2 copie

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL'ITALIA MERIDIONALE
(Cassa per il Mezzogiorno)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
BIBLIOTECA

Norme per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie in materia di investimenti privati in agricoltura nei territori di applicazione della legge 26 - 6 - 1965, N. 717 e della legge 28 - 3 - 1968, N. 437

EDIZIONE - SETTEMBRE 1968

ER
ORNO
XI
ione
s
ECA

CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE
NELL' ITALIA MERIDIONALE
(Cassa per il Mezzogiorno)

27 FEB. 1970

Norme per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie in materia di investimenti privati in agricoltura nei territori di applicazione della legge 26 - 6 - 1965, N. 717 e della legge 28 - 3 - 1968, N. 437

EDIZIONE - SETTEMBRE 1968

BIBLIOTECA
Casse/VIII
33233

La presente normativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nelle sedute n. 889 del 15-12-1967 e n. 891 del 12-1-1968 e trasmessa agli Ispettorati competenti, in edizione al Multilith, con circolare n. 2/140617 del 1-2-1968.

Arti Grafiche T. Pappagallo & F.lli - Roma

INDICE

Capitolo Primo

ZONE D'INTERVENTO . . . . . Pag. 9

Capitolo Secondo

COMPETENZE OPERATIVE . . . . . Pag. 13

Accettazione delle domande . . . . . » 15

Istruttoria dei progetti . . . . . » 15

Concessioni, varianti, proroghe, revoche, accertamenti di regolare esecuzione liquidazioni . . . . . » 16

Capitolo Terzo

METODI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI . . . . Pag. 19

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI . . . . » 22

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI . . . » 25

Viabilità interpoderale . . . . . » 26

Acquedotti rurali . . . . . » 29

OPERE ED ATTREZZATURE RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE . . . . . » 32

Capitolo Quarto

COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI . . . . . Pag. 35

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE . . . . . » 37

Impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici . . . . . » 39

Opere infrastrutturali comuni a più fondi . . . . » 40

Opere ed attrezzature richieste da singole aziende, oppure, collettivamente, da una pluralità di aziende » 42

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE . . . . . » 52

ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI . . . . . » 57

Capitolo Quinto

PARAMETRI INDICATIVI DE COSTI MASSIMI AMMISSIBILI . . . . Pag. 59

Capitolo Sesto

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESAME ISTRUTTORIO DELLE OPERE E DELLE ATTREZZATURE AMMISSIBILI . . . . . Pag. 63

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI » 65

Soggetti beneficiari . . . . . » 65

Documentazione a corredo delle domande . . . » 66

Contributi e agevolazioni finanziarie . . . . » 71

Criteri e limiti di sussidiabilità . . . . . » 72

Obblighi e facoltà particolari della ditta concessionaria . . . . . » 74

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI » 78

Viabilità interpoderale . . . . . » 78

Acquedotti rurali . . . . . » 82

OPERE ED ATTREZZATURE AZIENDALI RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE . . . . . » 83

Costruzioni rurali . . . . . » 83

Opere varie . . . . . » 84

Viabilità poderale . . . . . » 85

Approvvigionamenti idrici potabili aziendali . » 85

Messa a coltura di nuovi terreni . . . . » 86

Dicioccatura . . . . . » 86

Spietramenti . . . . . » 87

Scassi - dissodamenti - scarificature . . . » 88

Recinzioni e frangiventi . . . . . » 88

Miglioramento dei pascoli . . . . . » 89

Sistemazioni dei terreni, collettive ed individuali, in zone asciutte ed irrigue . . . . . » 90

Provviste d'acqua a scopo irriguo, collettive ed individuali . . . . . » 93

Derivazione e trasporto di acque fluenti superficiali » 93

Pozzi e gallerie filtranti . . . . . » 94

Laghetti collinari . . . . . Pag. 97
Impianti di distribuzione irrigua, collettivi ed individuali - Impianti per aspersione completamente fissi: irrigui e polivalenti . . . . . » 100
Impianti antigelo . . . . . » 103
Complessi zootecnici - Stalle sociali - Centri di allevamento . . . . . » 104
Impianti arborei, collettivi ed individuali . . . » 107
Rimboschimenti e colture da legno . . . . . » 108
Impianti aziendali di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici . . . . . » 109
Centri di meccanizzazione . . . . . » 111
Linee ed attrezzature elettriche aziendali . . . » 111
Serre e altre attrezzature analoghe . . . . . » 112
Scorte . . . . . » 112
Bestiame . . . . . » 114
Macchine ed apparecchiature varie . . . . » 118

Capitolo Settimo

PROCEDURE AMMINISTRATIVE . . . . . Pag. 121
Titolo per la richiesta delle agevolazioni . . . » 123
Domanda e relativa documentazione . . . . » 123
Elaborazione dei progetti . . . . . » 125
Istruttoria delle domande . . . . . » 126
Provvedimenti di concessione . . . . . » 127
Concessione di mutui . . . . . » 130
I. G. E. . . . . » 130
Spese generali . . . . . » 131
Proroghe . . . . . » 131
Varianti . . . . . » 132
Accertamenti di regolare esecuzione . . . . » 133
Fatture . . . . . » 136
Stati di avanzamento . . . . . » 136
Provvedimenti di liquidazione . . . . . » 137
Pagamento dei contributi agli eredi dei beneficiari » 138

APPENDICE . . . . . Pag. 141

Tavola I - Aree di intervento e competenze operative . . . . » 143

Tavola II - Modulo per la trasmissione dei progetti dagli I.P.A. agli Ispettorati Compartimentali o Regionali . . . . . » 154

Tavola III - Schema per la compilazione dei piani di trasformazione aziendale di importo fino a L. 50 milioni . . . . . » 155

Tavola IV - Elenco dei Comuni ricadenti nelle aree irrigue e di valorizzazione connesse e, per la Calabria, in quelli esterni a queste, nei cui territori la ricerca, la estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della Pubblica Amministrazione . . . . . » 156

Tavola V - Scheda stratigrafica . . . . . » 161

Tavola VI - Fac-simile certificato del Consorzio di Bonifica . . . » 163

CAPITOLO PRIMO

ZONE D'INTERVENTO

I territori nei quali possono attuarsi investimenti agricoli privati fruendo delle agevolazioni previste dalle leggi in base alle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno sono:

— le zone irrigue e di valorizzazione connesse delimitate dal Piano di Coordinamento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, predisposto in attuazione dell'art. 1 della legge 26-6-1965, n. 717 e approvato dal C.I.R. nella seduta del 1°-8-1966. Di tali zone si riporta, in appendice (Tav. n. 1), l'elenco con la indicazione delle rispettive superfici, mentre, per la loro delimitazione, si fa riferimento alla cartografia inviata agli Uffici Regionali interessati;

— in applicazione della legge 28-3-1968, n. 437, tutti i territori della Regione Calabria non inclusi fra le zone irrigue e di valorizzazione della stessa Regione. In queste ultime, le agevolazioni previste dalla legge n. 437 sono integrative di quelle concedibili in base alla legge n. 717.

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, di cui al 3° comma dell'art. 1 della legge n. 717, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici, ubicati anche fuori dei territori meridionali, purché essi siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno e risultino collegati con i produttori meridionali, singoli o associati.

CAPITOLO SECONDO

COMPETENZE OPERATIVE

Accettazione delle domande

Le domande intese a fruire delle agevolazioni di legge, corredate dei relativi progetti, sono presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Questi provvedono ad accettarle, a registrare i dati tecnico-economici più significativi dei progetti e a trasmetterle ai competenti Ispettorati Agrari Compartimentali o Regionali delle Foreste munite di brevi pareri e sottolineando, in particolare, se le iniziative previste si coordino con altre, eventuali, interessanti le medesime aziende e rientranti nelle proprie competenze decisorie. Per tale trasmissione si riporta, in appendice (Tav. n. 2), un facsimile di lettera.

Qualora un'azienda sia costituita da appezzamenti di terreni ricadenti in circoscrizioni contigue di competenza di Ispettorati diversi, l'accoglimento della domanda è devoluto all'Ispettorato nella cui provincia ricade la superfice maggiore dell'azienda stessa.

Istruttoria dei progetti

Per l'istruttoria dei progetti sono delegati:

— gli Ispettorati Regionali delle Foreste, in tutte le aree irrigue e di valorizzazione che risultano in prevalenza classificate ai sensi della legislazione sulla montagna;

— gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali, in tutte le restanti aree irrigue e di valorizzazione;

— l'Ispettorato Agrario Compartimentale di Catanzaro e il Regionale delle Foreste di Reggio Calabria, secondo le rispettive circoscrizioni operative vigenti o che in futuro potranno essere deliberate dagli Organi competenti, nei territori della Calabria esterni alle aree irrigue e di valorizzazione.

Di tale attribuzione di competenza si riporta l'elenco in appendice (Tav. n. 1).

I suddetti Ispettorati hanno la facoltà di avvalersi, per tutti gli adempimenti istruttori o per parte di essi, rispettivamene degli Ispetorati Ripartimentali delle Foreste o degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, sulla base di intese stabilite fra loro.

Concessioni, varianti, proroghe, revoche, accertamenti di regolare esecuzione, liquidazioni

Gli Ispettorati Agrari Compartimentali e Regionali e i Regionali delle Foreste, ciascuno per le zone di rispettiva competenza, sono delegati all'emissione dei provvedimenti di concessione, di variante, di proroga, di revoca e a far luogo agli adempimenti relativi all'accertamento della regolare esecuzione delle opere ammesse, nonchè ad inviare alla « Cassa » i documenti relativi alla liquidazione dei sussidi per progetti di importo fino a lire 50 milioni.

Il limite di cui sopra si riferisce all'importo originario dei progetti; ma vi rientrano anche:

— i piani di trasformazione aziendale di importo inferiore a L. 50 milioni;

— gli stralci esecutivi di opere i cui importi originari, sommati agli importi ammessi nel passato per la stessa azienda — anche a carico di leggi non di competenza della « Cassa » — non superino i 50 milioni.

Sono, invece, demandati a provvedimenti diretti della « Cassa », previa istruttoria degli Ispettorati, i progetti che riguardano:

— le aziende il cui piano di trasformazione sia di importo superiore a 50 milioni;

— gli stralci esecutivi di opere i cui importi originari, sommati agli importi ammessi nel passato per la stessa azienda — anche a carico di leggi non di competenza della « Cassa » — superino i 50 milioni;

— gli impianti collettivi di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

— le opere infrastrutturali comuni a più fondi;

— le opere ed attrezzature aziendali incluse in progetti collettivi interessanti una pluralità di aziende;

— gli impianti aziendali per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

— i laghetti collinari e relativi impianti d'irrigazione;

— gli impianti per l'utilizzazione, ai fini irrigui, di acqua proveniente da pozzi di ricerca eseguiti dalla « Cassa »;

— gli impianti di irrigazione completamente fissi e quelli polivalenti;

— gli impianti antigelo;

— la costruzione di serre e di altre attrezzature analoghe;

— gli impianti di vivai;

— i rimboschimenti e le colture da legno;

— la concessione di premi e di sussidi ad opere di particolare onerosità e di notevole interesse sociale;

— l'applicazione degli artt. 40 e 47 della legge n. 215;

— le richieste di bestiame che superino i 20 capi bovini o bufalini e i 100 capi ovini.

CAPITOLO TERZO

METODI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Si considerano le seguenti categorie di investimenti:

a) impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

b) opere infrastrutturali comuni a più fondi;

c) opere ed attrezzature richieste da singole aziende, oppure, collettivamente, da una pluralità di aziende.

I piani di trasformazione comprensoriali, la cui predisposizione, con riferimento alle diverse zone irrigue e di valorizzazione, è prevsta dal Piano di Coordinamento, dovranno dare norma sia per la programmazione degli investimenti da parte degli operatori che per i giudizi di ammissibilità da parte degli organi istruttori sulle richieste degli operatori stessi di fruire delle agevolazioni di legge.

In attesa che tali piani comprensoriali siano resi operanti, potranno trovare applicazione le direttive che seguono.

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

Il programma predisposto dalla « Cassa » in attuazione del Piano di Coordinamento, per il periodo 1° ottobre 1966 - 31 dicembre 1969, reca, all'allegato 2 del settore agricoltura, una precisazione valutativa degli interventi ritenuti possibili nei territori d'intervento, avuto riguardo prevalentemente alle tipiche produzioni in essere od in corso di sicura espansione.

Stante la natura particolare delle iniziative individuali, che si fondano sopratutto sulla volontà dei produttori operanti autonomamente, oppure con l'assistenza degli Enti di Sviluppo, le realizzazioni corrispondenti seguiranno gradualmente nel tempo secondo una dinamica non esattamente prevedibile.

La circolare del Ministero dell'Agricoltura n. 40, del 1° luglio 1967, pone nel dovuto rilievo l'esigenza di sistematici accordi e l'istituzione di commissioni presso la « Cassa » ed il Ministero suddetto per il coordinamento di tutta l'attività programmatica ed operativa del settore.

In relazione a quanto è stato previsto, per la programmazione degli impianti di cui si tratta, in linea generale e salvo casi particolari, saranno tenuti per ciascuna regione incontri sistematici presso la « Cassa » all'inizio di ciascun periodo annuale. A tali incontri parteciperanno il rappresentante della Direzione Generale per i Miglioramenti Fondiari, l'Ispettore Agrario Compartimentale o Regionale e quello Regionale delle Foreste interessati, la Cassa per il Mezzogiorno.

Gli Enti di Sviluppo competenti per ciascuna regione saranno invitati a fornire, in tale sede, indicazioni sulle iniziative che essi stessi intendono promuovere.

Una volta stabilite le determinazioni per tali proposte, verranno successivamente esaminate quelle autonomamente presentate da produttori associati, di cui la « Cassa » o gli Ispettorati o lo stesso Ministero siano a conoscenza, sia che trattasi di veri e propri progetti ovvero di semplici rapporti informativi.

Sulla base degli elementi che verranno forniti e dal confronto di essi, potranno venire assunte per ciascuna regione le determinazioni preliminari sull'ammissibilità delle iniziative, che, per opportuna conoscenza, verranno segnalate anche agli Enti di Sviluppo.

In riunioni di aggiornamento dell'attività in corso e con la partecipazione degli Ispettorati interessati, verranno aggiornate le determinazioni di programma:

per quanto concerne la « Cassa », in rapporto a:

— proposte di nuove iniziative non considerate inizialmente, ma rispondenti all'impostazione del programma regionale;

— proposte di nuove iniziative innovatrici rispetto alle linee del programma regionale;

per quanto riguarda il Ministero, in rapporto a:

— iniziative che potrebbero avere relazione, per la zona di raccolta della materia prima, con le aree di intervento della « Cassa »;

— iniziative a superiore livello organizzativo, previste dallo stesso Ministero, e alle quali possono confluire le attività di impianti in essere o in divenire delle aree di intervento della « Cassa »;

— altre iniziative ricadenti nell'area della « Cassa » e non considerate per motivi diversi nelle sedi di cui si è fatto prima cenno.

Gli Ispettorati, avendo, in tal modo, la possibilità di partecipare, sin dall'inizio, alla predisposizione del programma annuale con la più ampia cognizione delle previsioni di intervento da parte degli Enti di Sviluppo, anche ai sensi della legge 901 del 1965, potranno valutare l'opportunità di ogni altra iniziativa autonoma proposta o indicata dai produttori, e ne terranno informata la « Cassa » per un preliminare esame collegiale con il Ministero dell'Agricoltura, ancor prima della preparazione dei progetti esecutivi.

Tali misure vengono suggerite, non tanto in rapporto alla parte spesso ragguardevole che nei programmi assumono le iniziative degli Enti di Svi-

luppo — che anzi queste sono orientate piuttosto verso settori e zone in cui è scarsa la capacità imprenditiva dei produttori — quanto, piuttosto, a causa della maggiore probabilità — rispetto agli anni passati — di incorrere in situazioni di concorrenzialità con esistenti iniziative di altri produttori e con problemi derivanti dall'attività della FINAM o da quella dell'ISVEIMER per le industrie alimentari.

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI

Comprendono, com'é noto, le opere a servizio di più fondi e riguardano la viabilità interpoderale e gli acquedotti rurali.

Per il loro particolare carattere, tali opere, non solo producono effetti economici nelle aziende, in quanto determinano o facilitano in esse l'esercizio di più intense attività produttive, ma svolgono anche importanti funzioni, che rendono possibile o più celere l'adeguamento civile e sociale delle collettività agricole interessate. Il giudizio sulla loro ammissibilità a sussidio, quindi, deve necessariamente tener conto di tale molteplicità di aspetti.

Nel corso della precedente, intensa, attività della « Cassa », volta al finanziamento delle infrastrutture in discorso, l'ammissibilità di ogni richiesta è stata di volta in volta valutata in assoluto, con esclusivo riferimento, cioè, alla entità delle esigenze del territorio da essa interessato e alla sua capacità di soddisfarle.

Ora, a tale giusto criterio si vorrebbe aggiungere quello di raffrontare il grado di urgenza e di convenienza di ogni singola opera con quello di analoghe necessità rilevate o rilevabili nella medesima zona, in modo che le realizzazioni non siano tanto il frutto di motivazioni soggettive, facenti capo all'indole e allo spirito di iniziativa delle vare popolazioni, ma anche la conseguenza di una obiettiva e ragionata graduazione delle esigenze.

Quanto sopra può conseguirsi in modo razionale ed esauriente per la viabilità, attraverso una vera e propria programmazione delle opere, riferita alle singole aree irrigue e di valorizzazione; mentre per gli acquedotti potrà conseguirsi un più definito coordinamento delle iniziative facenti capo al settore dei miglioramenti fondiari con quelle, interessanti le medesime zone, eseguite, in corso o programmate, ma coperte da altre fonti finanziarie.

Sotto il profilo economico, che deve essere l'aspetto di più attento rilievo da parte degli organi istruttori, il cennato inquadramento programmatico e di coordinamento, mira, in sostanza, a realizzare in ciascuna zona una costante corrispondenza nel tempo tra le strutture di servizio e le esigenze dello sviluppo produttivo delle aziende agricole, già in atto o immediatamente attuabile; non deve, quindi, esso, mortificare in alcun modo la

lodevole vivace iniziativa degli operatori pubblici o privati, sinora riscontrata, ma solo disciplinarla ed orientarla verso la scelta delle opere la cui esecuzione, al momento, risulti la più opportuna.

Definiti, nei modi che saranno precisati, i termini del ripetuto inquadramento, le singole iniziative di esecuzione prenderanno concreto avvio dalle richieste degli operatori: Consorzi o Enti di Bonifica, Enti di Sviluppo Consorzi di Miglioramento Fondiario, Pubbliche Amministrazioni, libere Associazioni di Agricoltori.

Particolare attenzione dovrà essere posta per evitare che a causa di finalità particolari di gruppi o di persone, prevalentemente interessate alle attività di progettazione o a quelle di esecuzione, siano assentite opere che non posseggano i necessari requisiti di economicità o i cui organismi di promozione non abbiano un carattere di ampia rappresentatività degli agricoltori direttamente interessati alle opere stesse.

Sono da preferirsi, quando vi sia la possibilità alternativa, le iniziative di Consorzi o Enti di Bonifica, di Enti di Sviluppo, di Consorzi di Miglioramento Fondiario.

Viabilità interpoderale

I Consorzi di Bonifica, per la natura della loro operatività e per la unitarietà della loro competenza territoriale nell'ambito delle singole aree irrigue e di valorizzazione, sono certamente gli organismi più idonei ad assumere l'incarico di condurre a termine organiche ed esaurienti programmazioni, riferite alle esigenze rilevabili, al presente, nei vari luoghi, della viabilità interpoderale nei territori di rispettiva competenza.

Allo scopo, essi si avvarranno oltrecché dei loro uffici tecnici, a fini di coordinamento e di approntamento degli atti conclusivi, della diretta operatività dei Centri di Assistenza Tecnica, da essi stessi dipendenti e finanziati dalla « Cassa ».

Come riferimento territoriale, la programmazione dovrà interessare le intere aree irrigue e di valorizzazione connesse e, in tale ambito, è opportuno che sia articolata per territori comunali.

Si raccomanda che le fasi di individuazione delle opere, del coordinamento e del raccordo tra quelle di comuni viciniori, della graduazione delle priorità siano attuate in stretta collaborazione con i rappresentanti dei comuni interessati.

La individuazione delle opere parte, ovviamente, da una attenta osservazione della viabilità già esistente nel territorio comunale, a qualunque categoria essa appartenga. I tronchi da prevedere devono rispondere al concetto della penetrazione in zone agricole sufficientemente estese, oppure a quello della loro attitudine a creare validi collegamenti fra tronchi già esistenti per un funzionale disimpegno del traffico agricolo di mezzi di trasporto e di attrezzature operative.

Particolare considerazione è da fare sulla esistenza di piste a fondo naturale, le quali, di norma, rappresentano direttrici di consolidata esigenza. Di esse può prevedersi la utilizzazione come sede del corpo stradale dei tronchi da prevedere, alla condizione che sia attentamente indagato il regime della proprietà dei relativi suoli; tenendo presente che il finanziamento della viabilità, come opera volontaria e di interesse particolare, non implica concorsi contributivi per l'occupazione di suoli privati. Tuttavia, può essere chiesta ed ottenuta la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera, che dà titolo per l'ottenimento dei decreti prefettizi di occupazione per pubblica utilità.

Altra indagine che occorre fare con la necessaria attenzione è quella relativa al fatto che le piste, specie quelle ricadenti in zone ad orografia movimentata, non sempre si prestano alla loro totale utilizzazione a causa, sopratutto, del loro profilo altimetrico che, talvolta, risulta non agevolmente percorribile dai mezzi oggi in uso per i trasporti agricoli, specie di quelli, in crescente diffusione, di limitata potenza. In tali casi sarà necessario variare i tracciati, in modo da riportarli a caratteristiche meglio accettabili.

Individuate, con carattere di prima approssimazione, le opere nell'ambito di ciascun territorio comunale, si procederà al coordinamento dei tracciati tra i tronchi di comuni limitrofi, raccordandoli tra loro, con le opportune variazioni, in modo da far luogo, in un organica ed ampia visione che prescinda dai limiti comunali, alla previsione, anche se da realizzare poi per

gradi, di opere largamente funzionali, specie quando trattisi di collegare le zone agricole con centri urbani e con la viabilità di maggior grado.

Si procederà, poi, a disporre le opere programmabili secondo una graduatora di priorità esecutiva, sulla base dei seguenti criteri:

— nuclei abitati completamente privi di collegamento rotabile con la viabilità preesistente e zone con intenso, stabile insediamento sparso della popolazione agricola. L'ordine di priorità sarà stabilito dalla entità della popolazione interessata alle aziende ricadenti nella zona d'influenza di ciascuna strada (popolazione per Km. di strada);

— importanza economica della zona interessata con specifico riferimento alla valorizzazione delle nuove risorse indotte dalla bonifica nel territorio e alla suscettività di questo a favorire nuovi e più intensivi ordinamenti produttivi.

La preoccupazione per la manutenzione delle opere rende necessario che sin dalla fase della programmazione sia dimostrata oltre che l'utilità economica, che è presupposto di mantenibilità a carico della comunità interessata, anche il modo secondo cui vi si possa provvedere, tenuto presente quanto prescritto al riguardo nel paragrafo dedicato alla viabilità nel successivo capitolo relativo alle norme istruttorie.

Il piano della viabilità interpoderale, si comporrà dei seguenti documenti:

1) la corografia del territorio con la indicazione delle strade e dei relativi tracciati, numerate secondo l'ordine di precedenza esecutiva;

2) l'elenco delle strade disposto secondo l'ordine di priorità (nel caso di parità di merito fra due o più strade, esse possono essere collocate al medesimo numero d'ordine); con la indicazione, per ciascuna, delle ragioni del suo collocamento nell'ordine;

3) per ciascuna delle strade previste dovrà inoltre prodursi:

— una cartografia in scala a rapporto che consenta una sufficiente intelligibilità delle caratteristiche planimetriche ed altimetriche del tracciato;

— una succinta relazione nella quale si accenni: al regime della proprietà dei suoli destinati a dare la sede al corpo stradale; ai caratteri di

stabilità dei terreni da attraversare; alle caratteristiche prevedibili del profilo orizzontale e di quello verticale; alle dimensioni del corpo stradale; alle opere d'arte prevedibili (ponti, opere di contenimento, di presidio idraulico, ecc.); al costo; al modo come si ritiene di provvedere alla manutenzione.

I piani, man mano che saranno approntati dagli Enti o Consorzi di Bonifica competenti, saranno da questi trasmessi in due copie agli Ispettorati nella cui competenza operativa ricadono i comuni interessati.

Gli Ispettorati, dopo averli esaminati, ne trasmetteranno una copia alla « Cassa » con le loro osservazioni e proposte.

Saranno escluse dalla sopradescritta procedura di programmazione le strade interpoderali di piccola importanza, in rapporto allo sviluppo, al numero e alle dimensioni delle aziende servite. Di esse, pertanto, potrà essere considerata l'ammissibilità a sussidio anche se non risultano comprese nel piano della viabilità interpoderale comprensoriale e purché la loro realizzazione non contrasti con le previsioni del piano stesso.

Acquedotti rurali

Data la situazione degli strumenti disponibili, non può attuarsi, per queste opere, una vera e propria programmazione. Possono, invece, definirsi meglio i termini di un opportuno coordinamento delle iniziative facenti capo al settore dei miglioramenti fondiari con quelle a carico di altre fonti finanziarie.

Ci si potrà trovare di fronte ai due seguenti casi:

— possibilità di derivare l'acqua da impianti acquedottistici già realizzati o in via di esecuzione, oppure programmati;

— necessità che l'approvvigionamento comporti la captazione di sorgenti o l'utilizzazione di acqua di pozzi.

Nel primo caso, gli acquedotti rurali vengono ad inquadrarsi negli schemi di complessi acquedottistici a carattere pubblico.

Nell'ambito di questi, l'inserimento delle reti per il servizio rurale risulta, di norma, già preventivato con la predisposizione, anche, delle varie opere

di presa. Poiché per ciascuna di tali prese risulta già nota la disponibilità idrica utilizzabile, scaturisce la possibilità di dimensionare l'ampiezza delle relative reti di distribuzione.

Per tali casi, pertanto, sia pure con riferimento a parziali ambiti territoriali, la programmazione delle opere risulta, in linea di massima, già effettuata e rimarrebbe solo da stabilire il grado di priorità delle varie reti rurali, in rapporto alle esigenze agricole derivanti dai processi di sviluppo produttivistico oppure ad esigenze di altra natura.

Si raccomanda, per gli schemi acquedottistici al servizio delle collettività rurali, che essi non vengano frammentati con iniziative esecutive plurime, specie nei casi in cui sia possibile attuare realizzazioni territorialmente ampie. Devesi considerare al riguardo che la gestione e l'esercizio di tali acquedotti, di norma, sono assunti dagli enti consortili che concedono la portata da distribuire e che i gruppi promotori della esecuzione degli impianti tendono a scomparire, quando questi siano entrati in funzione. Inoltre, la sorveglianza dei lavori, nel corso della loro esecuzione, viene sistematicamente affidata agli Uffici Acquedottistici periferici della «Cassa » o agli enti che concedono l'acqua; pertanto, una esecuzione globale di ciascuno schema rurale, dimensionato in funzione della portata derivata dall'acquedotto principale, può evitare problemi tecnici di connessione e, nel contempo, coprire uniformemente determinati territori, senza lasciare ingiustificate fasce intermedie.

Per il caso in esame, quindi, va raccomandato in via preliminare che i progettisti mantengano, durante la elaborazione dei progetti, stretti contatti con i predetti Uffici Acquedottistici periferici della « Cassa », oppure con gli enti che dovranno concedere le portate necessarie, al fine di concordare la scelta delle impostazioni tecniche più consone alle diverse situazioni. Si prescrive, comunque, che i progetti esecutivi siano accolti dagli Ispettorati solo se essi contengono una certificazione dei predetti uffici o enti, nella quale si attesti che le opere previste non sono in contrasto con quelle da essi stessi già realizzate o programmate.

Ove invece trattasi di provvedere ad approvvigionamenti mediante la captazione di sorgenti autonome, oppure mediante il prelevamento idrico

da pozzi, ricorrono, in genere, schemi di limitata ampiezza e in alcuni casi ad esercizio autonomo.

Per questi casi, basta che le singole iniziative vengano opportunamente coordinate, soprattutto al fine di evitare che esse siano in contrasto con previsti programmi di opere simili e di interesse più generale.

Si prescrive, a tal fine, che anche questi progetti siano corredati, prima della presentazione agli Ispettorati, di una dichiarazione dei già menzionati uffici o enti con la quale essi attestino che l'opera non è in contrasto con i propri programmi.

Fatti salvi gli aspetti suddetti, la realizzazione delle opere fa capo alla effettiva disponibilità delle portate idriche necessarie, delle quali, ove trattasi di acque pubbliche, deve essere allegata la certificazione del competente Ufficio del Genio Civile.

OPERE ED ATTREZZATURE RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE

L'art. 10 della legge n. 717 prevede la concessione di contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di « piani di trasformazione aziendale ». Per conseguenza, si deve escludere la possibilità della presa in considerazione di opere e di attrezzature di scorta isolate e, comunque, non inquadrabili in un piano di trasformazione aziendale.

Il Piano di Coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, già menzionato, prevede che la presentazione dei piani di trasformazione rimane obbligatoria allorché sussistano dimensioni ed entità delle opere meritevoli di organica impostazione in un arco pluriennale di tempo. Allorquando, invece, la trasformazione non possa, per le piccole dimensioni dell'azienda o per la sua già avanzata attrezzatura, oppure per il grado di progressione della trasformazione stessa, essere tradotta, in un piano aziendale, basterà che le singole iniziative facciano riferimento al piano comprensoriale.

La temporanea mancanza di tali ultimi piani rende necessaria la prescrizione, fino a nuova disposizione, dell'obbligo per tutte le aziende della presentazione del piano aziendale.

A tal fine si precisa:

— le aziende, nelle quali gli importi delle opere già ammesse, anche a carico di leggi non di competenza « Cassa », sommati a quelli delle opere che si prevede di dover ancora eseguire per completare la trasformazione, superano i 50 milioni, hanno l'obbligo di presentare il piano aziendale completo, redatto nelle forme teoriche prescritte;

— tutte le altre aziende presenteranno un piano aziendale redatto sulla traccia dello schema riportato in appendice (Tav. n. 3).

Fino a diversa prescrizione, le previsioni dei piani dovranno essere conformi, specie per quanto riguarda gli ordinamenti produttivi e con specifico riferimento alle zone in cui le aziende richiedenti ricadono, alle direttive

regionali emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La presentazione del piano può avvenire isolatamente oppure contemporaneamente a quella di un progetto stralcio esecutivo.

La sua redazione rientra nella responsabilità dei singoli operatori interessati; ma essi potranno avvalersi della diretta operatività della esistente struttura periferica di assistenza tecnica agricola, oppure dei loro privati progettisti, opportunamente consigliati dal predetto personale della assistenza.

Ai fini del piano di trasformazione, devono intendersi facenti parte della base territoriale dell'azienda tutte quelle superfici di terreno ,in possesso del richiedente, sulle quali le previste opere di trasformazione hanno palese influenza, diretta o indiretta, idonea ad esaltarne la capacità produttiva o a migliorarne le possibilità organizzative nell'ambito di una conduzione aziendale unitaria. Sopratutto dovrà essere considerata la distanza che separa tra loro i diversi appezzamenti e che condiziona la loro organizzabilità nell'ambito della predetta conduzione unitaria.

Fatte salve, le procedure di semplificazione previste dal D.P.R. 22-5-1967, n. 446, a partire dal 1-3-1968 non è più consentito l'accoglimento di domande o di progetti non corredati dal piano di trasformazione aziendale.

La presentazione del piano di trasformazione aziendale non implica l'impegno degli agricoltori ad una obbligatoria esecuzione delle opere in esso previste.

Il piano infatti vuole avere solo le seguenti finalità pratiche:

— indurre gli operatori — agricoltori e progettisti — a concepire le trasformazioni aziendali non più frammentariamente, ma in modo organico, cioè completo e conseguenziale alla prevedibile evoluzione delle condizioni fisiche, economiche, commerciali ed umane dell'ambiente nel quale l'azienda è ubicata;

— indurre i medesimi a meditare le varie soluzioni tecniche possibili e a saggiarle al vaglio di opportune analisi economiche di convenienza;

— stabilire un programma esecutivo razionalmente fondato.

Nel momento in cui il piano sia stato approvato dagli organismi competenti, nasce l'impegno della ditta presentatrice a rispettarne le previsioni nella fase della redazione dei progetti esecutivi. Per conseguenza, ove questi ultimi contengano richieste disformi, esse non potranno essere ammesse a sussidio se non si produca opportuna giustificazione e questa non sia giudicata valida dall'organismo istruttore.

Gli Ispettorati sottoporranno a regolare istruttoria i piani di trasformazione e trasmetteranno alla « Cassa », accompagnandoli con i propri giudizi di merito, quelli che rientrano nella competenza di quest'ultima.

Sia la « Cassa » che gli Ispettorati ne notificheranno, poi, l'approvazione alle ditte interessate o nel medesimo contesto del provvedimento di concessione relativo al progetto esecutivo al quale il piano stesso sia stato allegato, oppure, se questo è stato presentato isolatamente, con apposita attestazione.

CAPITOLO QUARTO

COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

I prospetti in appresso riportati contengono l'elenco delle opere ammissibili e, in corrispondenza, le aliquote di sussidio concedibili, nonché le idicazioni degli articoli di legge, in forza dei quali le aliquote stesse possono essere concesse.

Le tabelle sono il risultato di un coordinamento tra gli incentivi da applicare nelle zone irrigue e di valorizzazione connesse, di prevalente intervento della « Cassa », ai sensi della legge 26-6-1965, n. 717, e quelli previsti nella legge 27-10-1966, n. 910, nonché nell'altra legislazione ancora vigente in materia di investimenti privati in agricoltura.

Tali misure di incentivazione potranno trovare applicazione solo nei confronti dei progetti pervenuti dopo il primo settembre 1966, data di riapertura dell'accettazione delle domande, e non, quindi, anche nei confronti di progetti presentati precedentemente.

Le aliquote riportate nei prospetti costituiscono, com'è noto, le misure massime concedibili nei vari casi. Pur rimandando — al momento in cui saranno stati predisposti ed approvati i più volte menzionati piani di valorizzazione comprensoriale — l'attuazione di una razionale graduazione degli incentivi, volta a determinare o facilitare — nelle diverse aree irrigue e di valorizzazione — orientamenti delle trasformazioni aziendali, conformi alle tendenze rilevate ed alla migliore efficienza produttiva, sembra opportuno che la manovra stessa sia impostata fin d'ora, anche se con caratteri di più o meno larga approssimatività.

A tal fine, in attesa che possano essere conseguiti con ciascuno degli Ispettorati competenti e con riferimento ai singoli territori di intervento, più dettagliate intese circa la opportuna graduazione delle aliquote da applicare alle varie categorie di opere e di attrezzature ammissibili, si ricorda che, in atto, la scelta di una graduazione delle aliquote può essere normalmente contenuta nella fascia compresa tra il 70% e il 100% di quelle massime di legge, come stabilito dal punto 7 dell'art. 2 del D.M. 20-1-1967.

I maggiori incoraggiamenti saranno concessi a quelle opere, conformi alle indicazioni contenute nelle direttive regionali emanate dal Ministero

dell'Agricoltura e Foreste ai sensi della legge n. 910, che si giudichino particolarmente convenienti per il loro sicuro rendimento ai fini della elevazione della produttività e che siano richieste da aziende a conduzione familiare economicamente valide.

Una seconda graduazione è costituita da quelle opere aventi le medesime suddette caratteristiche, ma richieste da aziende medie o grandi oppure da aziende piccole non direttamente coltivate.

Una terza graduazione sarà attribuita a quelle opere che non comportino sostanziali modifiche agli ordinamenti in atto o tendano solo a migliorare l'abitabilità.

La percentuale del 70% del contributo massimo potrà essere ulteriormente ridotta in relazione ad una accertata redditività dell'investimento che si discosti manifestatamente da quella di normali combinazioni produttive.

Nell'ambito di un medesimo progetto, per le diverse opere o gruppi di opere ammesse dovranno adottarsi le aliquote di contributo che a ciascuna di esse compete in applicazione delle direttive soprariportate.

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437 — 300 m. s.l.m.	437 + 300 m. s.l.m.		
COOPERATIVE DI PRODUTTORI IN GENERE LORO CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO		50				50	*Art. 9, legge n. 910 - Art. 11, legge 717.*
		50		10		60	*Art. 9, legge n. 910 - Art. 11, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.*
		50			25	75	
PRODUTTORI ASSOCIATI IN FORMA NON COOPERATIVA							
a) coltivatori diretti	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — Vale anche per la Calabria nei territori al di sotto dei 300 m.
	60				15	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Per i territori al di sopra dei 300 m.
b) altri produttori	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437*
	45				30	75	

N. B. - Le aliquote di contributo massime sopra indicate si applicano anche per le iniziative realizzate in associazione con imprese industriali, commerciali e finanziarie con il rispetto delle condizioni dell'art. 11 della legge n. 717 e precisate dal Piano di Coordinamento.

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
VIABILITA' INTERPODERALE		75 87,50				75 87,50	*Art. 17, legge n. 910.* — Per strade al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residente anche in borgate rurali.
		60				60	*Art. 17, legge n. 910.* — Nei casi in cui non sussista la circostanza dei 100 abitanti.
		60		27,50		87,50	*Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria al di sotto dei 300 metri anche se non sussista la circostanza dei 100 abitanti.
		75			12,50	87,50	*Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria al di sopra dei 300 metri anche se non sussista la circostanza dei 100 abitanti.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
ACQUEDOTTI RURALI		75 87,50				75 87,50	*Art. 17, legge n. 910.* — Per acquedotti al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residente anche in borgate rurali. Vale anche per la Calabria.
		60				60	*Art. 17, legge n. 910.* — Nei casi in cui non sussista la circostanza dei 100 abitanti. Vale anche per la Calabria nei territori al di sotto dei 300 metri.
						75	Ai sensi della *legge n. 215 - Art. 44.* — Quando non sussista la circostanza dei 100 abitanti, ma l'erogazione avviene per mezzo di fontanini pubblici. Vale anche per la Calabria.
		60			15	75	*Art. 17, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria al di sopra dei 300 metri ove non sussista la circostanza dei 100 abitanti.

OPERE ED ATTREZZATURE RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437 — 300 m. s.l.m.	437 + 300 m. s.l.m.		
COSTRUZIONI RURALI	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
			50			50	*Art. 3, legge n. 991.* — Ove l'azienda ricada in territori classificati montani.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
OPERE VARIE	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
(vedi elenco opere a pag. 84)		50				50	*Art. 3, legge n. 991.* — Ove l'azienda ricada in territori classificati montani.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
				437			
	717	910	991	— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
SISTEMAZIONI DEI TERRENI, COLLETTIVE ED INDIVIDUALI, IN ZONE ASCIUTTE ED IRRIGUE	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
	60					60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281.* — Per aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose e la sistemazione sia eseguita contemporaneamente o successivamente alle opere irrigue.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
PROVVISTE D'ACQUA A SCOPO IRRIGUO, COLLETTIVE ED INDIVIDUALI	45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Quando trattasi di laghetto collinare ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50%.
	60					60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281.* — Per le aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
				437			
	717	910	991	— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			60			60	*Art. 3, legge n. 991.* — Limitatamente agli impianti di irrigazione a pioggia o di fertilizzazione ed ove l'azienda ricada nei territori classificati montani.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA, COLLETTIVI ED INDIVIDUALI.	45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Quando l'acqua proviene da laghetto collinare, ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50%.
	60					60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 9, legge n. 281.* — Per aziende appartenenti a coltivatori diretti associati o quando trattasi di piccole aziende, site in Puglia o Basilicata, per opere particolarmente onerose.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			60			60	*Art. 3, legge n. 991.* — Limitatamente agli impianti di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione ed ove l'azienda ricada nei territori classificati montani.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 e Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
IMPIANTI PER ASPERSIONE COMPLETAMENTE FISSI: IRRIGUI E POLIVALENTI. IMPIANTI ANTIGELO	45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Quando l'acqua proviene da laghetto collinare, ai sensi della legge n. 1117, può concedersi un contributo fino al 50%.
			50			50	*Art. 3, legge n. 991.* — Nei territori classificati montani.
	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — Per le aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
				437			
	717	910	991	— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
COMPLESSI ZOOTECNICI, STALLE SOCIALI, CENTRI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — A servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
IMPIANTI ARBOREI, COLLETTIVI ED INDIVIDUALI		50				50	*Art. 15, legge n. 910.* — Per la ricostruzione e trasformazione di vecchi agrumeti, può essere concesso, invece del contributo, un sussidio fino a L. 2.500 e L. 4.000, rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora, in sostituzione di altra distrutta. Le medesime provvidenze valgono anche per i territori della Calabria.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				— 300 m. s.l.m.	+ 30 m. s.l.m.		
	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
		50		10		60	*Art. 15, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
		50			25	75	*Art. 15, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
RIMBOSCHIMENTI E COLTURE DA LEGNO	45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Per le colture da legno.
		50				50	*Art. 31, legge n. 910.* — Per i rimboschimenti.
		75				75	*Art. 31, legge n. 910.* — Limitatamente ai territori classificati montani ed ai terreni vincolati ai termini del R.D. 3267 del 30-12-1923.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Per le colture da legno.
		50		10		60	*Art. 31, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Per i rimboschimenti. Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.

OPERE
IMPIANTI AZIENDALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (opere murarie e macchinari fissi)

LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
			437			
717	910	991	— 300 m. s.l.m.	+ 30 m. s.l.m.		
45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Per colture da legno. Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
	50			25	75	*Art. 31, legge n. 910 - Art. 7, legge n. 437.* — Per i rimboschimenti. Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Vale anche per i territori della Calabria posti al di sopra e al di sotto dei 300 metri per i soli macchinari fissi.
		50			50	*Art. 3, legge n. 991.* — Nei territori classificati montani.
45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri e per le sole opere murarie.
45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri e per le sole opere murarie.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437 — 300 m. s.l.m.	437 + 300 m. s.l.m.		
CENTRI DI MECCANIZZAZIONE	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
(opere murarie)			50			50	*Art. 3, legge n. 991.* — Nei territori classificati montani.
	60					60	*Art. 10, legge 717.* — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
LINEE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE AZIENDALI	45					45	*Art. 10, legge n. 717.*
	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati.

OPERE	LEGGI ED ALIQUOTE MASSIME DI SUSSIDIO					Aliquote totali	NOTE
	717	910	991	437			
				— 300 m. s.l.m.	+ 300 m. s.l.m.		
			50			50	*Art. 3, legge n. 991.* — Nei territori classificati montani.
	45			15		60	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sotto dei 300 metri.
	45				30	75	*Art. 10, legge n. 717 - Art. 7, legge n. 437.* — Nei territori della Calabria posti al di sopra dei 300 metri.
SERRE (ed altre attrezzature analoghe)	25					25	Per tutti i territori di intervento e con mutuo non superiore al 60%.
SCORTE (entro il limite massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per scorte)	60					60	*Art. 10, legge n. 717.* — Al servizio di aziende appartenenti a coltivatori diretti associati. Vale anche per la Calabria indipendentemente dall'altitudine dei territori.
	45					45	*Art. 10, legge n. 717.* — Come sopra, ove non trattisi di coltivatori diretti associati. Vale anche per la Calabria indipendentemente dell'altitudine dei territori.

Ai fini di un più completo coordinamento delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 717 con quelle stabilite dall'art. 16 della legge 27-10-1966, n. 910, le maggiori aliquote di contributo di cui al predetto articolo potranno essere adottate anche nei territori di applicazione della legge n. 717.

Escluse le iniziative considerate nel comma 4° del citato art. 16 (costruzione, ampliamento, riattamento di abitazioni di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali montani, la cui sussidiabilità è prevista per un solo esercizio finanziario), l'adozione di tali maggiori aliquote può essere decisa solo nei confronti di quelle opere delle quali, parallelamente dalle due leggi, è ammessa la sussidiabilità.

L'adozione stessa, inoltre, quando trattasi di richieste di singole aziende, può essere effettuata entro il limite di 20 milioni di importo ammesso, mentre nessun limite finanziario viene stabilito per iniziative a base collettiva.

Per tutti i casi che non possano essere fatti rientrare tra i precedenti si adotterà la norma contributiva propria della legge n. 717.

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

I mutui a tasso agevolato, previsti dall'art. 10 della legge 26-6-1965, n. 717, possono essere concessi limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo in capitale, salvo che per gli impianti di serre e per l'acquisto di scorte per i quali rispettivamente la misura non può superare il limite del 60% e del 33% degli importi ammessi.

Gli Istituti di credito convenzionati sono:

— Banca Nazionale del Lavoro (per tutte le zone di intervento)

— Banco di Napoli (per l'Italia Meridionale)

— Banco di Sicilia (per la Sicilia)

— Banca Nazionale dell'Agricoltura (per tutte le zone di intervento)

— Banco di Sardegna (per la Sardegna)

— Cassa di Risparmio di Calabria (per la Calabria e Basilicata)

— Cassa di Risparmio V.E. (per la Sicilia)

— Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento (per tutte le zone di intervento)

— Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale (per l'Italia Centrale)

— Banco di Santo Spirito (per il Lazio, per le provincie di Caserta e Benevento e per il territorio del comune di Isernia).

La concessione dei mutui avverrà al tasso, a carico dei beneficiari, del 3% nella generalità dei casi, riducibile al 2,50% quando i beneficiari abbiano la qualifica di coltivatori diretti. I beneficiari sono esentati da qualsiasi onere per spese notarili e di istruttoria nonché per commissioni bancarie.

Gli interessi intercorrenti tra l'erogazione della somma mutuata e la fine del periodo di preammortamento possono essere rateizzati con l'ammortamento principale senza anatocismo.

I periodi relativi alla durata del preammortamento e dell'ammortamento, che vanno indicati nel provvedimento di concessione, debbono essere determinati in relazione alla natura delle opere e a seconda che si tratti di nuova iniziativa o di rinnovi od ampliamenti.

Per gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici il periodo di ammortamento non può superare gli anni quattordici, mentre il periodo di preammortamento non potrà superare i tre anni; per i piani di trasformazione aziendale i periodi di ammortamento non potranno superare gli anni quindici, mentre il preammortamento non potrà superare i tre anni.

Agli effetti della durata dei mutui per i piani di trasformazione aziendale le opere sono state così raggruppate:

DURATA DEGLI AMMORTAMENTI E DEI PREAMMORTAMENTI DEI MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Gruppi	NATURA DELLE OPERE	Nuove iniziative		Ampliam. e rinnovi	
		Ammortamento	Preamm.	Ammortamento	Preamm.
		(anni)	(anni)	(anni)	(anni)
I	Scorte	4	1	4	1
II	Provviste d'acqua a scopo irriguo. Impianti di adduzione o di sollevamento e di distribuzione irrigua e polivalenti. Impianti di essenze arboree per la produzione di materie per la industria. Serre con copertura in plastica. Colture da legno a rapido accrescimento.	8	2	6	1
III	Dicioccatura, scarificatura, spietramenti per la messa a coltura di terreni. Impianto di oliveti, di vigneti e di frutteti. Frangiventi e recinzioni. Impianti antigelo. Serre con copertura in vetro.	10	2	8	2
IV	Sistemazioni dei terreni. Impianti aziendali per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Approvvigionamenti idrici potabili aziendali. Impianti ed attrezzature elettriche aziendali. Costruzioni rurali. Viabilità poderale. Complessi zootecnici. Stalle sociali. Centri di allevamento. Centri di meccanizzazione	12	3	10	3
V	Opere infrastrutturali comuni a più fondi. Miglioramento di pascoli. Colture da legno a lento accrescimento.	15	3	12	3
VI	Impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e comercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.	Ammortamento 10 - 14 da stabilirsi di volta in volta		Preammortamento 1 - 3	

Poiché i progetti, di solito, si riferiscono contestualmente a più categorie di opere, i periodi di preammortamento e di ammortamento relativi a ciascun progetto, considerato unitariamente nel suo complesso, saranno determinati computando la media ponderale delle durate assegnabili, sulla base delle indicazioni di cui al precedente prospetto, a ciascuna delle opere ammesse.

La facoltà di contrarre il mutuo, se assentita, dovrà essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento.

La domanda all'Istituto mutuante dovrà essere presentata entro due mesi dalla data del provvedimento. Trascorsi tali termini, il diritto ad avvalersi del beneficio decade automaticamente se non ne sia stata richiesta ed ottenuta proroga.

Nel caso che la ditta si avvalga della predetta facoltà, dovrà inviare alla Cassa per il Mezzogiorno — Servizio Credito e Finanza — e all'Ispettorato competente copia della domanda diretta all'Istituto di Credito prescelto. Come effetto conseguente, il termine già fissato per l'esecuzione delle opere sussidiate decorrerà alla data di stipula del contratto condizionato di mutuo.

La facoltà di contrarre mutuo, in periodo successivo all'emissione del provvedimento, potrà essere richiesta per le opere non ancora iniziate.

E' in facoltà del mutuatario di limitare la durata e del preammortamento e dell'ammortamento, qualora non abbia interesse ad estinguere il mutuo nei termini stabiliti e che debbono, pertanto, intendersi come termini massimi.

Gli interessi di preammortamento del mutuo saranno conteggiati a partire dal giorno dell'erogazione delle singole somministrazioni sino alla data di inizio dell'ammortamento, il quale avverrà in quote semestrali costanti posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla scadenza del periodo di tempo fissato per il preammortamento.

L'erogazione delle somme al mutuatario avverrà con le seguenti modalità:

— la prima somministrazione, in misura non superiore al 50% dell'ammontare del mutuo, entro due mesi dalla stipula del contratto condizionato, previa presentazione della documentazione richiesta dall'Istituto mutuante;

— la seconda somministrazione, in misura non superiore al 30% dell'importo mutuato, sulla base di un certificato parziale di regolare esecuzione o previa presentazione di uno stato di avanzamento che attestino l'avvenuta esecuzione di almeno un terzo delle opere sussidiate. In questo ultimo caso, occorre, sugli stati di avanzamento, la convalida della « Cassa » o degli Ispettorati competenti;

— dietro presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione delle opere, sarà corrisposto dall'Istituto di Credito il saldo dell'importo mutuato o sarà effettuato il conguaglio della somma in definitiva mutuata, qualora, in sede di accertamento, si constati che le opere sono state eseguite solo in parte oppure per importi inferiori a quelli ammessi con il provvedimento di concessione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate dovute dai mutuatari alle singole scadenze, questi dovranno corrispondere alla Banca gli interessi di mora fissati nel contratto di mutuo, salvo il diritto della Banca medesima di rescindere il contratto o procedere agli atti necessari per il recupero delle somme mutuate.

E' facoltà del mutuatario di provvedere alla estinzione anticipata del mutuo contratto.

Quando l'estinzione ha luogo prima della stipula dell'atto definitivo e di quietanza, il mutuatario dovrà rimborsare le spese notarili e di istruttoria e tutte le commissioni maturate sulle somministrazioni percepite e dovrà corrispondere all'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

Quando, invece, la estinzione ha luogo dopo la stipula dell'atto definitivo e di quietanza, il mutuatario dovrà liquidare a favore dell'Istituto mutuante una somma pari ad una annualità del diritto di commissione.

ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI

I Consorzi, gli Enti di Bonifica, gli Enti di Sviluppo hanno, per legge, la facoltà di emettere ruoli speciali di contribuenza a carico dei proprietari che li hanno delegati ad eseguire nei rispettivi fondi opere di miglioramento e di contrarre appositi mutui per far fronte alla parte di spesa relativa alla esecuzione di tali opere non coperta dal contributo.

In base alla garanzia che essi sono in grado di offrire per effetto di tali facoltà, quando i suddetti Enti sono concessionari dei sussidi per la esecuzione delle opere e nei relativi progetti risulti l'esistenza delle deleghe all'uopo rilasciate a loro favore dagli agricoltori interessati, potrà essere erogata, ad avvenuta emissione del provvedimento di concessione, una anticipazione nella misura del 30% del contributo concesso, da conteggiarsi a conguaglio, in sede di liquidazione finale.

La medesima agevolazione potrà essere concessa alla Società Finanziaria Agricola Meridionale (FINAM) e a Società ad essa collegate.

CAPITOLO QUINTO

PARAMETRI INDICATIVI DEI COSTI MASSIMI AMMISSIBILI

Non si ritiene opportuno stabilire, in materia di incidenza unitaria dei costi globali della trasformazione, una disciplina da osservare con rigidità assoluta.

Sembra utile, tuttavia, indicare alcuni parametri di costi massimi complessivamente ammissibili ed avvertire che ove essi, di fatto, dovessero essere superati dovrà ricercarsene, caso per caso, chiara giustificazione in linea tecnica ed economica.

Per il computo dei costi globali ammissibili, dovrà tenersi conto, in ogni caso, di tutti gli importi di opere ed attrezzature in precedenza ammessi per le medesime aziende, anche a carico della legislazione non di competenza « Cassa ».

a) *Trasformazione asciutta*:

— aziende grandi e medie da L. 1.000.000 a L. 1.200.000 ad ettaro;

— aziende piccole da L. 1.400.000 a L. 1.600.000 ad ettaro.

Si considerano piccole aziende quelle conformi alla definizione di cui all'art. 48 della legge 2-6-1961, n. 454.

Con l'avvertenza che i valori massimi si applicano alle aziende minori.

b) *Trasformazione irrigua*:

— aziende grandi e medie da L. 1.300.000 a L. 1.500.000 ad ettaro;

— aziende piccole da L. 1.700.000 a L. 2.000.000 ad ettaro.

Si considerano piccole aziende quelle conformi alla precedente definizione.

I valori massimi si applicano alle aziende minori e a quelle per cui risulti più oneroso l'approvvigionamento della risorsa idrica da utilizzare.

Nei massimali suddetti non vanno computati gli importi di spesa relativi alle seguenti opere ed attrezzature:

— serre;

— acquisto di bestiame e macchine;

— impianti arborei specializzati;

— impianti di distribuzione irrigua fissi polivalenti per il 40% della spesa ammessa;

— impianti antibrina per il 60% della spesa ammessa;

— impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici aziendali e collettivi.

Nei paragrafi seguenti, saranno di volta in volta indicati i limiti di costo o di quantità entro cui si ritiene che sia conveniente contenere le diverse opere ammissibili, ai fini del migliore rendimento economico degli investimenti.

In casi particolari potrà favorevolmente considerarsi l'ammissibilità di costi eccedenti sia i limiti globali sopra indicati sia quelli parziali, riportati nei successivi paragrafi relativi alle diverse categorie di opere. Tale deroga alla norma potrà, però, essere consentita ai soli fini delle agevolazioni creditizie e non di quelle contributive, i cui valori non dovranno, invece, mai superare quelli che risultano dalla applicazione delle aliquote agli importi degli indicati parametri massimi globali e parziali. Pertanto, nei casi di cui trattasi, il sussidio sarà determinato, con opportuna manovra delle aliquote, in modo che esso risulti uguale a quello che si sarebbe concesso se il costo delle medesime opere fosse stato contenuto entro i limiti dei suddetti parametri; mentre si concederà la facoltà di contrarre mutuo per tutta la parte del costo — come realmente accertato — non coperta dal contributo.

Il suesposto sistema potrà applicarsi quando si riconosca: che le opere rispondono a razionali ed obiettive necessità aziendali; che esse hanno un elevato rendimento tecnico ed economico e che, malgrado l'onerosità dell'investimento ,permane un favorevole rapporto tra costo ed incremento della produzione. Tale è il caso, ad esempio, dei microdrenaggi intensivi e dei terrazzamenti in particolari ambienti, di alcuni impianti e sistemazioni irrigue ecc.. Le opere stesse saranno ammesse nelle forme tecniche e dimensionali che si riconosceranno razionali e nella entità finanziaria che risulterà congrua in base alla normale revisione istruttoria estimativa.

Il medesimo sistema potrà adottarsi per l'ampliamento e per le nuove costruzioni di abitazioni dei coltivatori diretti, sempre però, con attento riguardo alla entità del fondo e alla validità economica dell'azienda che vi si organizza.

CAPITOLO SESTO

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESAME ISTRUTTORIO DELLE OPERE E DELLE ATTREZZATURE AMMISSIBILI

IMPIANTI COLLETTIVI PER LA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

Soggetti beneficiari

Ai sensi delle disposizioni di legge possono fruire delle agevolazioni (contributo e mutui a tasso ridotto) per la costruzione degli impianti di cui all'art. 11 della legge n. 717:

— cooperative tra produttori;

— consorzi tra dette cooperative;

— Enti di Sviluppo.

Gli Enti di Sviluppo, oltre a promuovere iniziative in nome di cooperative e di consorzi di produttori già costituiti, possono, in casi determinati di riconosciuta necessità, ottenere direttamente le provvidenze di legge.

Nei provvedimenti di concessione sarà prescritto il termine entro il quale dovranno essere trasferite le gestioni agli organismi dei produttori da costituire secondo schemi statutari che saranno parte integrante delle emanande concessioni.

In ogni caso, le domande di sussidio da parte dei predetti soggetti possono essere presentate anche in associazione con imprese industriali e commerciali e società finanziarie; in tali ipotesi, il finanziamento sarà subordinato alle seguenti condizioni:

— che l'impianto non sia alienato né destinato ad usi diversi per un numero di anni da definirsi dalla « Cassa » di volta in volta;

— che la prevalenza dei capitali sociali, determinata dall'apporto complessivo degli enti cooperativi, degli enti di sviluppo, nonché delle società finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 717, non sia inferiore al 55%.

Nei provvedimenti di concessione sarà altresì prescritto l'obbligo per le predette associazioni di trasferire, in caso di necessità, i rispettivi apporti ad analoghi soggetti aventi interessi specifici nella sfera degli impianti.

Documentazione e corredo delle domande

I progetti per gli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli in generale richiedono una attenta e accurata previsione tecnico-economica. Questa esigenza si va sempre più avvertendo, sia per le maggiori dimensioni richieste dagli impianti, sia per le difficoltà e gli oneri in cui sono incorse alcune cooperative in conseguenza di progetti troppo sommari.

Come è naturale, tali conseguenze negative riflettono sia la fase di gestione degli impianti, sia la fase di costruzione, quando le omissioni del progettista determinano richieste di riconoscimento di maggiori spese, non sempre accoglibili senza difficoltà ed incertezze da parte della « Cassa ».

Al riguardo si prescrive che dovranno esigersi progetti redatti in forma integrale, come più avanti sarà precisato, avvertendo che le richieste di varianti e di opere suppletive saranno prese in considerazione solo in casi del tutto eccezionali. Le relative necessità dovranno essere comunque preventivamente segnalate alla « Cassa » per le decisioni di competenza.

Documentazione di ordine tecnico:

— *corografia* in scala 1 ÷ 25.000, sulla quale sarà esattamente indicata l'ubicazione dell'impianto e, con adatta segnatura, i punti di allacciamento alla rete elettrica esistente ed a quella idrica e le eventuali linee di adduzione previste nel progetto.

— *Estratto particellare* e planimetria catastale del suolo prescelto che, in ogni caso, deve risultare di ampiezza proporzionata alle esigenze dello stabilimento.

Al riguardo non sarà mai sufficientemente raccomandato un attento esame delle caratteristiche dell'area prescelta sia in funzione dei requisiti tecnici (edificabilità, regime idraulico, allacciamenti vari) sia di quelli economici (rapporto tra il costo del terreno e degli oneri per attrezzarlo a sede di stabilimento industriale).

Relazione economica ed esauriente illustrazione dell'ambiente produttivo agricolo interessato con sufficienti riferimenti agli ordinamenti colturali delle aziende associate: la finalità dell'iniziativa dovrà essere esami-

nata nel quadro delle prospettive di gestione e di collocamento dei prodotti. Saranno fatti anche cenni ai criteri che hanno guidato nel prevedere l'ubicazione dell'impianto.

Relazione tecnologica nella quale, indicate specificatamente le quantità di prodotto da trattare, saranno illustrati i cicli di lavorazione e dimostrate le scelte fatte per le attrezzature in ordine alle capacità di lavoro orario e stagionale.

Relazione tecnica riguardante la costruzione dei fabbricati nella quale saranno spiegati i criteri di distribuzione degli spazi secondo le conclusioni di cui al precedente punto e quelli propri delle strutture edili.

In particolare ed in ogni caso la relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

— referto geognostico sul suolo edificatorio per la valutazione della capacità portante del medesimo (con allegata rappresentazione della stratigrafia e del metodo di esecuzione delle ricerche) e della presumibile quota delle fondazioni;

— criteri di scelta del sistema di struttura degli edifici e calcolo statico di massima;

— soluzioni adottate per l'approvvigionamento elettrico ed idrico in rapporto ai fabbisogni massimi prevedibili di energia e di acqua richiesti dal ciclo di lavorazione, come risultano da apposito calcolo.

Quando trattasi di reperimento di acque sotterranee, in base agli elementi ed alle osservazioni localmente disponibili, il progettista relazionerà sulla idoneità della falda in rapporto ai consumi dell'impianto ed alla qualità delle acque reperibili. Ove tali elementi non siano disponibili o non diano sufficiente affidamento, l'approvazione del progetto resta subordinata ad accertamenti da disporsi da parte di questa « Cassa ». La spesa per le ricerche idriche sarà soggetto, in tali casi, di apposito provvedimento di concessione che precederà la eventuale emissione del provvedimento principale.

Le previsioni relative a derivazioni idriche da acquedotti pubblici, quando non riguardino i soli fini civili dell'impianto dovranno essere accompa-

gnate da un impegno di concessione dell'Ente pubblico per un quantitativo di acqua sufficiente alle esigenze previste dal progetto.

Analogo impegno di massima dovrà essere presentato anche per l'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL.

Planimetria generale dell'impianto in scala adeguata, dalla quale possano risultare nel loro insieme:

— fabbricati principali, andamento della rete fognature, andamento della rete idrica, andamento della rete elettrica, indicazione delle aree da pavimentare come strade e piazzali, recinzioni, opere accessorie (serbatoi, pozzi, cabina trasformazione, ecc.);

Piano quotato, sezioni e calcolo dei movimenti di terra occorrenti per la sistemazione dell'appezzamneto di terreno, quando questa comporti interventi di una certa onerosità.

Piante e sezioni particolareggiate, in scala da $1 \div 100$ o $1 \div 50$ in numero sufficiente all'agevole identificazione e valutazione delle strutture. I disegni dovranno essere dettagliatamente quotati e le misure riportate si considereranno impegnative. Sulle piante e sulle sezioni saranno rappresentati:

— le posizioni e gli spazi occupati dai macchinari e dalle attrezzature fisse, nelle condizioni che gli stessi assumeranno nel ciclo di lavorazione;

— gli schemi delle fognature interne, dei relativi pozzetti e della distribuzione idrica;

— per l'impianto di adduzione e di distribuzione dell'energia elettrica (anche quando si prevede che lo stesso sarà affidato a ditte specializzate), su piante apposite sarà riportato l'andamento delle linee AT e BT, la posizione dei quadri elettrici, dei punti luce, delle prese di f.m..

Computi metrici delle opere da eseguire. Le descrizioni e le quantità parziali in essi descritte dovranno risultare riscontrabili sui disegni cui si riferiscono. Tale verifica dovrà essere agevolata da opportune notazioni

esplicative (longitudinali, trasversali, quota, ecc.) al lato delle rispettive espressioni parziali o di gruppo.

Non saranno ammessi a sussidio lavori valutati a corpo, oltre il limite di L. 500.000. In ogni caso è prescritta una dettagliata descrizione dell'opera finita.

Elencazione delle forniture. Per quanto si attiene alle forniture in generale, nella ultima parte del compunto estimativo sarà riportata una elencazione completa di esse, con il presumibile costo dei singoli elementi secondo i seguenti gruppi:

— singoli macchinari del ciclo di lavorazione;

— materiali mobili e di scorta;

— impianti fissi ed attrezzature da predisporsi da ditte specializzate (impianti elettrici, idraulici, di generazione di vapore, complessi frigoriferi, eventuali strutture speciali prefabbricate, tubazioni fisse ed altri mezzi per il trasferimento interno dei materiali in lavorazione).

Il costo presumibile delle forniture sarà riferito ad offerte sufficientemente analitiche di ditte fornitrici da allegare a parte precisando che:

— le offerte allegate hanno per la « Cassa » solo valore indicativo, riservandosi l'Istituto, in sede di approvazione, ogni valutazione definitiva riflettente anche le principali caratteristiche di struttura e di funzionalità dei macchinari. In ogni caso nelle offerte di riferimento dovranno essere indicate a parte le spese di trasporto o di assistenza al montaggio;

— per gli impianti fissi da realizzarsi a mezzo di ditte specializzate, le offerte dovranno essere dettagliate, corredate, come già detto, da opportuno schema degli impianti stessi, e, per quanto si attiene al costo, saranno ovviamente considerate comprensive di ogni onere della ditta esecutrice per la messa in esercizio dell'impianto stesso.

Gli oneri riguardanti lavori e concessioni da parte di Enti diversi per gli allacciamenti elettrici, idrici, fognanti, stradali, ferroviari, ecc., dovranno essere documentati da preventivi di spesa.

Documentazione di ordine giuridico-amministrativo.

Atto costitutivo e statuto, corredati da:

— certificato della Cancelleria del Tribunale civile recante gli estremi della omologazione, deposito, trascrizione dell'atto costitutivo;

— ricevuta del deposito presso il Ministero del Lavoro dell'atto costitutivo per la pubblicazione sul B.U.S.A.;

— certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

— decreto prefettizio di iscrizione nel Registro prefettizio delle Cooperative (per le Cooperative e loro Consorzi).

Estratto notarile della deliberazione dell'Organo sociale competente (per le Cooperative dovrà essere l'assemblea dei Soci) che ha stabilito la costruzione dell'impianto e che ha autorizzato il rappresentante legale a chiedere e riscuotere i contributi di legge.

Certificato del Tribunale civile attestante chi è il rappresentante legale in carica della Società, la data della nomina ed il Consiglio che lo ha nominato.

Compromesso di acquisto del suolo da edificare (con estratto catastale di mappa) e con autorizzazione del venditore all'accesso e alla esecuzione di saggi geognostici.

Tre copie dell'elenco nominativo dei Soci, per estratto notarile dal libro sociale. Per le Cooperative e loro Consorzi dovranno essere indicati, per ciascuno dei Soci, il domicilio, la qualifica (proprietario, affittuario, usufruttuario, colono, ecc.) e la superficie destinata alla produzione da trasformare, con la specificazione degli impegni di conferimento di prodotto assunti. Queste ultime indicazioni, qualora non riportate nel libro dei Soci, dovranno essere documentate per estratto notarile dalle domande di adesione.

Certificazione dell'Ispettorato Compartimentale Agrario o Regionale dalla quale risulti che tutti i Soci rivestono la qualifica di « coltivatore diretto », ai fini dell'applicazione della più favorevole misura dei contributi e delle agevolazioni creditizie.

Dichiarazione di impegno a non distogliere i macchinari per un periodo di almeno cinque anni dalla data di accertamento finale, da parte della « Cassa », di avvenuta esecuzione delle opere.

La documentazione di ordine tecnico e giuridico-amministrativo, di cui in precedenza, sarà allegata in triplice copia all'istanza di applicazione delle provvidenze previste dalla legge n. 717 del 26-6-1965 rivolta, in carta semplice, dal Presidente in carica dell'Ente richiedente, alla Cassa per il Mezzogiorno, tramite l'Ispettorato competente che la inoltrerà con le proprie osservazioni e proposte.

Anche eventuali istanze di esecuzione di varianti ai progetti approvati e di perizie suppletive dovranno essere inoltrate alla « Cassa » tramite gli stessi Ispettorati, che esprimeranno il loro parere in proposito.

Tutti gli atti tecnici di progetto dovranno essere datati nonché timbrati e firmati dal progettista o dai progettisti, e dovranno essere vistati dal Presidente della ditta richiedente.

Ogni notizia sui progetti, in corso di istruttoria o approvati, ha carattere riservato e può essere fornita solo al Presidente della ditta richiedente oppure a persona munita di delega scritta da parte del medesimo.

I progetti relativi ad opere edili previste nei territori nei quali è obbligatoria la osservanza delle norme tecniche di cui alla legge n. 1684 del 1962 per le zone sismiche, dovranno essere inoltrati alla « Cassa » con il parere dei competenti Uffici del Genio Civile.

Contributi e agevolazioni finanziarie

Per quanto concerne le misure di contributo applicabili agli impianti in argomento si rimanda all'apposita, precedente tabella, mentre il tasso di interesse per i mutui di cui all'art. 10 e all'art. 11 della legge n. 717, comprensivo delle spese notarili e di istruttoria, è stabilito nella misura del 3%, riducibile al 2,50% per le operazioni a favore dei coltivatori diretti (D.L. 9-8-1966).

La durata di ammortamento dei mutui per gli impianti in argomento sarà compresa tra 10 e 14 anni, a seconda del settore di attività e della natura delle opere e quella del preammortamento sarà da 1 a 3 anni.

Criteri e limiti di sussidiabilità

Iniziative

In via generale non esiste alcuna limitazione sulla natura delle iniziative, avuto riguardo ai prodotti ottenuti dalla trasformazione ed a quelli commercializzati ed in particolare a quelli più deperibili tra di essi. In ogni caso, le previsioni di maggiori ricavi derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei prodotti devono assicurare margini — rispetto alle corrispondenti quotazioni degli stessi prodotti non trattati — largamente ampi ad assicurare la copertura delle spese di gestione e vantaggi, per i produttori, di consistenza tale da ripagare i rischi e l'impegno organizzativo.

Indipendentemente dalla natura dei prodotti e dei processi di trasformazione che possono concepirsi nelle varie situazioni, va altresì riguardata la dimensione degli impianti da progettare. La naturale tendenza a realizzare impianti di dimensioni sempre maggiori e che presuppone organizzazioni di produttori sempre più vaste, è stata incoraggiata dalla « Cassa ».

Tuttavia la varietà delle situazioni che si possono presentare non consente di prestabilire dimensioni minime per gli impianti da realizzare, per cui in via generale può solo vivamente raccomandarsi di escludere, salvo eccezioni, iniziative di ridotto respiro.

Opere

Ad integrazione di quanto è stato precisato in precedenza sulla dimostrazione delle diverse spese necessarie a realizzare l'investimento, resta chiarito ancora quanto appresso:

— Valutazione del costo dei lavori.

Nell'assumere, di intesa con il Ministero dell'Agricoltura, i prezzi unitari per le varie regioni, relativi ai lavori edili, si è tenuto conto anche — salvo eccezioni — per le opere in esame, che l'esecuzione di esse dovrà essere affidata ad imprese qualificate, mediante regolare contratto in cui è costituito il rappresentante dei produttori associati.

Per questo motivo le misure unitarie dei lavori e delle forniture, adottate nelle valutazioni dell'importo ammissibile a sussidio sono comprensive degli oneri dell'impresa, dell'imposta entrata e di un utile medio presunto per l'appaltatore stesso.

La spesa ritenuta sussidiabile per i macchinari, da valutarsi come previsto al precedente paragrafo relativo alla elencazione delle forniture, è comprensiva degli oneri di trasporto e di assistenza al montaggio, che dovranno essere indicati nelle offerte dai fornitori. Per casi di particolare onerosità la « Cassa » si riserva di chiedere elementi di analisi.

Sull'importo delle opere approvate, compreso il costo del terreno, viene riconosciuta per spese generali una aliquota forfettaria del 6%. Detta percentuale massima è da ritenersi di applicazione generale, salvo disposizioni per casi particolari; la stessa viene concessa a copertura degli oneri vari a carico dei produttori associati, compresi gli onorari per la progettazione, direzione lavori, assistenza a collaudo, esecuzione di collaudi statici, spese per normali accertamenti tecnici preventivi sul terreno, spese notarili, di registrazione di atti, ecc.

Aliquote ridotte verranno a seconda i casi determinate per le concessioni riguardanti opere suppletive.

Scorte

Ai sensi dell'art. 10 della Legge è inseribile nel fabbisogno una aliquota di spesa relativa alle scorte e alle materie prime afferente la prima fase di lavorazione, nel limite del 60%.

Pur trattandosi in sostanza di impianti industriali, è da escludere che in questa voce possa comprendersi quanto occorra per il reperimento della materia prima; le scorte riguardano, quindi, gli immobilizzi che per il loro

ripetuto impiego trascendono le occorrenze di un ciclo di lavorazione, e rientrano in una delle seguenti definite categorie:

— attrezzature di comune impiego per laboratori annessi agli stabilimenti, officine, servizi operai;

— ricambi di emergenza, utensileria di comune impiego, materiali di consumo per la messa in moto, una tantum, di particolari meccanismi;

— equipaggiamenti ed attrezzi di lavoro e di sicurezza;

— vuoti e recipienti di normale dotazione per il ritiro dei prodotti conferiti dai produttori o per il collocamento sul mercato dei prodotti finiti con restituzione del contenitore;

— automezzi, nel numero, tipo e capacità di trasporto che assicurino il più conveniente impiego sotto il profilo gestionale e di ammortamento.

La liquidazione del sussidio per il 60% dei materiali acquistati è subordinata all'accertamento della avvenuta fornitura per l'intero quantitativo di scorte previste nel progetto.

Obblighi e facoltà particolari della ditta concessionaria

Accertamento di avvenuta esecuzione delle opere

Ai fini dell'erogazione del contributo dovrà essere accertata, da parte di un tecnico designato dalla « Cassa », l'avvenuta esecuzione delle opere, secondo le quantità di lavoro ed i prezzi unitari risultanti dal progetto in precedenza approvato. Non è riconoscibile, ai fini della liquidazione, alcuna maggiore spesa sostenuta dalle ditte concessionarie, che non sia stata preventivamente approvata dalla «Cassa ».

Per quanto attiene le opere edili, quando le stesse comprendano strutture in cemento armato, all'atto dell'accertamento di cui sopra, le ditte concessionarie dovranno consegnare al tecnico incaricato un certificato di collaudo statico, precedentemente redatto, a loro cura e spese, da un ingegnere civile iscritto all'Albo professionale.

Detto collaudo, dovrà essere effettuato, quando tecnicamente effettuabile, anche nel caso di accertamenti di esecuzione parziale delle opere approvate, se previsti nei provvedimenti di concessione.

La richiesta di accertamento di esecuzione totale o parziale delle opere approvate dovrà essere inoltrata dalla ditta concessionaria al Servizio Bonifiche della « Cassa » corredata, in duplice copia, del computo metrico consuntivo dei lavori, comprensivo dell'indicazione delle singole somme afferenti i macchinari, le attrezzature e le scorte, nonché di eventuali disegni e planimetrie e dell'atto di acquisto, in originale o in copia notarile, del suolo sul quale sono state edificate le opere ammesse a sussidio, dal quale risulterà, oltre ai dati catastali, l'indicazione della spesa sostenuta.

Le fatture originali e quietanzate, senza riserva alcuna, delle forniture di macchinari, attrezzature e scorte, dalle quali dovranno risultare le caratteristiche costruttive e di funzionamento, nonché la matricola di riconoscimento, ove applicabile, ed i prezzi unitari adottati, saranno consegnate al tecnico incaricato dell'accertamento.

Stati di avanzamento

Qualora la ditta concessionaria si sia avvalsa della facoltà di stipulare, con un Istituto di credito convenzionato con la « Cassa », un mutuo per la differenza tra il sussidio concesso e l'importo approvato, è data la facoltà di ottenere, successivamente alla prima erogazione da parte dell'Istituto mutuante entro due mesi dalla data di stipula del contratto — ordinariamente pari al 50% dell'importo mutuato — una seconda erogazione pari al 30% dell'importo stesso, quando siano stati eseguiti lavori per un terzo dell'intero importo approvato. La domanda per l'ottenimento di detta erogazione dovrà essere rivolta alla « Cassa » — Servizio Bonifiche — corredata dal computo metrico consuntivo in duplice copia delle opere realizzate.

La « Cassa » autorizzerà l'erogazione, previa verifica sopraluogo dello stato di avanzamento dei lavori.

Qualora venga richiesto ed assentito un accertamento di esecuzione parziale delle opere, ai fini di una anticipazione sul sussidio concesso, l'accretamento stesso è valido anche ai fini dell'erogazione del secondo rateo

di mutuo, se l'importo delle opere effettuate è superiore al 30% dell'intero importo approvato.

Imprevisti

In aggiunta all'importo delle opere approvate, ivi compreso quello afferente l'acquisto del suolo, in determinati casi, può essere posta a disposizione un somma pari al 5% dell'importo del progetto a titolo di imprevisti.

L'impiego anche parziale di tale somma dovrà di volta in volta essere preventivamente autorizzato dalla « Cassa » in base ad apposita relazione illustrativa.

Ultimazione delle opere e proroghe

Nei provvedimenti di concessione è contemplato un congruo periodo di tempo entro il quale le opere approvate debbono essere portate a termine.

Qualora la ditta concessionaria intenda avvalersi della facoltà di stipulare un mutuo a tasso agevolato, detto periodo decorrerà dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo.

La ditta concessionaria che intenda esercitare tale facoltà dovrà inoltrare domanda all'Istituto mutuante prescelto e per conoscenza alla « Cassa » — Servizio Credito e Finanza — entro 60 giorni dalla data del provvedimento di concessione.

E' data la facoltà alla ditta concessionaria, quando giustificati motivi o cause di forza maggiore impediscano di portare a termine le opere entro la data prescritta, di richiedere alla « Cassa » — Servizio Bonifiche — l'autorizzazione a prorogare tale data.

Diversamente la « Cassa », scaduti i termini, chiederà alla ditta concessionaria la presentazione, entro 60 giorni, della contabilità delle opere, riservandosi ogni provvedimento; in mancanza di adesione procederà alla revoca del provvedimento.

Richiesta di informazioni e visite preventive.

Al fine di consentire ai produttori che intendano assumere iniziative per la valorizzazione dei prodotti con ricorso alle provvidenze della « Cassa »,

di valutare obiettivamente i vari aspetti dell'iniziativa che intendono attuare nonché di conoscere preventivamente gli orientamenti dell'Istituto nei confronti di una possibile approvazione, la « Cassa » — attraverso i propri Uffici — è a disposizione per preventive informazioni, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici ed organizzativi, sia per quanto attiene ai criteri tecnici e di dimensionamento sui quali si manifesti l'opportunità di impostare un progetto.

Destinazione delle opere e manutenzione

E' fatto rigoroso obbligo alle ditte beneficiarie di mantenere inalterata la destinazione delle opere approvate e sussidiate dalla « Cassa », ed è tassativamente vietata la concessione del loro uso, a qualsiasi titolo, a persona od enti diversi dagli intestatari dei provvedimenti di concessione.

Alle ditte concessionarie è fatto obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e dei macchinari ed attrezzature. Di questi ultimi è vietata l'alienazione per un periodo compreso nei cinque anni successivi alla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere ammesse a sussidio.

OPERE INFRASTRUTTURALI COMUNI A PIU' FONDI

Viabilità interpoderale

I piani della viabilità interpoderale costituiranno, di norma, i documenti di base per valutare l'ammissibilità a sussidio dei singoli interventi esecutivi.

I competenti Ispettorati, pertanto, accoglieranno i progetti delle singole opere solo dopo aver constatato che le loro previsioni corrispondono a quelle del piano. Fanno eccezione a tale norma i progetti di strade interpoderali di piccola importanza, come in precedenza definite.

Nel caso che la presentazione dei progetti non risulti conforme all'ordine di priorità indicato dal piano, l'accoglimento di essi può essere deciso, ove risulti obiettivamente fondata la giustificazione che ha determinata la modifica.

Una valutazione da fare in sede preliminare è quella di stabilire se l'ente o l'associazione richiedente offra le necessarie garanzie tecnico-amministrative per una buona conduzione dei lavori.

L'attenzione va, poi, portata ai problemi relativi alla disponibilità dei suoli da occupare per la realizzazione delle opere.

Ove trattisi di suoli privati, sembra opportuno che i proprietari dei terreni interessati dalla strada sottoscrivano, in forma valida, l'impegno per la cessione all'associazione o ente esecutore, a qualsiasi titolo, delle aree necessarie e che nel progetto siano indicate le particelle catastali e la presunta superficie da occupare a carico di ciascuna ditta. Nel caso possa prevedersi qualche opposizione alla cessione dei suoli necessari, nella domanda di sussidio dovrà richiedersi che il provvedimento di concessione contenga anche la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera.

Se è previsto che la strada abbia, invece, sede sulla superficie di una pista esistente, dovrà allegarsi una dichiarazione del Comune che indichi la classifica della pista e contenga l'impegno della cessione della superficie occorrente.

Per il calcolo delle superfici da occupare, nelle sezioni in taglio per la creazione del piano viabile, dovrà tenersi conto anche delle aree necessarie per la realizzazione delle scarpate di adeguato valore.

Dal punto di vista della funzionalità, i percorsi da seguire, come già detto, devono essere caratterizzati dalla creazione del più vasto servizio territoriale possibile.

Questo concetto planimetrico va attuato dal punto di vista dello sviluppo dei tracciati, ma va anche attentamente collegato alla situazione orografica al fine di evitare rilevanti valori delle pendenze.

La pendenza dei profili dovrà essere contenuta entro valori medi del 5-6%, consentendo, in casi particolari, il limite del 10%, per brevissimi tratti.

La larghezza del piano viabile resta fissata in mt. 3,00, quella della massicciata, e in mt. 0,50 per lato quella delle banchine. Potranno, peraltro, essere previste piazzuole di scambio ad equa distanza.

In situazioni di prevedibile notevole traffico, derivante da una intensa attività agricola, potrà essere previsto un piano viabile della larghezza di mt. 4,00 oltre alle banchine e, se il traffico stesso sia prevalentemente dovuto a mezzi gommati, potrà essere ammesso il trattamento bituminoso del manto superficiale.

Le cunette e le opere di deflusso necessarie saranno previste e dimensionate in funzione della situazione idraulica e della natura dei terreni. Potranno, inoltre, essere previsti, i cavalcafossi agli accessi dei singoli fondi.

Le opere d'arte riguardano quelle di contenimento e di difesa del piano viabile, ivi compresi i drenaggi ed i ponti. Ove particolari esigenze di natura strutturale o statica lo comportino o la ubicazione delle opere interessi corsi d'acque pubbliche o territori soggetti a vincoli specifici, i progetti dovranno essere sottoposti, prima della loro presentazione agli Ispettorati e a cura dei richiedenti, ai pareri degli organi previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il costo deve determinarsi mediante l'applicazione obiettiva di congrui prezzi, mentre le progettazioni dovranno essere formulate secondo i criteri della massima economicità, tenuto conto del tipo di viabilità in discorso.

Mentre la « Cassa » non entra nel merito del sistema di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere, un aspetto che intende, invece, richiamare in modo particolare è quello che riguarda la manutenzione.

Poiché è stato rilevato che, quasi sempre, gli impegni presi al riguardo dai concessionari e quelli assunti per trasferimento ad altri Enti si sono dimostrati esclusivamente formali e poiché, in ogni caso, è doverosa la conservazione delle opere, si prescrive, come norma, che tutte le richieste devono essere accompagnate dall'atto relativo alla costituzione del Consorzio per la manutenzione della strada, ai sensi di quanto disposto dalla legge 12-2-1958, n. 126 (con i richiami del D.L. 1-9-1918, n. 1446). Tale organismo, sulla previsione di spesa attinente i lavori di manutenzione, è abilitato ad emettere ruoli di contribuenza a carico dei beneficiari dell'opera in base ad un piano di riparto all'uopo predisposto ed approvato.

La costituzione del Consorzio per la manutenzione delle opere potrà essere omessa:

— quando titolare della concessione sia un Ente di Bonifica o di Sviluppo e dalla documentazione progettuale risulti che da parte degli agricoltori interessati siano stati conferiti all'amministrazione concessionaria, in forma valida, analoghi poteri e funzioni — ivi compresi quelli relativi alla emissione dei ruoli di contribuenza a carico delle proprietà beneficarie, in conformità del relativo piano di riparto — che si sarebbero conferiti al consorzio di manutenzione di cui si omette la costituzione;

— quando titolare della concessione sia un'Amministrazione Comunale e la pratica sia inoltrata col corredo di delibera consiliare, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, mediante la quale viene assunto l'impegno ad effettuare la manutenzione.

In tal caso gli atti di richiesta di accertamento finale di esecuzione dovranno essere corredati di ulteriore delibera, approvata dalla G.P.A., con la quale l'impegno assunto in sede di richiesta sia reso esecutivo mediante l'indicazione dell'importo di spesa iscrivibile annualmente nel bilancio comunale per far fronte agli oneri della manutenzione;

— quando titolare della concessione sia un'Associazione di agricoltori, ma sia previsto che, una volta realizzata la strada, l'Amministrazione Comunale debba sostituirsi a detto organismo per gli interventi manutentori, sarà seguita, sia in fase di richiesta del contributo sia in fase di liquidazione, procedura analoga a quella relativa alle amministrazioni comunli.

Per quanto sopra detto, le pratiche riguardanti le opere di viabilità interpoderale dovranno pervenire alla « Cassa » corredate della seguente documentazione:

a) domanda contenente la eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dell'opera;

b) nel caso che la richiesta sia formulata da un'associazione di agricoltori:

— atto costitutivo e statuto del consorzio per la manutenzione della strada, con allegato il piano di riparto a carico dei proprietari o possessori dei terreni interessati dalla strada, regolarmente approvato dall'assemblea;

oppure:

— delibere dell'Amministrazione Comunale, approvate dalla G.P.A., per l'assunzione degli impegni concernenti la manutenzione;

c) nel caso che la richiesta sia formulata da Ente di Bonifica o da altro analogo organismo:

— conferimento da parte dei proprietari o possessori dei terreni interessati dalla strada all'Ente richiedente dei poteri necessari per la riscossione delle somme previste dal piano di riparto degli oneri della manutenzione;

d) nel caso che la richiesta sia formulata da un'Amministrazione Comunale oppure che questa subentri ad una associazione di agricoltori per la esecuzione delle opere di manutenzione:

— delibere consiliari, come sopra citato e cioé di impegno generico nella fase di approvazione del progetto e di impegno concreto, con la indicazione delle somme da iscrivere nel bilancio annuale del Comune, nella fase dell'accertamento finale di esecuzione e di liquidazione del sussidio;

e) dichiarazione, nel caso di ripristino di pista esistente, della classifica del tronco interessato, rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale l'opera va a realizzarsi;

f) elenco delle aziende agricole che si serviranno della strada ed elenco nominativo delle persone ad esse interessate.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal Sindaco e vistato dall'Ispettorato Agrario competente.

g) documentazione tecnico contabile costituita da:

— corografia scala 1 ÷ 25.000 I.G.M., sulla quale oltre al tronco richiesto, dovrà essere indicata la viabilità, di ogni tipo, esistente;

— relazione illustrativa delle forme e delle caratteristiche della strada;

— planimetria in scala 1 ÷ 2.000 oppure 1 ÷ 4.000;

— profilo longitudinale;

— sezioni trasversali;

— disegni delle opere d'arte;

— computo dei movimenti di materiali con la specificazione del tipo di essi;

— computo metrico estimativo;

— cartografia dei suoli privati da occupare;

— elenco delle ditte e superfici relative interessate dalla occupazione;

— dichiarazione di libera occupazione da parte dei singoli interessati;

h) relazione e proposte dell'Ispettorato competente, con particolare specifica menzione alla conformità del progetto alle previsioni del relativo piano della viabilità interpoderale.

Acquedotti rurali

Si rimanda a quanto già esposto nell'apposito paragrafo del capitolo sulla programmazione concernente gli acquedotti.

OPERE ED ATTREZZATURE AZIENDALI RICHIESTE DA SINGOLE AZIENDE, OPPURE, COLLETTIVAMENTE, DA UNA PLURALITA' DI AZIENDE

Costruzioni rurali

Sotto la denominazione di costruzioni rurali si comprendono, com'è noto, tutte quelle opere edilizie destinate o ad abitazione oppure a dare la sede, in azienda, alle diverse attività produttive agricole.

Per l'ammissibilità a contributo di queste ultime opere, dovrà valutarsi, entro il limite del parametro di costo sotto indicato, la loro rispondenza tecnica ed economica ai fini per i quali vengono proposte, e la loro conformità agli indirizzi produttivi ed organizzativi previsti dalle direttive regionali per la zona in cui l'azienda richiedente ricade.

Particolare cura dovrà essere posta, nel valutare queste opere, a che si realizzi un giusto rapporto tra le loro dimensioni e le prevedibili possibilità produttive dell'azienda. Salvo le eccezioni che saranno di volta in volta indicate nei paragrafi successivi, in via normale non dovrà ammettersi, per esempio, che la stalla sia dimensionata per il ricovero di un numero di capi che superi più del 20-25% quello mantenibile con le sole risorse foraggere di diretta produzione dell'azienda. Analogo ragionamento vale per i fienili, le concimaie, i sili, i magazzini, ecc.

Deve formare, invece, oggetto di attenta considerazione, la formulazione di un giudizio, validamente obiettivo, sulla ammissibilità delle abitazioni, la cui richiesta è tuttora intensa.

Occorre tener conto — a tal riguardo — del criterio che agli investimenti di capitale debbono corrispondere congrui incrementi della produttività dei fattori o sotto forma di aumento delle produzioni o sotto forma di riduzione dei costi produttivi.

Da tale impostazione discendono le seguenti direttive:

— escludere in ogni caso la presa in considerazione delle opere di riattamento e di adattamento delle abitazioni;

— può essere considerata l'ammissibilità di nuove costruzioni o di ampliamenti di abitazioni, entro i limiti del parametro sotto indicato:

a) quando l'azienda ne sia del tutto sprovvista, o quando quelle esistenti siano chiaramente insufficienti a dare ricovero ai lavoratori occorrenti, avuto riguardo, ai fini della determinazione delle quantità ammissibili, alla consistenza economica dell'azienda, valutata sotto il profilo della sua ampiezza e della sua intensità di coltura;

b) quando le analoghe strutture già esistenti non possano in alcun modo essere utilizzate per l'attuazione di nuove e più economiche forme organizzative.

Per quanto riguarda il riattamento, l'adattamento o l'ampliamento di fabbricati destinati ad usi diversi dall'abitazione, accertato che non trattasi di opere di ordinaria manutenzione, si valuterà di volta in volta la convenienza ad ammetterli a sussidio, raffrontando il relativo costo e le rispettive funzionahtà con quelli connessi ad una nuova, eventuale, analoga costruzione.

Nessuna diversa valutazione si propone per quanto riguarda le costruzioni rurali richieste da coltivatori diretti.

Il parametro del costo massimo per questa categoria di opere si indica nel:

— 40% del costo massimo della trasformazione globalmente ammissibile per le aziende medie e grandi, e nel

— 50% per le aziende piccole, come in precedenza definite.

Opere varie

Sotto tale denominazione si intende comprendere quelle opere fondiarie, non esplicitamente indicate nelle precedenti tabelle relative al coordinamento degli incentivi, la cui esecuzione è frequentemente compresa fra le previsioni progettuali.

Esse sono: la viabilità poderale; opere aziendali di approvvigionamento idrico potabile; opere di messa a coltura di nuovi terreni; scassi e scarificature; spietramenti; recinzioni; frangiventi; opere di miglioramento dei pascoli.

Per tali opere si applicano le misure contributive previste nella apposita voce della tabella suddetta, a meno che esse non facciano parte di una serie di opere connesse ad un fine, per esempio gli scassi, le recinzioni, i frangiventi negli impianti arborei, nel quale caso si applica anche per queste la medesima aliquota che si adotta per il fine al quale esse concorrono.

Viabilità poderale

I tracciati ammissibili possono essere destinati a creare adeguati raccordi tra le diverse parti dell'azienda e tra questa e la viabilità interpoderale o pubblica.

La progettazione di queste strade va fatta con criteri di assoluta economia, pur ammettendosi caratteristiche di tracciati, opere di contenimento e di presidio che ne assicurino la piena funzionalià e la stabilità nel tempo.

La larghezza ammissibile della carreggiata non potrà superare i ml. 3; saranno ammissibili piazzuole di scambio nel numero strettamente indispensabile. Nel corpo stradale potranno prevedersi, inoltre, banchine di 0,50 per lato e, ove necessario, le cunette. Per i piani viabili sono ammissibili strutture varie e, in casi particolari, da giustificare di volta in volta, la relativa bitumatura.

Per quanto riguarda la sistemazione di piazzali si raccomanda di contenerne l'ammissione a sussidio entro gli stretti limiti dell'indispensabile, sia per le superfici che per le strutture costruttive.

Il parametro di costo consigliabile per la esecuzione di queste opere è di L. 900 ÷ 1.100 al mq., escluso il costo delle opere d'arte.

Approvvigionamenti idrici potabili aziendali

Possono essere realizzati, com'è noto, mediante la esecuzione delle seguenti opere, tutte ammissibili a sussidio: condotte di allaccio a pubblici

acquedotti, captazione ed adduzione di sorgenti, costruzione di pozzi, costruzione di cisterne di raccolta di acque piovane, ecc.

Non vi sono raccomandazioni particolari per l'ammissibilità di queste opere, tranne quella di indole generale, relativa alla contenutezza dei costi.

Messa a coltura di nuovi terreni

Facendo riferimento al caso più frequente e più complesso, che è quello della messa a coltura di un bosco, essa si realizza attraverso le note operazioni: taglio ed esbosco del soprassuolo, dicioccatura, eventuale spietramento, dissodamento.

Di tali operazioni non sono ammissibili a sussidio: il taglio e l'esbosco perché è da presumere che la vendita del legname ripaghi, almeno, il costo delle operazioni; il dissodamento, cioè l'aratura volta ad approfondire lo stato attivo per le colture erbacee, perché si considera pratica di ordinaria coltura.

Possono invece essere ammessi a sussidio la dicioccatura e lo spietramento.

Dicioccatura

Poiché il costo di tale operazione è di difficile determinazione, sia in sede preventiva che in sede consuntiva sulla base di elementi obiettivi, si stabilisce che essa possa essere ammessa a sussidio in base ad una valutazione a corpo contenuta — di norma e salvo casi eccezionali da documentarsi specificamente — entro il parametro massimo di L. 40.000 ÷ 60.000 ad Ha.

Per ogni singolo caso, comunque, sarà necessario che il funzionario incaricato del sopraluogo preventivo cerchi, in ben delimitate aree di assaggio da formare negli appezzamenti di terreno interessati, opportuni elementi per un ragguaglio di fondata approssimazione al costo realmente ammissibile e che di tale indagine sia fatta esauriente menzione nella relazione di ammissibilità.

Si indicano i parametri massimi ammissibili seguenti:

— 200 ÷ 250 mc. ad Ha. per pietrame calcareo o di analoga consistenza;

— 800 ÷ 1.000 mc. ad Ha. per materiale crostoso o di consistenza friabile.

Ai quantitativi ammessi si applicano i prezzi delle corrispondenti voci di prezziario.

Saranno ammesse a liquidazione le quantità di pietrame che il funzionario incaricato dell'accretamento di esecuzione troverà disposte in cumuli misurabili.

Qualora il richiedente utilizzi il pietrame raccolto per la esecuzione di altre opere fondiarie, di cui contemporaneamente ha chiesto l'ammissione a sussidio ,allo scopo di rendere possibile e tempestiva tale utilizzazione, potrà disporsi, a richiesta, prima dell'accertamento finale, un apposito sopraluogo per effettuare le misurazioni, delle quali si terrà poi conto in sede di liquidazione finale o parziale. In tali casi, il costo ammissibile delle opere, per la cui costruzione si prevede di impiegare il pietrame di risulta dallo spietramento, dovrà essere congruamente ridotto.

I suddetti parametri massimi possono essere superati se i richiedenti ne daranno valide giustificazioni sul piano tecnico e su quello economico.

Si deve far presente, però, la opportunità che la intensità a cui spingere uno spietramento sia stabilita di volta in volta in sede di sopraluogo preventivo, avuto riguardo alla prevista destinazione produttiva del terreno interessato e, in conseguenza, al grado della sopportabilità economica del costo del miglioramento.

Scassi - dissodamenti - scarificature

Non è consentita l'ammissione a sussidio dello scasso del terreno, se non come lavoro preparatorio fondamentale dell'impianto di arboreti.

Analogamente, non può essere considerata l'ammissibilità dei dissodamenti — come in precedenza definiti — che si ritengono lavori di ordinaria coltura.

Possono invece essere ammessi a sussidio lavori di scarificatura, quando essi trovino specifica indicazione per rimuovere le cause di una scarsa fertilità dei terreni derivante da strati di inibenza fisica sottosuperficiali. Nei relativi provvedimenti di concessione dovrà essere prescritta la profondità del lavoro e la distanza tra i passaggi del dente scarificatore e se dovranno effettuarsi passaggi variamente incrociati.

Ove la scarificatura sia proposta come lavoro preliminare per facilitare quello di dicioccatura, nella sopraccennata valutazione di quest'ultima operazione, dovrà intendersi compreso anche il costo della proposta scarificatura.

Recinzioni e frangiventi

Fatto salvo quanto si dirà al riguardo nel paragrafo relativo al miglioramento dei pascoli, le recinzioni possono essere ammesse a sussidio solo quando trattasi di proteggere da offese esterne nuovi impianti arborei. L'ammissione dovrà avvenire contemporaneamente a quella dell'arboreto al quale la recinzione è connessa. Si raccomanda la scelta di strutture della massima semplicità e di costo il più contenuto possibile.

Possono essere ammesse a sussidio maglie aziendali di frangivento quando il grado di ventosità della zona ne renda necessario l'impianto.

Per la scelta delle essenze e per la disposizione delle piante nelle fasce frangivento, valgono le norme tecniche di comune conoscenza.

Nei casi di particolare ventosità, nei quali è necessario proteggere le stesse essenze di frangivento, nelle fasi dell'attecchimento e del primo sviluppo, possono essere ammesse a sussidio protezioni morte: incannucciate, « tapparelle », stuoie, ecc.

Nella nuova delimitazione delle zone d'intervento della « Cassa », le richieste di sussidio per la esecuzione di questo gruppo di opere potranno d'ora in poi provenire con maggiore frequenza da territori montani della Calabria e della Sardegna e da zone marginali delle aree di valorizzazione delle altre regioni. Trattasi di opere che presentano ancora un certo interesse perché concorrono, sia pure in modo non specifico, alla difesa idro-geologica dei territori, nonché al miglioramento ed alla razionalizzazione della utilizzazione di alcune risorse caratteristiche di determinati ambienti.

Com'è noto, il miglioramento dei pascoli si consegue attraverso la esecuzione di un complesso di opere, alcune delle quali aventi strutture costruttive: ricoveri per il personale di custodia; ricoveri, annessi e attrezzature per il bestiame e per conservazione del foraggio; viabilità, approvvigionamenti idrici potabili e irrigui, recinzioni, ecc.; altre a carattere più propriamente agronomico: decespugliamento, dicioccamento, scarificature superficiali, spietramenti, correttivi, concimazione, semina di miscugli, ecc.

Tutte le suddette opere possono essere ammesse a sussidio previo il loro inserimento in organici piani aziendali nei quali risulti una chiara dimostrazione della congruità dei dimensionamenti delle diverse strutture alle previste potenzialità produttive ed organizzative del pascolo, nonché il grado di convenienza economica dell'investimento.

Non devono, per conseguenza, essere accolti progetti esecutivi che non siano previamente inquadrati in organici piani di trasformazione aziendale.

Nessuna particolare raccomandazione si deve richiamare per quanto riguarda la sussidiabilità delle opere sopraelencate per le quali si rimanda ai criteri esposti nei paragrafi relativi a ciascuna di esse.

Solo per le recinzioni è da dire che esse sono ammissibili sia al fine di proteggere il pascolo dagli sconfinamenti dei greggi, sia per attuare un razionale avvicendamento dei pascoli.

Si raccomanda di contenerne i costi entro i limiti più bassi possibili e a tal riguardo una particolare raccomandazione è da fare per le recinzioni con muretti a secco, dei quali, specie da alcune zone, è tuttora viva la ri-

chiesta. Premesso che la convenienza alla loro esecuzione poteva risultare in passato quando il costo della mano d'opera agricola era molto tenue o quando poteva realizzarsi attraverso la capitalizzazione del lavoro dei diretti interessati, si ritiene che i muretti possano essere realizzati quando tra le operazioni connesse e sussidiate vi sia lo spietramento e che non possa essere superato un costo ad ettaro di 40 ÷ 60 mila lire, per la sola formazione di muretti, escluso il costo dello spietramento, che, di norma, non dovrebbe mai superare i 40 ÷ 60 mc. ad Ha.

Per quanto riguarda infine le concimazioni e le semine di miscugli, conserva pieno vigore la norma che per essere ammesso a liquidazione esse devono essere eseguite alla presenza di un funzionario dell'Ufficio concedente e devono essere esibite le relative fatture di acquisto dei materiali.

Sistemazioni dei terreni, collettive ed individuali, in zone asciutte ed irrigue

Le sistemazioni dei terreni costituiscono, ancor più di quanto si sia verificato in passato, un importante capitolo dei miglioramenti fondiari. Esse includono opere e azioni che dovrebbero essere preliminari ad ogni trasformazione fondiaria. Secondo un moderno concetto della sistemazione, si tratta, infatti, attraverso la induzione di adatte modifiche della struttura e di opportuni disciplinamenti dei meccanismi idraulici ed idrologici, di porre il terreno nelle condizioni migliori perché esso possa svolgere le sue funzioni di abitabilità e di nutrizione delle piante.

La casistica degli scopi e dei modi tecnic per consegurli è molto varia ed è ampiamente nota ai progettisti ed agli organi istruttori.

Sono accoglibili tutte le proposte — con esclusione dello spargimento di sostanze ammendanti e di azioni fisiche che possano essere classificate tra quelle di ordinaria coltura — purché razionali tecnicamente, come applicabili al caso cui si riferiscono e giustificabili sul piano della convenienza economica.

Nella passata esperienza in materia si sono dovuti riscontrare molti inconvenienti di natura procedurale, addebitabili, in genere, alla somma-

rietà delle progettazioni, le quali, specie quando si è trattato di modellamenti superficiali sia di terreni in pendio che di quelli piani, non hanno consentito una valutazione, in base ad elementi geometrici, dei volumi e delle distanze degli spostamenti di terreno da effettuare, né hanno permesso i controlli necessari in sede di accertamenti finali esecutivi.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, si prescrive che non possano essere accettati progetti che non riproducano — sulla scorta di rilievi plano-altimetrici — la situazione di partenza nonché quella finale dei luoghi e non consentano un preciso riscontro dei volumi di terra da rimuovere e delle distanze.

Gli importi ammissibili saranno quelli risultanti dall'applicazione ai volumi dei valori unitari di prezziario.

La precisa rispondenza del progetto deve essere attentamente verificata in sede di sopraluogo preventivo di istruttoria.

Un aspetto fondamentale che deve essere sempre attentamente vagliato in questo tipo di investimenti è quello della loro economicità. Nei casi in cui la entità degli importi unitari richiesti e riconosciuti tecnicamente ammissibili susciti perplessità — e ciò si verifica spesso oltre che per i modellamenti superficiali, per le colmate artificiali e per i drenaggi — l'ammissione a sussidio può essere deliberata solo se a cura del richiedente si dimostri la convenienza delle opere, attraverso prudenti previsioni economiche e se l'organo istruttorio riconosca la fondatezza della dimostrazione.

Un caso particolare, poi, è quello dei terrazzamenti che quasi sempre richiedono impegni unitari e complessivi di notevole entità. Per essi si prescrive:

— che la loro ammissibilità a contributo possa essere considerata solo in quegli ambienti, dotati di peculiarità climatiche, in virtù delle quali essi sono idonei a produzioni di particolare pregio: bergamotto, gelsomino, cedro, agrumi, ecc.;

— che gli atti progettuali siano minuziosamente curati e fedelmente rappresentativi;

— che la relazione di progetto contenga una valida dimostrazione della convenienza dell'investimento;

— che l'ammissione delle opere di sistemazione sia compiuta congiuntamente a quelle relative agli investimenti colturali e, analogamente, l'accertamento finale di esecuzione nonché l'ammissione a liquidazione.

Una menzione particolare deve essere fatta per le sistemazioni a fini irrigui dei terreni serviti dalle canalizzazioni consortili dei complessi pubblici.

Tali sistemazioni, com'è noto, si propongono di realizzare nelle aziende condizioni per le quali i valori dei parametri fondamentali dell'irrigazione, assunti a base della canalizzazione pubblica — specie il corpo d'acqua e, per conseguenza, gli orari di consegna — possano trovare la più rispondente applicazione nei campi.

Allo scopo di pervenire quanto più sollecitamente possibile ad un assetto funzionale definitivo dei detti schemi irrigui pubblici, è molto importante che tali sistemazioni siano seguite con la massima celerità. A tale fine deve sollecitarsi la operatività diretta degli enti gestori dei suddetti impianti, principali interessati al rapido conseguimento del predetto assetto funzionale, i quali, possono applicarvi la loro attrezzatura tecnico-amministrativa ed assistenziale e fruire della particolare condizione di favore in cui li pone la legislazione vigente per l'ottenimento, previo il rilascio delle deleghe da parte degli agricoltori interessati, delle agevolazioni contributive e creditizie.

Si interessano, pertanto, i Consorzi, o gli Enti di Bonifica e gli Enti di Sviluppo nelle zone di loro competenza, a promuovere esecuzioni collettive di questo tipo di sistemazioni, rendendosene esecutori mediante l'ottenimento delle necessarie deleghe degli agricoltori, la coordinata progettazione, ed, infine, la efficiente ed economica organizzazione esecutiva.

Si conferma la norma, per tutte queste opere, che, per la loro ammissione a liquidazione, debba essere richiesta, prima dell'accertamento esecutivo finale, la visita di un funzionario dell'organismo concedente.

Provviste d'acqua a scopo irriguo, collettive ed individuali

Tutte le aziende che risultino dominate da canalizzazioni facenti parte di schemi irrigui pubblici già realizzati o la cui ultimazione ed entrata in effettivo esercizio sia prevista entro i 4 anni successivi alla presentazione della domanda, non possono ottenere sussidi per la esecuzione di opere che tendano a costituire autonome provviste d'acqua a scopo irriguo.

Possono fare eccezione a tale regola i lavori volti a razionalizzare opere di presa e di adduzione di sorgenti superficiali aventi regime giuridico privato e di pozzi preesistenti, oppure di acque pubbliche superficiali di cui si abbia regolare concessione per un congruo numero di anni. Potrà, inoltre, derogarsi dalla regola medesima nei casi in cui, sulla base di specifica certificazione dell'ente gestore del pubblico impianto, l'azienda richiedente abbia necessità di disporre di acqua irrigua in periodi stagionali in cui il pubblico impianto non possa renderla disponibile. In tali casi l'ammissibilità a sussidio delle opere potrà essere però deliberata previo rilascio del nulla osta dell'ente gestore del pubblico impianto di irrigazione nel cui ambito l'azienda ricade e previo impegno del richiedente che — una volta costruito e reso funzionante il pubblico impianto — l'azienda partecipi comunque alle spese per la sua costruzione e per il suo esercizio.

Le aziende che non sono interessate da schemi irrigui pubblici possono, invece, ottenere l'ammissibilità a sussidio delle opere stesse, le quali, com'è noto, sono costituite o da manufatti per la derivazione e il trasporto di acque fluenti superficiali, pubbliche o private; oppure da pozzi o da gallerie filtranti; oppure da laghetti collinari.

Per l'ammissibilità di queste opere, dovrà essere allegata agli atti progettuali la certificazione, rilasciata da Consorzio o Ente di Bonifica competente per territorio, che l'azienda non ricada in zona interessata da impianto irriguo pubblico realizzato o previsto — come sopra — entro i successivi quattro anni.

Derivazione e trasporto di acque fluenti superficiali

E' il caso della provvista più semplice e meno onerosa, purché la lunghezza dell'adduzione non sia eccessiva.

Nessuna particolare documentazione occorre per le acque private di cui, però, è necessario che sia determinata la portata media disponibile. Per quelle pubbliche è richiesto che gli atti progettuali siano corredati, in ogni caso, del provvedimento di concessione e del disciplinare di utilizzazione, ed, in mancanza, di una attestazione probatoria del Genio Civile competente.

Pozzi e gallerie filtranti

La esecuzione di gallerie filtranti non presenta aspetti di particolare difficoltà e, pertanto, nella esposizione che segue si fa prevalente riferimento ai pozzi.

Com'è noto, il moltiplicarsi delle iniziative, verificatosi in questi ultimi anni, insieme agli indiscriminati emungimenti hanno prodotto in molte zone meridionali e, specialmente, in quelle di più elevata suscettività ambientale, depauperamenti progressivi delle falde, processi di insalinamento delle medesime nei litorali, inquinamento e l'insorgere di numerose controversie per interferenze reciproche tra impianti.

Tutto ciò induce a considerare l'ammissibilità a sussidio di queste opere con criteri di particolare cautela, onde la concessione delle provvidenze di legge, lungi dal facilitare il prodursi dei lamentati inconvenienti, conduca, invece, ad una situazione più ordinata, nella quale possa attuarsi una utilizzazione dei patrimoni idrici sotterranei delle varie zone, corrispondente alle loro possibilità produttive e, quindi, atta ad assicurarne la conservazione nel tempo.

A tal fine si ritiene che possano essere stabilite le seguenti direttive:

— nei comprensori soggetti a tutela della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Testo Unico sulle Acque (R.D. 11-12-1933, n. 1775), dei quali si riporta in appendice l'elenco aggiornato a tutto il 31-12-1966 (Tav. 4);

1° non ammettere a sussidio le opere proposte — ivi comprese quelle per l'approvvigionamento da pozzi già esistenti — se tra gli atti progettuali non risulti la specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente;

2° non ammettere alla liquidazione del sussidio le opere stesse se la richiesta di accertamento di regolare esecuzione non sia corredata anche dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato da ditte o istituti idonei e autorizzati, comprovante le caratteristiche della ricerca: profondità, diametro, livello statico e dinamico, portata, ecc.;

b) certificato di analisi, rilasciato da laboratorio autorizzato, comprovante la idoneità all'uso irriguo delle acque reperite;

c) autorizzazione alla eduzione delle acque reperite e relativo disciplinare di utilizzazione rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile competente;

d) scheda stratigrafica compilata a cura della ditta esecutrice della ricerca, in conformità del modello riportato in appendice delle presenti norme (Tav. 5).

— nei comprensori non soggetti a tutela della Pubblica Amministrazione: non potranno essere ammesse a liquidazione le opere di ricerca concesse se alla richiesta di accertamento di regolare esecuzione non sia allegata una copia, vistata dal Genio Civile competente, della denuncia dell'acqua reperita, alla cui presentazione il concessionario è obbligato dalla norma di cui all'art. 103 del predetto Testo Unico sulle Acque. Ove rilasciati dal competente Ufficio del Genio Civile, potranno essere richiesti l'autorizzazione all'emungimento e il disciplinare di utilizzazione.

Per l'ammissione alla liquidazione dovranno essere prodotti, anche per questi comprensori, i documenti di cui ai precedenti punti *a*), *b*), e *d*).

Un aspetto di fondamentale importanza, che richiede la più attenta e cauta considerazione da parte dei richiedenti e degli organi istruttori, è la valutazione economica di questo tipo di investimento nella innumerevole casistica di circostanze e condizioni in cui esso può essere realizzato.

Si tratta in sostanza di stabilire il grado di sopportabilità economica che presenta l'ordinamento produttivo, già in atto o previsto, delle aziende al cui sostegno è destinata l'acqua reperita o da reperire.

Tale costo com'è ovvio, non si compone solo degli oneri fissi derivanti dagli investimenti fondiari per la costruzione del pozzo e per l'installazione delle attrezzature per l'eduzione e per l'adduzione dell'acqua, ma anche degli oneri variabili connessi all'esercizio di tutto il complesso.

Una valutazione del genere in sede preventiva, cioè all'atto del decidere sulla ammissibilità delle opere richieste, risulta praticamente impossibile, a meno che non si operi in zone nelle quali, per precedente consolidata conoscenza, risulti che la falda ha un comportamento uniforme e costante, per quanto riguarda la profondità del suo reperimento, la portata emungibile, il livello di risalienza e, quindi, la prevalenza geodetica da superare con l'ausilio di energie artificiali, i caratteri chimici dell'acqua ecc. e che gli ordinamenti produttivi delle aziende agricole già irrigue abbiano raggiunto un assetto definitivo.

Quando non vi siano riferimenti così sicuri e noti, sembra opportuno che sia stabilita una logica successione degli atti concessivi, rinviando ad una seconda concessione — da assentire quando saranno note l'entità e le caratteristiche della ricerca concessa con un primo provvedimento — le attrezzature e gli impianti per l'eduzione, il trasporto e la distribuzione ai campi della risorsa idrica reperita; nonché le altre opere fondiarie e le attrezzature la cui ammissibilità sia subordinata alla positività della ricerca e alla dimensione del reperimento.

Nel caso che, invece, possa farsi una previsione quasi certa della positività della ricerca e delle sue caratteristiche, col medesimo provvedimento potrà essere assentita la concessione della ricerca e delle altre opere richieste.

Nel dispositivo del provvedimento dovrà, però, farsi obbligo alla ditta concessionaria di presentare, a ricerca effettuata, i documenti, in precedenza elencati, relativi all'esito della ricerca stessa e, eventualmente, se la realtà si discosta dalle previsioni, una perizia di variante con la quale le opere e le attrezzature siano rese congrue con la dimensione tecnica e economica della portata reperita.

Nell'un caso e nell'altro, nota la positività dell'esito, potrà essere erogato, a richiesta, il 50% del sussidio relativo alla ricerca.

La ricerca potrà essere dichiarata negativa nei seguenti casi:

— quando, raggiunta la profondità concessa, non si è rinvenuta la falda acquifera;

— quando le caratteristiche chimiche dell'acqua rinvenuta non ne consentono la utilizzazione irrigua;

— quando per esiguità della portata, e, in genere, per la onerosità della eduzione, adduzione e distribuzione in rapporto al valore degli incrementi produttivi che ne derivano, l'impresa sia giudicata non economica.

Per tali casi, si conferma la norma che le opere possano essere ammesse a liquidazione, entro i limiti della profondità concessa e con esclusione del valore delle incamiciature, purchè si possa accertare inequivocabilmente il valore della profondità raggiunta.

In ogni caso e, quindi, anche per le ricerche positive, deve essere consentita, in sede di accertamento esecutivo, la constatazione, libera da ogni intralcio, della profondità raggiunta e dei diametri delle incamiciature adoperate, delle quali ultime, in sede di liquidazione, dovranno essere esibite le relative fatture.

Anche per le ricerche negative, le richieste di accertamento esecutivo devono essere corredate, regolarmente compilata, della scheda stratigrafica di cui al precedente punto *d*).

Il parametro di costo da tenere presente in sede di ammissione a sussidio delle opere di cui trattasi va dalle 150.000 alle 250.000 lire ad ettaro di superficie aziendale, laddove i valori massimi vanno applicati per le piccole aziende, come sopra definite, e per casi di perforazione di terreni difficili.

Laghetti collinari

L'esperienza maturata nella concessione dei sussidi per la esecuzione di queste opere ha dato modo di constatare il frequente insorgere di inconvenienti sia di carattere procedurale che esecutivo.

La maggior parte di tali inconvenienti sono derivati da una eccessiva sommarietà delle progettazioni e delle relative istruttorie, per cui le conse-

guenti realizzazioni non sempre hanno corrisposto alle previsioni originarie e gli esiti stessi talvolta sono stati negativi.

I laghetti collinari costituiscono, indubbiamente e tuttora, uno dei modi più semplici ed economici per realizzare provvise d'acqua a scopo irriguo; ma è assolutamente indispensabile che la loro pratica attuazione avvenga sulla traccia di previsioni progettuali, studiate con la necessaria rigorosa accuratezza in tutti i loro aspetti: idrologici, geologici e geotecnici, e tecnico-costruttivi.

A tal fine si ritiene prescrivere:

— non potranno essere ammessi laghetti di capacità utile inferiore a 15.000 mc.;

— i progetti per la costruzione di laghetti collinari debbono essere redatti e firmati da un Ingegnere se essi sono soggetti al Regolamento per la « progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) » approvato con D.P.R. 1-11-1959, n. 1363;

— i progetti stessi devono essere presentati già muniti del visto del Genio Civile competente e corredati dell'autorizzazione a eseguire le opere e, ove prescritto, del foglio di prescrizioni tecniche rilasciate dai predetti uffici ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 1-11-1959, n. 1363;

— oltre alle rappresentazioni grafiche e ai computi metrici ed estimativi, i progetti devono contenere:

a) una relazione geologica che indichi: con riferimento alla parte del bacino tributario del lago di proprietà del richiedente, se e quali opere di sistemazione debbano essere eseguite ai fini della conservazione geologica dei terreni, della regolazione idraulica dei deflussi idrici, e della attenuazione dei fenomeni di trasporto solido delle acque.

La medesima relazione deve, inoltre, contenere espliciti giudizi, per quanto è possibile dedurli dalla ricognizione a vista della natura geologica dei luoghi, sulle caratteristiche di tenuta della zona d'invaso, sulle caratteristiche geotecniche della zona d'imposta del manufatto di ritenuta e, infine, sulla probabile intensità dei fenomeni d'interrimento;

b) una relazione idrologica che stabilisca, sulla base di fondati elementi, il volume utile dell'acqua invasabile per ogni annata idrologica, nonché su quali dati deve essere basato il calcolo delle dimensioni delle opere di sfioro;

— è fatto obbligo alle ditte richiedenti di provvedere, prima che sia effettuato il sopraluogo preventivo da parte dell'organo periferico delegato all'istruttoria preliminare, di definire esattamente sui luoghi la zona di assise della diga e di mettere in opera cinque testimoni murati, di cui due agli estremi dell'asse longitudinale mediano del piano di coronamento dell'opera di ritenuta e tre, opportunamente disposti nella zona d'invaso, ad indicare il livello massimo raggiungibile dalle acque da invasare;

— gli organi istruttori periferici disporranno a questo punto di tutti gli elementi per sottoporre le richieste alle decisioni della « Cassa », esprimendo le loro considerazioni di merito e proposte e tenendo presente che il parametro di costo ammissibile, per ordinamenti produttivi di media intensità, si aggira sulle 150 ÷ 170 lire per metro cubo utile di acqua invasata;

— dopo il proprio esame di merito, la « Cassa », farà luogo alla concessione delle opere o limitatamente a quelle relative all'invaso, rinviando ad una seconda concessione quelle di adduzione e di distribuzione, oppure comprendendole tutte, ma subordinando la esecuzione di queste ultime ad una propria successiva autorizzazione;

— ad opere d'invaso ultimate, ivi comprese quelle murarie relative all'edificio di sfioro, la ditta concessionaria ne darà comunicazione alla « Cassa » per ottenere la visita di constatazione, a lago vuoto, della capacità dell'invaso; nel caso in cui le esecuzioni risultino, da tali accertamenti, conformi alle previsioni, potrà essere erogato il 50% del contributo ammesso per le opere d'invaso;

— in caso di difformità dalle previsioni stesse e purchè la capacità accertata risulti superiore ai 15.000 mc., il 50% del contributo erogabile verrà, invece, commisurato alla ridotta capacità riscontrata;

— contestualmente o successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto, la ditta dovrà inviare l'autorizzazione ad invasare o ad

esercire il laghetto, rilasciata dal competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi del precitato regolamento, e la « Cassa » procederà alla concessione delle opere di distribuzione o a rilasciare l'autorizzazione ad eseguirle;

— l'accertamento finale di esecuzione dovrà avvenire a lago pieno fino alla soglia di sfioro e ad opere di distribuzione completate. Si avverte che tutte le opere d'invaso e di distribuzione saranno ammesse a liquidazione in proporzione diretta del grado di riempimento del lago, quale risulterà determinato in sede di visita di accertamento esecutivo finale.

Impianti di distribuzione irrigua, collettivi ed individuali. Impianti per aspersione completamente fissi: irrigui e polivalenti.

Un valido giudizio sulla congruità dimensionale ed economica di queste opere può essere emesso, com'è noto, solo in base ad esatte conoscenze sulla entità e sulle caratteristiche tecniche della risorsa idrica da distribuire. Pertanto, conviene sempre rimandare, al momento in cui si disponga di tali conoscenze, la valutazione della loro ammissibilità a sussidio.

Possono essere ammesse a sussidio le opere e le attrezzature relative a tutti i sistemi distributivi che la tecnica moderna consiglia.

Gli impianti per aspersione, costituiti da attrezzature completamente mobili, potranno fruire delle agevolazioni di legge nella misura prevista per le attrezzature di scorta.

Quando le aziende richiedenti ricadono nell'ambito di territori dominati da canalizzazioni pubbliche consortili, i progetti di distribuzione irrigua aziendale devono essere corredati da certificati degli enti gestori delle reti pubbliche, nei quali si chiariscano quali sono le modalità di consegna (corpo d'acqua, turno, orario, oppure altre modalità di esercizio della canalizzazione pubblica) della dotazione idrica assegnata alle aziende) (vedi Tav. VI).

Le previsioni di progetto, in tali casi, devono consentire — e in sede di istruttoria deve essere verificato — che le aziende possano integralmente ed agevolmente utilizzare le dotazioni loro assegnate nel rispetto delle modalità di consegna. Solo così operando, può favorirsi il processo di armonica

connessione tra le reti pubbliche e quelle private, dalla quale poi, in definitiva, dipende la più efficiente funzionalità di tutto il complesso. Il cennato problema appare di semplice soluzione quando lo schema distributivo aziendale è concepito per l'adozione dei metodi di irrigazione per gravità, bastando in tal caso che la capacità di trasporto della canalizzazione superficiale, oppure delle tubazioni sotterranee, sia congruamente dimensionata per distribuire l'intero corpo d'acqua di consegna. Il problema stesso è, invece, di più difficile soluzione quando si preveda l'adozione del metodo d'irrigazione per aspersione. In tali casi gli impianti vanno studiati molto attentamente con particolare, preliminare, riguardo agli aspetti della loro connessione con le caratteristiche di esercizio delle reti pubbliche. Non dovrebbe più accadere, salvo la introduzione di specifici accorgimenti sulla rete pubblica o su quella privata (modifiche di turno, vasche di accumulo, ecc.), di dover esaminare progetti di impianti di distribuzione a pioggia in cui, per esempio, sia prevista la distribuzione di portate unitarie largamente inferiori al corpo d'acqua di consegna e sia preventivato il suo ininterrotto funzionamento lungo l'arco di tempo della stagione irrigua, mentre l'azienda può avere la disponibilità dell'acqua solo per orari limitati ed in corrispondenza del proprio turno.

Occorre, inoltre, tener presente, ancora con riferimento al caso in discorso, che la scelta di una o di altra soluzione sul piano tecnico implica quasi sempre conseguenze di natura economica connesse o al costo dell'impianto o agli oneri del suo esercizio e, per conseguenza, è necessario che la scelta stessa sia operata nella considerazione congiunta di questi aspetti.

Le aziende, ricadenti nell'ambito di schemi irrigui pubblici, che abbiano la possibilità di utilizzare a scopo irriguo risorse idriche di cui abbiano legittimo autonomo possesso, possono ottenere l'ammissibilità a sussidio delle opere di distribuzione aziendale, entro un limite di spesa non superiore a quella che esse sopporterebbero nel caso di derivazione dell'acqua dal pubblico impianto, alla condizione che presentino:

— i titoli di legittimità e di durata futura del possesso;

— una dichiarazione del Consorzio o Ente gestore dell'impianto irriguo pubblico, già eseguito o la cui entrata in funzione è prevista nei suc-

cessivi quattro anni, attestante che le opere proposte non sono in contrasto con quelle pubbliche già in atto o programmate;

— l'impegno a partecipare, comunque, alle spese di costruzione e di esercizio del pubblico impianto.

Un altro problema di notevole rilievo sul quale si richiama l'attenzione dei progettisti e degli organi istruttori è quello che nasce allorché l'entità della risorsa idrica disponibile non è sufficiente ad assicurare l'irrigazione, in una medesima stagione, di tutta la superficie produttiva aziendale e quindi occorre far luogo a parzializzazioni più o meno ampie.

Il problema consiste nello stabilire se convenga estendere la irrigabilità e, quindi, l'impianto di distribuzione, a tutta la superficie, oppure concentrarla solo su quella superficie le cui necessità possono essere coperte dai volumi idrici disponibili.

In linea teorica, com'è noto, dovrà scegliersi quella soluzione che è capace di assicurare il più elevato prezzo di trasformazione dell'acqua. In pratica, anche sulla base di semplici giudizi ad impressione, la scelta è connessa alla esistenza di suscettività ambientali verso indirizzi produttivi di elevato rendimento. In caso positivo, converrà, quasi certamente concentrare la risorsa idrica disponibile e il relativo impianto di distribuzione sulle superfici destinate a tali indirizzi; ove invece ci si trovi di fronte ad ordinamenti produttivi ordinari e tecnicamente immodificabili converrà probabilmente la soluzione della irrigabilità totale.

Sono ammissibili a fruire delle agevolazioni di legge anche gli impianti per aspersione completamente fissi aventi finalità esclusivamente irrigue oppure con finalità polivalenti e cioè: irrigue, per la fertirrigazione e per la distribuzione di antiparassitari. Per questi ultimi tipi di impianti sono ammissibili, anche, opportunamente inserite nella rete distributiva, le specifiche attrezzature tecniche.

I parametri quantitativi o di costo che si indicano per questa categoria di opere sono i seguenti:

— impianti superficiali o sotterranei per metodi di irrigazione a gravità: ml. 200/Ha. di canalette o tubazioni;

— impianti semifissi per aspersione: 400.000 ÷ 500.000 lire/Ha.;

— impianti completamente fissi, irrigui e polivalenti: 750.000 ÷ 850.000 lire/Ha.

Si ricorda che questa categoria di opere e quelle relative alle provviste di acqua irrigua non sono, se considerate isolatamente, capaci di utile funzionamento; pertanto, la loro ammissione a liquidazione può avvenire solo se presentate congiuntamente.

Impianti antigelo

Una considerazione particolarmente attenta merita l'ammissibilità a sussidio di questi impianti, sopratutto a causa delle perplessità che essi suscitano sul piano economico.

Com'è noto, essi hanno lo scopo di proteggere alcune colture dai danni delle gelate a mezzo della induzione di modifiche nell'andamento delle temperature degli strati a contatto con la vegetazione. Ciò si può ottenere o a mezzo di sottili nebulazioni di acqua o a mezzo della attivazione di movimenti convettivi degli strati d'aria, tali da impedire che gli abbassamenti termici raggiungano valori vicino allo 0°.

Con un sistema o con l'altro, l'importo degli investimenti unitari raggiunge limiti che si aggirano intorno a 1.100 ÷ 1.300 mila lire per Ha. Con una differenza in più, cioè, di circa 400 mila, nei confronti degli impianti irrigui e polivalenti completamente fissi.

Per conseguenza, l'ammissibilità di tali impianti potrà essere deliberata, ove possa stabilirsi un confronto tra i costi di esercizio dell'impianto, ragguagliato ad anno, e il valore del danno che si evita, anche esso ragguagliato ad anno, partendo da elementi derivanti da una osservazione sufficientemente lunga, attraverso la quale possa stabilirsi la frequenza della eventualità dannosa e la variabilità della sua intensità. Tutto quanto sopra si prescrive sia chiaramente esposto in sede di relazione al progetto esecutivo.

In tale sede medesima, dovranno, inoltre, fornirsi elementi conoscitivi riguardanti le capacità di assorbimento e di smaltimento delle acque da parte

del terreno. Ove questo presenti caratteristiche di compattezza tali da far temere che le piantagioni abbiano a soffrire per asfissia radicale conseguente agli invitabili eccessi di umidità che si producono durante il funzionamento degli impianti, questi non dovranno essere sussidati.

Dovranno, inoltre, essere prodotti, ove necessario, i documenti riguardanti la entità delle acque disponibili e la legittimità del loro possesso.

Complessi zootecnici - Stalle sociali - Centri di allevamento

Sono, com'è noto, costituiti da complessi edilizi e da attrezzature specifiche, nei quali l'esercizio degli allevamenti viene attuato secondo le più moderne tecnologie. Le finalità alle quali si tende sono, da una parte l'ottenimento dal bestiame delle più elevate rese possibili, attraverso la creazione di ambienti di stabulazione e lo svolgimento delle pratiche di accudimento alimentare, igienico, sanitario, quanto più aderente alla naturale fisiologia delle produzioni; dall'altra parte la massima riduzione dei costi, attraverso una opportuna disposizione dei diversi servizi e la loro spinta meccanizzazione.

Le forme e le disposizioni tecniche edilizie e delle attrezzature, a mezzo delle quali le suddette finalità possono essere conseguite, sono le più varie e, peraltro, in continua evoluzione.

E' opportuno chiarire il significato che si intende attribuire alle denominazioni riportate nel titolo del presente paragrafo.

Complessi zootecnici. — Sono costituiti dalle strutture edilizie e dalle attrezzature con le quali la singola azienda agricola privata attua, con organizzazione centralizzata, l'allevamento e la utilizzazione del proprio bestiame.

Per la forma delle strutture, per la loro reciproca disposizione in rapporto ai servizi cui sono destinate e per la meccaniccazione di questi ultimi, tali complessi, in genere, conseguono le finalità in precedenza accennate.

Ci si potrà trovare di fronte ai seguenti due casi:

— l'azienda non aveva in precedenza strutture destinate all'allevamento del bestiame. In tal caso non sussistono problemi di ammissibilità, tran-

ne quello della contenutezza dei costi e quello della congruità del dimensionamento del complesso, che deve esser proporzionato al carico di peso vivo mantenibile dell'azienda — calcolato sulla base del suo ordinamento colturale in atto o prevedibile — aumentato del carico corrispondente alle quantità di mangimi necessarie ad integrare qualitativamente le razioni e, cioè, di circa il 20 ÷ 25% delle U.F. producibili in azienda;

— l'azienda già disponeva di strutture edilizie in precedenza destinate all'allevamento del bestiame. E' chiaro che l'imprenditore, attraverso la costruzione del complesso zootecnico, si propone di conseguire o una nuova forma della organizzazione aziendale, resa necessaria da intervenute modifiche dei rapporti tra impresa e lavoro, o una razionalizzazione della tecnica dell'allevamento congiuntamente a una riduzione dei costi produttivi.

In tal caso, agli oneri derivanti dall'impianto del nuovo complesso occorre aggiungere quelli connessi alla inutilizzazione parziale o totale di capitali fondiari preesistenti. Pertanto, sarà necessario che, in sede di relazione, il progettista produca la dimostrazione della convenienza economica del nuovo investimento, con specifico riferimento, anche, alla predetta inutilizzazione di capitali preesistenti, mentre l'attenzione istruttoria sarà rivolta alla contenutezza dei costi costruttivi, alla congruità del dimensionamento e alla fondatezza dei predetti calcoli economici.

Le stalle sociali. — Presentano aspetti tecnici del tutto analoghi ai precedenti complessi zootecnici, dai quali si diversificano perché l'impresa è costituita da una associazione di agricoltori, costituitasi in cooperativa o in altra forma societaria, e i terreni nei quali si producono i foraggi sono ubicati nelle singole aziende che si associano e, quindi, territorialmente sparsi.

Per la molteplicità e la complessità degli aspetti che l'istruttore deve esaminare — non escluso quello, molto importante, della valutazione degli effetti che l'affidamento, parziale o totale, alla stalla sociale dell'esercizio della branca produttiva zootecnica, in precedenza interna alle aziende, può indurre nei loro ordinamenti — l'esame istruttorio delle iniziative in discorso è sempre molto impegnativo e deve essere condotto con particolare diligenza ed attenzione, nell'interesse del loro buon esito.

I centri di allevamento. — Perseguono fini diversi da quelli propri alle iniziative in precedenza esaminate, sia per la loro natura che, talvolta, per la loro complessità.

Può considerarsi l'ammissibilità a sussidio solo dei centri di allevamento promossi da aziende agricole associate in cooperative o in qualsiasi altra forma. La loro ammissione, in ogni caso, è da valutare nel quadro dei piani di trasformazione aziendale ed il loro dimensionamento deve essere basato sulle esclusive necessità delle aziende associate.

In via generale, il fine dei centri di allevamento, riferiti a specie e razze di bestiame qualificato, è quello di allevare e produrre soggetti di elevato pregio genetico e funzionale da porre a disposizione, a giusto titolo, degli agricoltori soci e, soddisfatte le necessità di questi, di agricoltori terzi.

A tali fini possono, a seconda dei casi, aggiungersene altri collaterali che tendono al miglioramento dei processi produttivi zootecnici e ad attivare, razionalizzandoli, quelli di commercializzazione. In relazione a tali scopi possono essere previsti complessi di notevoli dimensioni, variamente articolati e dislocati, che possono comprendere ricoveri e attrezzature per bestiame in produzione, ricoveri e attrezzature per bestiame in fase di parto o di svezzamento precoce; ricoveri e attrezzature per il mantenimento di bestiame di elevato pregio, impianti per la produzione di mangimi, nonché per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici di tutto il centro di allevamento.

I centri stessi possono essere ammessi alle agevolazioni di legge, anche se sia previsto che l'approvvigionamento alimentare debba derivare anche dal mercato.

La regola di rapportare la dimensione delle strutture ed attrezzature zootecniche al carico di peso vivo mantenibile in azienda aumentato del 20-25%, può essere derogata anche nel caso che gli agricoltori o loro società intendano attuare nelle rispettive aziende particolari tecniche produttive, quali quelle del baby-beef, del pollo da carne o da uova, ecc.

Il parametro di costo massimo ammissibile, riferito alle strutture ed alle attrezzature della sola stalla, per capo grosso del peso vivo medio di 5 ÷ 6 q.li, si indica in L. 250 ÷ 350 mila.

Impianti arborei, collettivi ed individuali

Sono ammissibili a contributo gli impianti arborei relativi a tutte le specie fruttifere, con le eccezioni che saranno indicate. Per l'ammissibilità dovranno risultare soddisfatte le seguenti condizioni:

— che l'impianto sia in coltura specializzata, potendosi ammettere solo consociazioni varietali della medesima specie. Potrà derogarsi da tale regola nelle zone di antica olivicoltura, nelle quali la larghezza dei sesti degli oliveti consenta il razionale inserimento, con sicuro successo, di filari di altre specie. Tale condizione, peraltro, dovrà essere di volta in volta certificata, con precisa indicazione della larghezza del sesto dell'oliveto, in sede di relazione di sopraluogo preventivo;

— che le specie e le relative varietà risultino adatte agli ambienti ecologici nei quali devono essere impiantate, nonché corrispondenti agli indirizzi commerciali già affermati o in via di sviluppo.

Potranno essere ammessi a contributo gli impianti di vigneti solo per le uve da vino nelle zone delimitate e classificate, a mezzo dei decreti previsti dal D.P.R. 12-7-1963, n. 930, ai fini della tutela delle « denominazioni di origine ».

Anche gli oliveti, in tutte le forme di allevamento, tecnicamente ammissibili, potranno essere considerati, purché in coltura specializzata.

Infine, per la ricostituzione e per la riconversione varietale di vecchi agrumeti può essere concesso, a scelta, o il sussidio commisurato all'aliquota di legge degli importi ammessi, oppure un sussidio a corpo di L. 2.500 o di L. 4.000, rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora, in sostituzione di altra distrutta.

I provvedimenti concessivi dovranno contenere in ogni caso le prescrizioni tecniche ritenute necessarie con particolare riferimento alla varietà, al sesto, alla forma di allevamento.

Le richieste di accertamento esecutivo potranno essere inoltrate dai beneficiari non prima di due annate di vegetazione delle piante poste a dimora e, comunque, nel momento in cui lo sviluppo dell'impianto, possa consentire un sicuro giudizio del suo definitivo insediamento. Potranno essere erogati,

ad avvenuta ultimazione degli impianti, acconti in misura non superiore al 50% del sussidio concesso per lo specifico titolo.

Ove in sede di accertamento finale di esecuzione si riscontri nell'impianto una percentuale di fallanze superiore al 5%, la liquidazione del sussidio, relativo all'impianto stesso, sarà ridotto di una aliquota pari a quella delle fallanze.

Rimboschimenti e colture da legno

Si intendono qui per rimboschimento, le piantagioni eseguite con qualsiasi essenza e tecnica colturale, in terreni con pendenza media superiore al 15%, per le quali possa ammettersi, a fianco della privata utilità, un fine pubblico di conservazione del suolo.

Si intendono, invece, per colture da legno tutte le altre analoghe iniziative nelle quali sia prevalente la finalità privatistica.

Entrambi i tipi di impianti possono essere ammessi a contributo con le percentuali riportate per ciascuno di essi al punto n. 8 della precedente tabella delle aliquote.

Tanto per i rimboschimenti che per le colture da legno i relativi progetti, anche quando facenti parte di più ampi interventi di trasformazione aziendale, dovranno sempre costituire autonomi elaborati da presentare, separamete, ai medesimi uffici autorizzati ad accettare i progetti degli altri interventi di trasformazione: le domande e gli elaborati avanzati agli Ispettorati Compartimentali Agrari, saranno da questi trasmessi per l'istruttoria agli Ispettorati Forestali competenti per territorio.

Potranno essere comprese nei progetti ed ammesse a sussidio, oltre alle opere di impianto, di risarcimento e colturali necessarie per assicurare la piena efficienza della iniziativa, anche quelle di recinzione, di minore viabilità aziendale e di prevenzione incendi necessarie per una corretta attività forestale.

L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato delle Foreste competente.

La liquidazione finale del contributo — a mente dell'art. 10 del D.P.R. 22-4-67, n. 446 — potrà effettuarsi, a richiesta del concessionario, anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 91, ultimo comma, del R.D. 30-12-1923, n. 3267, purchè, dalla competente autorità forestale, sia accertato l'avvenuto attecchimento dell'impianto.

L'ammontare del contributo da liquidare sarà definitivamente stabilito in rapporto all'esito dell'impianto, come constatato in sede di accertamento finale di regolare esecuzione: nel provvedimento di concessione, su proposta dell'Ispettorato Forestale che istruisce il progetto, sono fissate le percentuali minime di attecchimento al di sotto delle quali sarà praticata una proporzionale riduzione all'importo della liquidazione finale del contributo concesso.

In corso d'opera, a mente dell'art. 80 del citato R.D. n. 1126, potrà essere accordata, senza pregiudizio delle eventuali detrazioni finali di cui sopra, un acconto sulla liquidazione finale in misura non superiore ai due terzi del totale contributo concesso, in corrispondenza di lotti finiti di lavori e dopo almeno un anno dal loro impianto. La liquidazione è subordinata all'attestazione, da parte del competente Ispettorato Forestale, della data di inizio e della validità tecnica dei lavori.

Impianti aziendali di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici

La opportunità, sempre più affermatasi in questi ultimi anni, di favorire il sorgere, nelle varie zone, di impianti a base collettiva e di dimensioni che possano consentire, oltre ad una gestione a costi largamente competitivi, la messa in atto di processi di lavorazione di elevata qualificazione tecnologica e, sopratutto, di solide ed efficienti organizzazioni di vendita, consiglia di riguardare l'ammissibilità a sussidio degli impianti aziendali con criteri di particolare rigore.

A tal fine si prescrive che la loro ammissibilità possa essere favorevolmente considerata solo dopo che, in via preliminare, si sia accertato che l'impianto non interferisce in alcun modo nella attività di impianti analoghi

a base collettiva già in funzione o la cui attivazione sia prevista nei quattro anni successivi alla presentazione della domanda.

Nelle relazioni istruttorie, con le quali si accompagnano i progetti da trasmettere alla « Cassa », dovrà essere fatta esplicita menzione delle conclusioni della indagine predisposta in relazione al coordinamento dell'impianto che si propone con gli altri analoghi esistenti o programmati a base collettiva e dovrà essere espresso un preciso parere sulla accoglibilità della richiesta.

La « Cassa » integrerà la precedente indagine con eventuali propri elementi e assumerà le determinazioni di propria competenza.

Risolto il problema della ammissibilità in rapporto al coordinamento della iniziativa, si farà luogo alla istruttoria tecnico-estimativa dei progetti. Al riguardo si ritiene opportuno precisare:

Oleifici: possono essere ammessi a sussidio se il richiedente dimostri di dover lavorare una produzione media annua, proveniente dalla propria azienda, di almeno 3.000 q.li di olive. Poiché non è ammessa la lavorazione per conto terzi, egli dovrà dimostrare di non essere in possesso della licenza di frantoiano.

I progetti devono prevedere attrezzature per la conservazione del prodotto di capacità congrua alla produzione ed alle consuetudini commerciali.

Il parametro indicativo di costo ammissibile, riferito al macchinario ed ed alla installazione delle relative apparecchiature per la frangitura, pressatura e separazione, va dalle 3.500 alle 4.000 lire per quintale di capacità lavorativa.

Cantine: ne può essere considerata l'ammissibilità se il richiedente dimostra di avere dai propri vigneti una produzione media annua di almeno 1.500 ettolitri di vino.

Il parametro di costo, comprensivo, questo, di ogni onere, si indica in L. 7 ÷ 8.000 per ogni ettolitro di capacità lavorativa.

Possono essere ammessi a sussidio, purché tecnicamente razionali e congruamente dimensionati, gli altri impianti aziendali che possano essere fatti rientrare in questa categoria.

Centri di meccanizzazione

Sono costituiti da complessi edilizi e da un insieme di attrezzture e di macchinari i quali vengono posti a disposizione delle aziende agricole per la esecuzione delle loro operazioni di trasformazione fondiara e di coltura.

Potrà essere considerata l'ammissibilità a sussidio solo dei Centri di meccanizzazione promossi da aziende associate in cooperativa o in qualsiasi altra forma. La loro ammissione, in ogni caso, è da valutare nel quadro dei piani di trasformazione aziendale e il relativo dimensionamento deve basarsi sulle esclusive necessità delle aziende associate.

Per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie si precisa che le strutture edilizie godranno di quelle stabilite per le costruzioni rurali in generale; mentre i macchinari e le attrezzature mobili godranno di quelle proprie delle scorte.

Linee ed attrezzature elettriche aziendali

Con le agevolazioni previste per le opere aziendali, può essere considerata la costruzione di elettrodotti di miglioramento fondiario consistenti in allacciamenti pluriaziendali di limitata entità, corrispondenti, di massima, allo schema di M.T. con trasformatori monoaziendali, oppure allo schema di B.T. con non più di due uscite dal trasformatore comune. Può essere, inoltre, considerata l'ammissibilità di opere concernenti la trasformazione di linee di B.T. monofasi in trifasi, gli allacci elettrici interni alle aziende e la installazone delle apparecchiature necessarie a dare completa funzionalità agli impianti.

Le agevolazioni stesse possono essere concesse anche quando è previsto che le aziende agricole destinino l'energia elettrica ai soli usi di illuminazione e di attivazione di apparecchi elettrodomestici.

Quando nelle immediate vicinanze manchi un pubblico elettrodotto, previo confronto col costo di costruzione di una linea elettrica, può essere considerata la sussidiabilità di gruppi elettrogeni e di aereogeneratori di elettricità.

Serre e altre strutture analoghe

Per l'ammissione a sussidio delle serre o di complessi serricoli, occorre in primo luogo accertare che le attività cui essi danno luogo vengano a costituire un settore produttivo connesso oppure collaterale ad altri già in atto o previsti nella medesima azienda agricola. In altri termini, è necessario che esista e funzioni un'azienda agricola, nell'ambito della quale la serra o assume una funzione di sostegno degli ordinamenti colturali di pieno campo (precolture) o dà luogo a produzioni a sé stanti (orticoltura, floricoltura da serra). E' esclusa l'accoglibilità di richieste provenienti da titolari di imprese a prevalente carattere commerciale.

Sono ammissibili strutture di sostegno delle coperture formate da profilati di acciaio e materie di copertura costituite da vetro oppure da sostanze plastiche in lastre o in films. Sono pure ammissibili tutte le apparecchiature di regolazione delle aperture per il condizionamento della temperatura e della umidità dell'aria, per la irrigazione, la sterilizzazione del terreno e per la disposizione delle colture.

La superficie coperta massima ammissibile è di 30.000 mq. per aziende di adeguata ampiezza economica e con imprenditori dotati di adeguata preparazione tecnico-commerciale nello specifico settore.

Dal punto di vista tecnico, non si hanno da proporre particolari raccomandazioni, visto anche il crescente interesse, per queste opere, dell'industria, la quale è in grado di produrre serre razionali e ben adattate ai vari ambienti climatici meridionali, e, certamente, con costi decrescenti.

Le agevolazioni concedibili sono costituite, com'è noto, da un sussidio commisurabile al 25% degli importi ammessi e da un mutuo a tasso agevolato nella misura del 60% dei medesimi importi.

Scorte

Ai sensi di quanto dispone l'art. 10 della legge n. 717, la sussidiabilità dei capitali di scorta può essere ammessa, non in qualsivoglia caso, ma solo allorquando esista un piano di trasformazione aziendale tra le cui previsioni

sino contemporaneamente incluse l'acquisizione delle scorte e la esecuzione di opere fondiarie.

Debbono pertanto intendersi escluse dai benefici previsti per le opere di miglioramento fondiario le dotazioni strumentali di scorta, il cui acquisto si ricolleghi non ad un piano di trasformazione ancora da realizzarsi, ma a necessità o convenienze che si manifestano nelle aziende agricole, isolatamente o in modo distinto dalle opere di trasformazione vera e propria. Tali esigenze, peraltro, sono assistite da altre agevolazioni, vigenti nel quadro generale delle provvidenze esistenti a favore dell'agricoltura e affidate, sul piano operativo, alla competenza della amministrazione ordinaria.

Non possono, inoltre, ricadere sotto la disciplina del ripetuto art. 10 dotazioni di capitoli di scorta il cui acquisto sia da riferire a trasformazioni poste in essere con opere ammesse a sussidio prima dell'entrata in vigore della legge n. 717.

Ciò premesso, si chiarisce la regola, posta dalla legge n. 717,, per la sussidiabilità delle suddette dotazioni.

Può essere ammesso a sussidio — con aliquote fino al 45% — il 60% della spesa riconosciuta ammissibile per dotare le aziende di scorte adeguate alle loro caratteristiche e dimensioni.

Per una corretta applicazione di tale regola occorre, dunque, che nel piano di trasformazione aziendale nella relazione al porgetto, sia determinata, ocn riferimento al tipo di scorta che si richiede, la quantità occorrente a saturare le necessità aziendali (per es.: carico di bestiame mantenibile, trattori, falciatrici, seminatrici occorrenti, ecc.), sia dedotta la quantità già in possesso e la quantità rimanente può essere riconosciuta ammissibile come massimo; l'aliquota di contributo — 45% — si applica sul 60% di tale quantità o su quantità minore, nel caso che la richiesta sia contenuta.

Poiché aritmeticamente si perviene allo stesso risultato e poiché in sede di accertamento finale di esecuzione dovrà riscontrarsi presente in azienda la intera quantità di scorte di cui si è sussidiato il 60%, sarà opportuno che nei provvedimenti di concessione si esponga la intera quantità che il conces-

sionario è obbligato ad acquistare e che sull'importo relativo si applichi la aliquota del 27%.

Su tale calcolo e sui relativi elementi di base dovranni farsi, in sede di istruttoria, gli opportuni accertamenti e giudizi.

Quanto sopra in via generale: in particolare per il bestiame, si è ritenuto opportuno, in questa fase iniziale di applicazione della legge, di limitarne la sussidiabilità — con l'aliquota del 27% — ad una quantità di bestiame corrispondente alla metà di quella « riconosciuta ammissibile come massimo » in base alla regola in precedenza esposta.

Possono essere considerate per l'ammissibilità a sussidio:

— il bestiame;

— le attrezzature mobili per la meccanizzazione delle operazioni e lavorazioni agricole.

Bestiame

Attraverso la conferma di gran parte delle norme procedurali e organizzative già vigenti, la sussidiabilità degli acquisti è stata mantenuta nella prospettiva della costituzione e del funzionamento dei nuclei di selezione.

Possono essere considerate le seguenti specie: bovini, bufalini, ovini.

Per i bovini e bufalini può preventivarsi l'acquisto di giovenche gravide, coperte dopo il 18° mese di età e, solo eccezionalmente, manzette, purché di età non inferiore a 12 mesi; per gli ovini, l'acquisto di agnelle.

In ogni caso è ammissibile l'acquisto di riproduttori maschi sia per la monta privata, quando vi sia proporzione con il numero dei soggetti in allevamento, sia per migliorare l'efficienza delle stazioni di monta pubbliche.

I soggetti da acquistare dovranno appartenere alle razze previste dagli indirizzi zootecnici stabiliti dagli organi competenti per le varie provincie.

Essi dovranno provenire da allevamenti esistenti in loco o in zone tipiche nazionali e estere.

I soggetti bovini dovranno risultare iscritti ai Libri Genealogici mentre i bufalini e gli ovini dovrauno provenire da nuclei di selezione ufficialmente riconosciuti e sotto regolare controllo degli organi competenti.

Ogni capo dovrà essere munito di certificato sanitario attestante che esso non abbia in atto affezioni di T.B.C., di brucellosi e di altre eventuali malattie infettive o diffusive, di cui sia richiesto il controllo da parte delle autorità sanitarie. Tale certificato, insieme alla copia di quello di iscrizione al Libro Genealogico oppure di appartenenza ai nuclei di selezione, sarà allegato alla domanda per l'ottenimento degli accertamenti finali di esecuzione.

Il bestiame acquistato dovrà essere mantenuto nella stalla del concessionario per un periodo non inferiore a 5 anni. Potrà essere consentita l'alienazione anticipata solo nei casi di assoluta e riconosciuta necessità.

Ove trattasi di casi urgenti, la certificazione della alienazione e dei relativi motivi potrà essere richiesta ai veterinari comunali; se invece si tratta di sopravvenuta inidoneità produttiva, dovrà essere richiesta al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la constatazione della suddetta inidoneità e l'autorizzazione alla alienazione.

Tali documenti dovranno, di volta in volta, essere inviati alla « Cassa » che si riserva, ove lo ritenga, di effettuare i propri controlli.

I concessionari sono altresì tenuti ad allevare le femmine nate dal bestiame acquistato fino al completamento del carico mantenibile in azienda. Ove si constati la inadempienza a tale obbligo, oppure una diminuzione del numero dei capi sussidiati che non possa essere giustificata, per ciascuno dei capi mancanti, dalla immediata presentazione dei certificati di cui sopra, si procederà al recupero dell'intero sussidio concesso per l'acquisto di tutti i capi.

Nei confronti del bestiame sussidiato, i concessionari sono inoltre tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi:

— di iscriverli nei Libri Genealogici, se questi sono stati istituiti nelle zone di permanenza del bestiame stesso e se di questo sia riconosciuta la necessaria idoneità;

— di sottoporlo ai controlli funzionali la cui esecuzione sia stata organizzata nei luoghi di permanenza, sia in funzione dei libri genealogici suddetti, sia come attività connessa a nuclei di selezione eventualmente istituiti;

— di sottoporre il bestiame a tutte le pratiche di profilassi zootecnica previste dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti.

Per necessità di semplificazione procedurale, si ritiene opportuno che le proposte per l'acquisto di bestiame — appositamente giustificato, questo, in sede di piano di trasformazione presentato in precedenza oppure contemporaneamente alla domanda di acquisto — formino in ogni caso elaborati a sé stanti ed autonomi.

Le domande vanno indirizzate, pertanto, a seconda della competenza operativa nella zona in cui le aziende ricadano, agli Ispettorati Agrari Regionali o Compartimentali o a quelli Regionali delle Foreste.

Le domande dovranno essere corredate:

a) di una relazione che può essere costituita dal capitolo del piano di trasformazione aziendale dedicato alla giustificazione dell'acquisto del bestiame. In ogni caso tale relazione dovrà chiarire la opportunità della iniziativa in rapporto agli aspetti tecnici ed economici e alle possibilità offerte dall'azienda richiedente nascenti da ordinamenti produttivi conseguenti a trasformazioni fondiarie già realizzate o da realizzare con i fondi della legge n. 717.

Dovranno chiarirsi i sistemi di conduzione della stalla; determinarsi il carico unitario di peso vivo mantenibile e precisarsi, per ciascuna specie, quello già in possesso. Dovrà, infine, farsi un cenno sull'entità e sullo stato dei ricoveri e delle connesse attrezzature zootecniche esistenti e di cui sia prevista la costruzione;

b) un preventivo di spesa con specificato il numero dei capi da acquistare per specie, razza, sesso ed età e con la indicazione del presunto costo;

c) una dichiarazione contenente l'obbligo di mantenere in azienda almeno per cinque anni consecutivi il bestiame acquistato, nonché a destinare all'allevamento, fino al raggiungimento del carico mantenibile in azienda, le femmine nate dal medesimo ad eccezione di quelle che siano dichiarate non idonee dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta in triplice copia.

Effettuati i sopraluoghi preventivi nelle aziende richiedenti per gli accertamenti di rito, le richieste stesse saranno valutate, per la loro ammissibilità, dagli Ispettorati Compartimentali o Regionali territorialmente competenti.

Quelle che prevedono l'acquisto di un numero di capi superiore a 20 capi bovini o bufalini e a 100 capi ovini rientrano nella competenza istruttoria e di concessione della « Cassa ». Esse saranno inviate come proposte con gli elenchi mensili. Quelle che contemplano acquisti fino a 20 capi bovini o bufalini e a 100 capi ovini rientrano nella competenza degli Ispettorati e saranno incluse i nappositi elenchi di concessione da inviare alla « Cassa » per l'impegno. Per queste ultime, secondo la prassi già in uso, il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo dopo la comunicazione di avvenuto impegno da parte della « Cassa ».

I provvedimenti di concessione, emessi dalla « Cassa » o dagli Ispettorati territorialmente competenti, costituiscono titolo esecutivo per far luogo all'acquisto del bestiame.

Riunito, sia per concessioni proprie che per concessioni « Cassa », un consistente numero di capi da acquistare, ciascun Ispettorato formulerà i piani di acquisto e designerà, di volta in volta, propri tecnici per l'opportuna assistenza agli allevatori acquirenti.

Tali piani dovranno essere tempestivamente comunicati alla « Cassa », che si riserva di designare propri rappresentanti a far parte delle commissioni di acquisto.

L'acquisto del bestiame dovrà essere fatto dall'agricoltore interessato o da un suo incaricato e dovrà avvenire sempre alla presenza del tecnico designato dalla predetta commissione o del funzionario designato dalla «Cassa ».

Il bestiame contrattato sarà marcato con apposita fascetta metallica, che sarà fornita dalla « Cassa », da applicare all'orecchio sinistro.

All'atto dell'acquisto sarà compilato, per ciascun acquirente, un apposito verbale nel quale risulti: il nome dell'azienda venditrice, l'elenco dei capi acquistati con la indicazione, per ciascuno, dell'età, della razza, del numero di matricola e del prezzo. Dovrà risultare, inoltre, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Tale verbale dovrà essere firmato dal tecnico designato dalla commissione, o dal funzionario della « Cassa », dall'acquirente e dal venditore, e sarà allegato al certificato di accertamento d'esecuzione che sarà redatto nelle stalle dei richiedenti dopo che il bestiame sarà giunto a destinazione.

Gli acquisti si effettuano senza alcuna responsabilità sia da parte degli organi preposti all'istruttoria e alla assistenza sia da parte della « Cassa » stessa. La spedizione e il trasporto del bestiame saranno curati dai concessionari o dai loro delegati a totale rischio dei medesimi.

Per il trasporto dai luoghi di origine a quelli di destinazione potranno essere riconosciute, in aggiunta alle spese generali in ragione del 3% degli importi di acquisto, le seguenti aliquote:

— 1% per acquisti effettuati nell'ambito della provincia;

— 2% per acquisti effettuati fuori dalla provinica, ma nell'ambito della Regione;

— 3% per acquisti effettuati fuori della Regione;

— 5% per acquisti effettuati all'estero.

Macchine ed apparecchiature varie

Sono comprensibili sotto questa denominazione le macchine motrici ed operatrici destinate alla meccanizzazione delle operazioni agricole, nonché le apparecchiature e le attrezzature di corredo destinate ad assicurarne il miglior funzionamento e la manutenzione.

Per la determinazione delle quantità ammissibili e di quelle sussidiabili vale, anche per le macchine, la regola indicata al principio del presente paragrafo, la quale deve risultare chiaramente applicata, per ciscuna attrezzatura, nella relazione di progetto.

L'esame istruttorio dovrà accertare la rispodenza dei dati e dei calcoli esposti e dovrà esprimere un parere di merito sulla idoneità delle apparecchiature proposte al tipo di meccanizzazione che è opportuno sia realizzato nell'azienda richiedente.

La valutazione estimativa sarà eseguita sulla base delle offerte delle ditte venditrici e dei prezzi di listino opportunamente ridotti secondo gli usi commerciali del momento.

Oltre a tali offerte i progetti dovranno contenere una dichiarazione del concessionario con la quale egli si obbliga a non distogliere i macchinari acquistati dall'azienda per un periodo di cinque anni.

L'ammissione a liquidazione avverrà previa presentazione delle fatture quietanzate dei macchinari acquistati contenenti anche tutti i dati per la precisa identificazione di essi nei successivi cinque anni.

Per le macchine motrici dovrà essere, inoltre, prodotto il certificato di avvenuta iscrizione all'U.M.A..

CAPITOLO SETTIMO

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO SETTIMO

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

In un precedente capitolo sono state indicate alcune delle procedure amministrative più proprie dagli impianti collettivi per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. L'esposizione che segue viene, invece, riferita, prevalentemente, a quelle relative alle opere infrastrutturali comuni a più fondi e alle opere ed attrezzature aziendali richieste da singole aziende, oppure, collettivamente, da una pluralità di aziende.

Titolo per la richiesta delle agevolazioni

Ove gli organi cui è demandata la concessione delle agevolazioni lo ritengano, potrà non essere richiesto, a corredo della domanda, alcun documento che attesti della proprietà dei terreni sui quali devono realizzarsi le opere per le quali si fa istanza di concessione delle agevolazioni di legge. L'art. 45 del R.D. 13-2-1933, n. 215, prevede, infatti, che tali agevolazioni possono essere concesse anche a chi non sia proprietario del fondo da migliorare. Nel caso, però, che la richiesta comprenda l'acquisto di scorte — per le quali il provvedimento di concessione, di norma, sancisce l'obbligo per il concessionario di non distoglierle, per un determinato periodo di tempo, dalla destinazione e dall'uso previsti — oppure la esecuzione di opere fondiarie — per le quali il provvedimento stesso prescrive l'obbligo della manutenzione per un certo numero di anni — è indispensabile accertare in base a quale titolo il richiedente intenda procedere agli acquisti e ai lavori, giacchè la dispensa di garantire con apposita fidejussione, come in seguito precisato, l'osservanza dei suddetti obblighi è consentita solo al richiedente proprietario del fondo al quale le opere e le scorte sono destinate.

Se il richiedente agisce in forza di rappresentanza, dovrà produrre idonea documentazione a comprova di tale sua qualità.

Domanda a relativa documentazione

La domanda e la relativa documentazoine di corredo, tutte in carta semplice, devono essere prodotte in tre copie. La domanda va indirizzata alla

Cassa per il Mezzogiorno e inoltrata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui circoscrizione ricade l'azienda richiedente; e ciò anche quando la competenza relativa, ai fini dei successivi adempimenti di concessione, è attribuita all'Ispettorato Regionale Forestale.

Oltre alla precisazione delle agevolazioni che si intende rihciedere, nella domanda dovrà dichiararsi che per le stesse opere non si è chiesto, né si intende chiedere, alcun'altra provvidenza ai sensi della vigente legislazione. Dovrà, inoltre, indicarsi il preciso indirizzo nel quale il richiedente ha la sua abituale residenza, e ciò anche quando venga data la indicazione di un domicilio elettivo.

La documentazione a corredo delle domande, come norma generale, è la seguente:

— piano di trasformazione aziendale, ove non sia stato prodotto a parte, oppure, insieme con precedente progetto;

— estratti catastali di mappa e di partita, riferiti al fondo rustico costituente l'azienda sulla quale si attua l'investimento;

— corografia a scala $1 \div 25.000$ con l'indicazione della relativa ubicazione;

— planimetria, in scala opportuna, del fondo nella quale sia riportata, in scala corrispondente, la indicazione delle opere fondiarie già esistenti e di quelle di cui si chiede l'ammissione a sussido;

— relazione tecnico-costruttiva, agronomica ed economica, riferita alle opere ed attrezzature incluse nel progetto esecutivo;

— disegni ed eventuali calcoli che consentano la più chiara descrizione delle opere sotto il profilo della loro funzionalità e delle relative soluzioni strutturali;

— eventuali preventivi per l'acquisto di attrezzature mobili e di macchinari;

— computo metrico ed estimativo esaurientemente dettagliato nei computi delle strutture e degli impianti;

— documentazione, per le iniziative collettive, atta a chiarire la configurazione costitutiva e funzionale dell'orgaismo richiedente;

— pareri previsti in sede di presentazione dei progetti dall'art. 3 del D.P.R. 22-5-1967, n. 446.

Ogni qualvolta le istanze di sussidio riguardino l'acquisto di macchinari ed attrezzature mobili e di bestiame, oppure la esecuzione di opere per le quali è prescritto l'obbligo della manutenzione, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione con la quale il richiedente s'impegna a non distogliere dall'uso previsto le scorte e le attrezzature suddette e a provvedere alla manutenzione delle opere per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione. Tale dichiarazione è necessaria in ogni caso e verrà considerata sufficiente, ai fini della garanzia dall'art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, ove il sussidio sia stato richiesto dallo stesso proprietario del fondo.

In tutti gli altri casi, è da produrre un atto di fidejussione e la dimostrazione del titolo in base al quale saranno eseguiti gli acquisti o i lavori. Gli organi concedenti ne faranno esplicita menzione negli atti di proposta, di concessione e di liquidazione dei sussidi.

Qualora gli istanti rivestano la qualifica di affittuari, occorre che i contratti di affitto abbiano, almeno, la durata della garanzia richiesta. Gli Ispettorati dovranno esplicitamente indicare nei provvedimenti e nelle proposte la data di scadenza dei contratti di affitto.

Elaborazione dei progetti

Il moderno progresso delle tecnologie costruttive e di quelle relative all'esercizio delle diverse attività agricole, rende sempre più necessario che anche le pianificazioni e le progettazioni esecutive degli investimenti privati in agricoltura siano il risultato di una stretta collaborazione tra competenze professionali diverse (agronomi, tecnici delle costruzioni, economisti agrari, geologi, ecc.), provviste di aggiornate conoscenze delle opere da progettare.

Gli elaborati di progetto debbono risultare datati e firmati dai rispettivi progettisti, abilitati, in forza delle varie leggi vigenti, alla progettazione delle specifiche opere cui si riferisce il progetto. Sugli elaborati essi dovranno, inoltre, apporre il timbro dell'ordine professionale di appartenenza recante il numero individuale di iscrizione ed indicare chiaramente l'esatto recapito.

Quanto sopra vale sia per i progetti originari che per quelli di variante, nonché per gli elaborati consuntivi concernenti gli accertamenti di esecuzione.

Istruttoria delle domande

Il primo adempimento della fase istruttoria è quello relativo all'accertamento che l'azienda richiedente sia inclusa in una delle aree irrigue e di valorizzazione connesse delimitate dal Piano di Coordinamento ai sensi della legge 26-6-1965, n. 717, oppure in zone della Calabria esterne alle precedenti.

Ai fini di una precisa determinazione dei costi unitari ulteriormente ammissibili fino al raggiungimento dei parametri massimi, sarà necessario, poi, accertare l'importo delle opere e degli acquisti e dei sussidi già ammessi a favore dell'azienda in esame con precedenti concessioni assentite in forza, sia della legislazione relativa alla Cassa per il Mezzogiorno, sia di altre leggi. Si farà riferimento, di norma, agli importi di liquidazione, oppure a quelli ammessi, se le opere e gli acquisti siano ancora in corso.

Atto fondamentale della procedura istruttoria è il sopraluogo preventivo, che deve essere eseguito previo accurato studio preliminare, da parte dell'incaricato, del progetto e dei caratteri dell'azienda cui esso si riferisce, quali possono essere desunti dai documenti progettuali e dagli atti relativi a precedenti attività trasformatorie dell'azienda medesima.

Nel corso del sopraluogo preventivo si dovranno acquisire gli elementi necessari per giudicare se i fini che il richiedente ha dichiarato di voler conseguire corrispondano agli indirizzi della trasformazione del territorio nel quale l'azienda ricade; se le peculiari condizioni interne ed esterne di questa le consentano di corrispondere a tali fini ed indirizzi ed, infine, se le opere e gli acquisti proposti sono, dal punto di vista tecnico ed economico, idonei al conseguimento di essi. Dovranno essere assunti, inoltre, attraverso oppor-

tune osservazioni (aree di assaggio, caratteri dell'accessibilità, natura del suolo e, eventualmente, del sottosuolo, ecc.), tutti gli elementi necessari per una corretta applicazione di prezzi alle varie categorie di lavori o di acquisti, in modo che i computi estimativi diano luogo a valori di costo quanto più corrispondenti a quelli realizzabili da un imprenditore di ordinaria capacità, operante in condizioni di difficoltà determinate.

Anche se conserva piena validità il principio fondamentale che non possono essere ammessi a sussidio opere iniziate o acquisti effettuati prima del sopraluogo preventivo, questo non dovrà mai avere una finalità esclusivamente fiscale, ma dovrà risolversi, invece, in un atto di collaborazione, di assistenza tecnica e di intesa con il richiedente su tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed alla esecuzione della trasformazione.

Per quanto riguarda i progetti di competenza « Cassa », l'istruttoria ispettoriale dovrà consentire:

— una diligente e completa compilazione della «Scheda Istruttoria » (Mod. 92), con la esplicita motivazione delle proposte di stralcio, di riduzione, di ammissione delle varie opere, nonché di concessione delle aliquote di sussidio relative alle varie opere od attrezzature;

— la corrispondente correzione dei computi metrici — estimativi e, se necessario, dei disegni.

Provvedimenti di concessione

Gli Ispettorati competenti cureranno la trasmissione mensile alla « Cassa » dei provvedimenti relativi a progetti la cui approvazione è di loro competenza. Tale trasmissione dovrà avvenire non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale i provvedimenti sono stati adottati. Essi dovranno essere così corredati:

— copia della domanda;

— copia del Mod. 92, compilato in ogni sua parte;

— 3 copie del provvedimento di concessione (Mod. 76);

— copia del computo metrico estimativo con le variazioni apportatevi in sede di istruttoria;

— scheda statistica (Mod. 90).

Di tutte le concessioni suddette dovrà essere compilato un elenco (Mod. 78), avendo cura di raggruppare i provvedimenti per comprensorio e di redigere apposito elenco per le concessioni che prevedono la facoltà di contrarre mutuo.

Per gli interventi in Calabria, dovranno essere adottate le seguenti particolari procedure:

— progetti relativi ad aziende ricadenti in zone irrigue e di valorizzazione connesse:

nei dispositivi delle concessioni e nelle apposite colonne degli elenchi di trasmissione, dovranno essere distinti gli importi di sussidio a carico della legge n. 717 da quelli a carico della Legge Speciale Calabria. Il medesimo accorgimento dovrà essere osservato nella compilazione dei provvedimenti di liquidazione ed in quelli di revoca.

A tal fine si precisa che la suddivisione dell'importo del sussidio complessivamente concesso, liquidato o disimpegnato, dovrà essere calcolata tenendo presente che la aliquota a carico della Legge Speciale Calabria è del 15% per aziende situate al di sotto dei 300 metri e del 25% per quelle situate ad altitudine superiore.

Fanno eccezione i sussidi relativi all'acquisto di scorte e alla costruzione di serre che graveranno per intero sui fondi della legge n. 717.

I progetti relativi a tali medesime aziende, ricadenti, cioè, in aree irrigue e di valorizzazione della Calabria di competenza « Cassa », dovranno essere stampigliati con la dicitura « 717 » e « LS ».

Per quelli di competenza ispettoriale dovranno essere predisposti, invece, distinti elenchi per le aziende ubicate al di sotto dei 300 metri e per quelle ricadenti al di sopra di tale isoipsa. Gli elenchi e i progetti del primo gruppo saranno stampigliati con la dicitura « 717 » e « LS Inf. » 300 metri; quelli del secondo gruppo con la dicitura « 717 » e « LS Sup. 300 metri ».

I provvedimenti di concessione relativi ai due precedenti gruppi dovranno essere trasmessi alla « Cassa » in quattro copie;

— progetti relativi ad aziende ricadenti in zone esterne alle aree irrigue e di valorizzazione:

gli elenchi dei progetti e i provvedimenti di competenza « Cassa » dovranno essere stampigliati con la diictura « LS/2 ».

Anche in questo caso i progetti di competenza ispettoriale saranno raggruppati in distinti elenchi a seconda che riguardino aziende ubicate al di sotto o al di sopra dei 300 metri.

I provvedimenti di concessione saranno trasmessi in tre copie.

Per tutti i casi sopra precisati, relativi alla Calabria, saranno sempre predisposti appositi elenchi per le concessioni che prevedano la facoltà di contrarre mutuo.

Nei provvedimenti di concessione sarà prevista l'adozione del sistema di liquidazione: a misura per i lavori, a percentuali fisse ed invariabili per le spese generali.

A seconda che ne ricorrano le condizioni, in essi, saranno inserite le seguenti prescrizioni, il cui mancato adempimento comporta la revoca della concessione o la restituzione delle somme se già erogate:

a) di eseguire le opere rispettando l'ubicazione indicata per ciascuna di esse nel progetto approvato;

b) di conservare ai fabbricati rurali ed alle altre opere ed attrezzature ammesse a sussidio la loro destinazione;

c) di eseguire per almeno cinque anni consecutivi dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria ammesse a contributo;

d) di curare la manutenzione del macchinario e di non distoglierlo dal previsto impiego, unitamente ad ogni altra cosa mobile, per un periodo di tempo non inferiore ad anni cinque, a partire dalla data dell'accertamento di regolare esecuzione.

Poiché la competenza degli Ispettorati per la concessione delle agevolazioni di legge è stata elevata, come è noto, all'importo di L. 50.000.000, anche i provvedimenti ispettoriali potranno prevedere, oltre a quella finale liquidazioni parziali del sussidio. Queste dovranno essere stabilite, per opere o gruppi di opere complete, a sé stanti e capaci di utile funzionamento.

Nei provvedimenti relativi a progetti presentati successivamente alla data del 1 marzo 1968, dovrà darsi atto dell'approvazione dei piani di trasformazione e dei relativi importi.

Quando la domanda di fruire delle agevolazioni di legge viene inoltrata in nome e per conto di persona giuridica: Ente, Società, Cooperativa, Consorzio, ecc., la concessione deve essere intestata esclusivamente al nome della persona giuridica beneficiaria e non anche, come spesso si è verificato in passato, al nome della persona fisica che ne ha, pro-tempore, la rappresentanza legale.

I provvedimenti ispettoriali non potranno essere notificati agli interessati prima dell'avvenuta comunicazione di assunzione dei relativi impegni di spesa da parte della « Cassa ».

Concessione di mutui

Gli Ispettorati, per i progetti di loro competenza, sono autorizzati ad espletare anche le pratiche relative alla concessione dei mutui e a provvedere, previe le opportune constatazioni, all'inoltro agli Istituti di Credito dei certificati di esecuzione parziale o totale agli effetti, rispettivamente, delle somministrazioni delle rate di mutuo e del saldo dell'importo mutuato.

Per le pratiche con mutuo si dovranno compilare in ogni caso elenchi a parte, il cui numero d'ordine dovrà essere eseguito dalla lettera m).

I.G.E.

E' ammissibile a sussidio la spesa relativa all'assolvimento dell'I.G.E., nel caso di acquisto di attrezzature e di macchinari per i quali, in sede di liquidazione, è espressamente richiesta la esibizione di fatture. E' oppor-

tuno che l'importo relativo a tale onere, determinato in via preventiva, sia nel dettaglio delle opere ammesse del dispositivo di concessione, tenuto distinto da quello relativo alle spese generali.

Spese generali

Può riconoscersi una aliquota di spese generali variabile dal 2% al 5% dell'importo di opere e di acquisti complessivamente approvati.

Poiché l'entità degli impegni relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla assistenza in corso d'opera da parte dei tecnici può essere varia a seconda della natura e caratteristiche delle diverse opere incluse nel medesimo progetto, sembra opportuno raccomandare l'applicazione di distinte aliquote di spese generali per ciascuna opera o gruppo di esse incluse nel medesimo progetto.

Le aliquote di minor valore si applicheranno per l'acquisto di macchinari ed attrezzature; per lavori di facile progettazione in serie (case dello stesso tipo, serre, attrezzature interne di stalle, ecc.). Si applicheranno, invece, le aliquote maggiori per le opere che richiedano particolare impegno, sia nei rilievi preliminari, che nella progettazione (piani quotati per le sistemazioni dei terreni, località disagiate di non facile accesso, ecc.).

La « Cassa » si riserva di dare direttamente eventuali riconoscimenti, mediante la elevazione oltre il limite sopra precisato della aliquota di spese generali, alle progettazioni particolarmente accurate, specialmente quando la accuratezza sia il risultato della collaborazione di tecnici specializzati.

Proroghe

Scaduti i termini fissati in concessione per la esecuzione delle opere, le ditte interessate devono produrre, entro il termine perentorio di sessanta giorni, le domande di accertamento di regolare esecuzione delle opere stesse, corredate dalla contabilità finale dei lavori eseguiti. Ove le ditte stesse non provvedano, entro il termine predetto, a chiedere l'accer-

tamento o ad avanzare motivate istanze di proroga, i provvedimenti dovranno senz'altro essere revocati.

Le richieste di proroga dovranno essere giustificate da validi e controllabili motivi, dal cui esame deve risultare evidente, in ogni caso, la persistenza della volontà del concessionario di eseguire le opere in un successivo, ragionevole lasso di tempo.

La domanda di proroga, di norma e salvo quanto in precedenza stabilito, deve essere inoltrata prima che scada il termine fissato in concessione e al suo accoglimento dovrà provvedersi con atto formale, che per i progetti di competenza ispettoriale, dovrà allegarsi in copia al provvedimento di concessione del sussidio.

Varianti

Le domande intese ad ottenere autorizzazioni ad introdurre varianti a previsioni progettuali già approvate devono essere inoltrate, insieme alla documentazione di corredo, agli Ispettorati Compartimentali o Regionali competenti per territorio.

Gli Ispettorati suddetti sottoporranno ad istruttoria tutte le domande ricevute e delibereranno direttamente sulla accoglibilità di quelle relative ai progetti rientranti nella propria competenza, mentre trasmetteranno alla «Cassa », con motivato parere sulla loro accoglibilità, quelle riguardanti progetti approvati dalla « Cassa » stessa.

Le comunicazioni di approvazione di variante, di competenza ispettoriale, dirette ai singoli concessionari dovranno essere trasmesse contemporaneamente, per conoscenza, alla « Cassa » e ciò anche quando trattasi di cambiamento nella intestazione del beneficiario delle agevolazioni, di concessione successiva di mutuo, ecc..

Le domande di variante potranno essere accolte esclusivamente entro il limite degli importi relativi alle opere ammesse e al sussidio concesso con il provvedimento originario.

Potranno essere accolte anche varianti che comportano aumenti di spesa; ma la relativa approvazione deve intendersi concessa solo in linea tecnica

e per gli effetti connessi agli accertamenti di esecuzione, stabilendosi esplicitamente che il previsto aumento del costo rimane a totale carico dei richiedenti.

L'esame di merito delle domande di cui trattasi deve, in ogni caso, essere condotto sulla traccia dei medesimi criteri in base ai quali fu valutata l'ammissibilità a sussidio delle opere previste nel progetto originario. Deve essere evitato che, attraverso l'istituto della variante, i concessionari ottengano l'ammissione a sussidio di opere che, in sede di esame del progetto originario, non sarebbero state ammesse, o che, a mezzo della rinuncia di opere già ammesse e trasferimento dei relativi importi a beneficio delle rimanenti, realizzino una nuova valutazione estimativa dei costi unitari, che non è ammissibile. Deve essere posta molta attenzione a che le varianti richieste non comportino sostanziali modifiche degli indirizzi delle trasformazioni già approvati, a meno che non trattasi di concessioni di vecchia data, per le quali, considerate le variazioni nel frattempo intervenute nelle condizioni dei territori nei quali ricadono le aziende interessate, non si riconosca auspicabile il loro aggiornamento a nuovi indirizzi di più evidente convenienza.

Accertamenti di regolare esecuzione

Gli Ispettorati Compartimentali e Regionali cureranno gli adempimenti relativi ai progetti da essi stessi approvati; la « Cassa » provvederà direttamente ad affidare gli incarichi per i progetti rientranti nella propria competenza. Quanto sopra vale sia per gli accertamenti finali di regolare esecuzione che per gli accertamenti parziali eventualmente ammessi nelle singole concessioni.

Per ottenere le visite di accertamento, gli interessati debbono presentare agli organi che hanno emesso le rispettive concessioni (Ispettorati o « Cassa »), in doppia copia:

1) domanda in carta semplice;

2) planimetria dell'azienda, in scala opportuna, nella quale risultino precisamente ubicate tutte le opere eseguite e delle quali si chiede l'accertamento di regolare esecuzione;

3) disegni esecutivi delle singole opere;

4) computo metrico-estimativo a consuntivo;

5) eventuali fatture, con quietanza liberatoria, che, però, potranno essere consegnate anche al funzionario incaricato dell'accertamento, all'atto della sua visita sopraluogo;

6) ove si tratti di strada interpoderale o di acquedotto rurale per i quali l'amministrazione comunale abbia assunto l'impegno di provvedere alla manutenzione o alla gestione, occorre produrre una ulteriore delibera della amministrazione stessa, approvata dalla G.P.A., nella quale sia indicato l'importo da iscrivere annualmente nel bilancio comunale per far fronte alle spese di manutenzione o di gestione.

Non può essere affidato l'incarico dell'accertamento di esecuzione totale o parziale al funzionario che ha curato l'istruttoria del medesimo progetto nella fase di concessione originaria.

Le indennità spettanti agli incaricati degli accertamenti sono a totale carico della « Cassa »; qualora, però, all'atto del sopraluogo, le opere risultino non collaudabili perché non ultimate, le indennità stesse saranno poste a carico delle ditte interessate e, quindi, detratte dal contributo al momento della sua erogazione.

Non possono essere ammesse a certificazione di regolare esecuzione e, quindi, a liquidazione, le opere eseguite in difformità del progetto approvato e per le quali non risulti concessa dall'organo competente l'autorizzazione ad effettuare la corrispondente variante.

Viene demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di esecuzione l'approvazione di varianti di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dei singoli importi ammessi in corrispondenza di ciascuna delle opere concesse. La loro ammissione può essere deliberata alla condizione che esse non siano determinate da un diverso dimensionamento delle opere, ma solo dalla adozione di strutture o di accorgimenti costruttivi diversi da quelli originariamente previsti.

Alle varianti in aumento, possono essere destinate le eventuali economie che derivano, sempre entro il suddetto limite di importo, da varianti in dimi-

nuzione di altre opere comprese nella medesima concessione; le economie stesse non possono invece essere utilizzate a favore di opere eseguite, ma non contemplate nelle concessioni, né le economie derivanti dalla mancata esecuzione di opere concesse possono essere utilizzate in alcun modo a favore di altre opere, anche se queste sono comprese nella medesima concessione.

Se l'incaricato dell'accertamento constati che la variante non autorizzata ecceda il sopraprecisato limite d'importo e migliori la funzionalità dell'opera e della trasformazione nel suo complesso, dopo aver inserito nel certificato di accertamento la descrizione in linea tecnica ed estimativa — sulla scorta degli elementi prodotti dal concessionario del sussidio avvalorati dalle proprie constatazioni — dell'opera variata, deve limitarsi a raccomandare, nel contesto della relazione, l'accoglimento di una domanda di variante, a sanatoria, che però dovrà essere inoltrata direttamente a cura della ditta concessionaria. L'ammissione a liquidazione dell'opera variata rimane sospesa fino a che da parte dell'organo concedente non sia stata riconosciuta l'ammissibilità della variante e non sia stato adottato il relativo atto formale.

Gli incaricati degli accertamenti di esecuzione debbono in tutti i casi dichiarare, nelle loro relazioni, di aver constatato sopraluogo la corrispondenza delle ubicazioni di tutte le opere riportate nella planimetria di cui al precedente n. 2.

Sono da respingere, a giudizio degli organi concedenti, le domande intese ad ottenere accertamenti finali di esecuzione previa rinuncia alla esecuzione di opere o gruppi di opere già ammesse, quando si ravvisi che tale omessa esecuzione venga a compromettere il raggiungimento delle precipue finalità della trasformazione. In tali casi, scaduti i termini di esecuzione e ottemperato all'invio dei preavvisi d'uso, si farà luogo alla revoca delle concessioni e al recupero delle eventuali somme già erogate in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale.

Per quanto riguarda gli accertamenti di regolare esecuzione relativi agli acquisti di bestiame, valgono le norme all'uopo indicate nell'apposito paragrafo del capitolo precedente.

Fatture

Qualora per la liquidazione del sussidio sia prevista la documentazione della spesa con fatture di acquisto, l'incaricato dell'accertamento, nell'allegarle agli atti, dovrà prenderne attenta visione per accertare:

— che sono state emesse dopo il sopraluogo preventivo;

— che sono in regola agli effetti dell'I.G.E.;

— che sono provviste di quietanza liberatoria;

— che sono state prodotte in originale;

— che in esse risultino elencate analiticamente le macchine e le attrezzature, con la indicazione delle rispettive matricole.

L'incaricato dell'accertamento ammetterà nella contabilità gli importi riscontrati e dichiarerà, esplicitamente, nel certificato, che per i lavori sussidiati in base a fattura è stata riscontrata la regolarità, a tutti gli effetti, della fatturazione stessa.

In caso di irregolarità delle fatture, i relativi importi dovranno essere stralciati dalla contabilità ed esclusi dal sussidio.

Le fatture sono obbligatorie tutte le volte in cui la spesa ammessa a sussidio rifletta l'acquisto di macchinario, di attrezzature mobili e di bestiame.

Stati di avanzamento

La erogazione delle rate di mutuo successive alla prima, che normalmente avviene sulla scorta di certificati di esecuzione parziale, può anche consentirsi mediante l'inoltro alle Banche mutuanti di stati di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore ad un terzo della spesa complessivamente ammessa, debitamente controllati ed approvati dagli organi concedenti. Mentre la «Cassa» provvederà agli adempimenti connessi ai progetti di propria competenza, si autorizzano gli Ispettorati Compartimentali e Regionali ad espletare le analoghe formalità (controllo, approvazione ed inoltro alle Banche mutuanti degli stati di avanzamento redatti dalle ditte interessate) relative alle proprie concessioni.

Provvedimenti di liquidazione

Il pagameno dei sussidi è riservato alla « Cassa ». A tal fine gli Ispettotati Compartimentali e Regionali, per la liquidazione dei sussidi da essi concessi, trasmetteranno ogni dieci giorni un elenco in triplice copia dei provvedimenti di liquidazione da essi perfezionati nella decade precedente.

Ciascuna pratica dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) una copia del provvedimento di concessione;

b) copia della scheda istruttoria (Mod. 92);

c) copia di eventuali provvedimenti di proroga;

d) copia di eventuali provvedimenti di variante;

e) domanda della ditta per ottenere l'accertamento di regolare esecuzione;

f) per le strade interpoderali e per gli acquedotti, la cui manutenzione o gestione gravino ,per precedente impegno, sulla amministrazione comunale, delibera della stessa, approvata dalla G.P.A., che indichi la somma annua da iscrivere nel bilancio per far fronte agli oneri conseguenti;

g) copia della contabilità finale dei lavori;

h) planimetria dell'azienda con l'ubicazione delle opere eseguite;

i) due copie del certificato di regolare esecuzione delle opere;

l) tre copie del provvedimento di liquidazione;

m) pareri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22-5-1967, n. 446;

n) impegno assunto dal concessionario sulla inamovibilità di macchinari, attrezzature mobili e bestiame, nonché per la esecuzione di lavori manutentori ove prescritti in concessione;

o) scheda statistica (Mod. 91).

Gli importi dei sussidi liquidati dovranno essere arrotondati per eccesso o per difetto alle lire cinque.

I provvedimenti di liquidazione relativi a concessioni intestate a persone giuridiche devono essere corredati del titolo di rappresentanza e di procure o di mandati all'incasso a favore di persone fisiche a ciò designate. In tali casi occorre integrare la intestazione dei provvedimenti di liquidazione col richiamo degli atti prodotti dagli interessati ai fini della riscossione.

Pagamento dei contributi agli eredi beneficiari

Se il beneficiario del sussidio fosse deceduto, gli aventi diritto alla sua successione dovranno provare la loro qualità di eredi con i seguenti documenti:

A) per gli eredi testamentari:

1) certificato di morte del creditore rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

2) situazione di famiglia del creditore all'atto del suo decesso, rilasciata dalla competente autorità municipale;

3) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà del creditore;

4) attestazione di notorietà, resa davanti ad autorità giudiziaria, notarile o municipale, da cui risulti quale sia l'ultimo testamento ritenuto valido e senza opposizioni; chi di conseguenza sia riconosciuto erede, se siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento. La predetta attestazioni di notorietà, nel caso in cui fra gli eredi vi siano minorenni, dovrà contenere la esatta indicazione delle generalità del legale rappresentante, e, nel caso in cui vi siano donne maritate, l'indicazione del cognome dei mariti;

5) autorizzazione a riscuotere del giudice tutelare, nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in favore di persone minori o incapaci.

B) Per gli eredi intestati:

i documenti indicati ai nn. 1 e 2 e, ove ricorrano le circostanze, quello di cui al n. 5 della precedente lettera *A*), nonché una attestazione di notorietà rilasciata in una delle forme indicate al n. 4 della precedente lettera *A*), nonché una attestazione di notorietà rilasciata in una delle forme indicate al n. 4 della precedente lettera *A*), da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione.

In entrambi i casi previsti nella lettera *A*) e *B*) è necessario, ai sensi degli artt. 77 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente norme per il pagamento di successione, che gli interessati, qualora siano trascorsi i termini per la denuncia di successione e per il pagamento della relativa tassa, producano apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio del Registro da cui risulti, a seconda dei casi, che è stata fatta la denuncia del credito e soddisfatta la relativa tassa di successione. Se il termine per la denuncia dell'eredità non sia ancora decorso, può disporsi il pagamento delle somme dovute, ma contemporaneamente si deve notificare il credito al competente Ufficio del Registro.

Nei casi nei quali si debba procedere alla ripartizione fra gli eredi delle somme cadute in successione, potranno ritenersi validi, allo scopo, le copie dei testamenti da cui risulti specificatamente attribuite agli eredi stessi le rispettive quote, gli atti di divisione della eredità prodotti in forma autentica e le sentenze divenute esecutorie nei confronti di terzi, che contengano la attribuzione delle quote ai singoli eredi.

CAPITOLO OTTAVO

APPENDICE

TAV. I

AREE D'INTERVENTO E COMPETENZE OPERATIVE

(Riepilogo regionale)

(ettari)

REGIONE	Zone d'intervento « Cassa »		TOTALE
	zone irrigue	zone di valorizzazione ad esse connesse	
ABRUZZO-TRONTO	25.000	198.493	223.573
MOLISE	5.700	80.008	85.708
LAZIO	32.950	173.237	206.187
CAMPANIA	86.440	305.328	391.768
PUGLIA	55.390	913.787	969.177
BASILICATA	39.300	457.640	496.940
CALABRIA	57.900	550.427	608.327
SICILIA	96.750	163.420	260.170
SARDEGNA	78.820	477.035	555.855
	478.330	3.319.375	3.797.705
CALABRIA	zone — esterne alle precedenti — di applicazione della Legge n. 437 del 1968.		830.322

ABRUZZO-TRONTO

segue TAV. I

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Tronto (Marche) . . .	C.B. Tronto	2.600	25.030	27.630 (*)	Isp. Agrario Comp. Ancona
Tronto (Abruzzo) . . .	C.B. Tronto	1.500	—	1.500 (*)	» » » Pescara
Pescara	C.G. Destra Pescara	3.580	—	3.580	» » » Pescara
Tavo Saline	C.B. Sinistra Pescara C.B. Sinistra Pescara	4.170 1.250	35.800	41.220	» » » Pescara
Sangro Aventino . . .	C.B. Sangro Aventino	4.280	20.500	24.780	» » » Pescara
Fucino	Ente Valorizzazione Fucino C.B.M. Fucino	7.700	44.000	51.700	Isp. Reg. Foreste L'Aquila
Trigno e Sinello . . .	C.B. Trigno e Sinello (interessante in parte anche il Molise	—	19.426	19.426	Isp. Agrario Comp. Pescara
Vomano	C.B. Isola Gran Sasso	—	41.500	41.500	» » » Pescara
Conca di Sulmona . .	C.B. Canale Corfinio	—	12.237	12.237 (*)	» » » Pescara
		25.080	198.493	223.573	

(*) Parte del perimetro consortile.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Biferno-Ponte Liscione .	C.B. Destra Trigno e Basso Biferno C.B. Larinese	350	67.158	67.508	Isp. Agrario Comp. Campobasso
Biferno-Boiano . . .	A.S.C. Alto Biferno Piana di Boiano	500	8.850	9.350 (°)	Isp. Reg. Foreste Campobasso
Venafro-Volturno . . .	C.B. Piana Venafro	4.850	—	4.850	Isp. Agrario Comp. Campobasso
Piana di Sepino . . .	C.B. Medio Biferno	—	4.000	4.000 (°)	Isp. Reg. Foreste Campobasso
		5.700	80.008	85.708	

(°) Parte del perimetro consortile.

LAZIO

segue TAV. I

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Latina	C.B. Latina	16.000	65.500	81.500 (*)	Isp. Agrario Comp. Roma
Pontina	C.B. Pontina	4.200	22.203	26.403	» » » Roma
Valle del Liri	C.B. Valle del Liri	6.900	56.609	63.509	» » » Roma
Conca di Sora . . .	C.B. Conca di Sora	2.650	16.131	18.781	» » » Roma
Fondi e Monte San Biagio	C.B. Fondi e Monte S. Biagio	3.200	12.794	15.994	» » » Roma
		32.950	173.237	206.187	

(*) Parte del perimetro consortile.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Garigliano	C.B. Aurunco (interessante in parte anche il Lazio)	8.100	6.887	14.987	Isp. Agrario Comp. Napoli
Volturno	C.B. Volturno	27.540	41.435	68.975	» » » Napoli
Sannio Alifano	C.B. Sannio Alifano	12.900	13.565	26.465	» » » Napoli
Destra Sele	C.B. Destra Sele	17.900	6.140	24.040	» » » Napoli
Sinistra Sele	C.B. Sinistra Sele (C.B. Paestum)	11.300	12.254	23.554	» » » Napoli
Fiumarella	C.B. Ufita		56.350	56.350	» » » Napoli
Agro Telesino	C.B. Agro Telesino	3.500	763	4.263	» » » Napoli
Alento	C.B. Alento	1.200	4.810	6.010	» » » Napoli
Vallo di Diano	C.B. Vallo di Diano	2.000	8.994	10.994	» » » Napoli
Valle Ofanto e Valle Calore	C.B.M. Alta Irpinia e zone adiacenti del Calore (Ente Irrigazione) (°)	2.000	52.256	54.256	Isp. Reg. Foreste Napoli
	Valle del Calore	—	67.744	67.744	Isp. Agrario Comp. Napoli
Agro Sarnese e Nocerino (*)	C.B. Agro Sarnese e Nocerino	—	34.130	34.130	» » » Napoli
		86.440	305.328	391.768	

(°) Comprende i Comuni di: Bagnoli Irpino, Cairano, Calitri, Cassano Irpino, Conza, Lioni, Montella, Momma De Santis, Nusco, S. Andrea di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Teora.

(*) Interventi limitati a quelli di cui all'art. 11 della legge 717 e dell'art. 10 della stessa legge purchè connessi ai primi.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa» irrig.	Zone di intervento «Cassa» valoriz.	Totali ettari	Competenze operative
Bradano Agri e Sinni .	C.B. Metaponto	28.300	104.300	132.600 (*)	Isp. Agrario Comp. Potenza
	C.B.M.V. Bradano	5.400	113.600	119.000 (*)	
Alto Agri	C.B.M. Alto Agri	2.400	59.264	61.664	Isp. Reg. Foreste Potenza
Schemi Minori interessanti zone interne lungo i corsi d'acqua	Ente Irrigaz. in Puglia e Lucania				
	Comprensori:				
	— Medio Ofanto e Marmo (parte)				Isp. Agrario Comp. Potenza
	— Grottole e S. Mauro Forte (parte)	3.200	180.476	183.676 (*)	» » » Potenza
	— Medie Valli Agri e Sinni (parte)				Isp. Reg. Foreste Potenza
	— Altre zone				Isp. Agrario Comp. Potenza
		39.300	457.640	496.940	

(*) Parte del perimetro consortile.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa» irrig.	Zone di intervento «Cassa» valoriz.	Totali ettari	Competenze operative
Fortore	C.B. Tavoliere	12.500			
Sinistra Ofanto	C.B. Capitanata	1.500	437.275	457.075	Isp. Agrario Comp. Bari
Schemi Minori del Tavoliere		5.800			
Destra Ofanto	C.B. Fossa Premurgiana	11.000	116.710	127.710 (*)	» » » Bari
Tara	C.B. Stornara e Tara	6.000			
Sinistra Bradano (acque S. Giuliano)	C.B. Stornara e Tara	8.900	10.100	25.000	» » » Bari
Schemi minori del Salento:					
— Agro Brindisino	C.B. Agro Brindisino (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	10.070	63.930	65.000 (*)	» » » Bari
— Arneo	C.B. Arneo	770	42.022	42.792	» » » Bari
— Ugento e Li Foggi	C.B. Ugento e Li Foggi	650	32.350	33.000	» » » Bari
— Zona d'Otranto e Litorale Adriatico Leccese	C.B. Zona d'Otranto e Litorale Adriatico Leccese (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	3.200	64.800	68.000	» » » Bari
— Zone litorali del Gargano	C.B.M. Gargano	500	20.100	20.600 (*)	Isp. Reg. Foreste Bari
— Zona litoranea Barese	Zona litoranea Barese (Ente Irrigazione Puglia e Lucania)	3.500	126.500	130.000	Isp. Agrario Comp. Bari
		55.390	913.787	969.177	

(*) Parte del perimetro consortile.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Piana di Sibari e Media Valle Crati	C.B. Piana di Sibari	24.200	123.569	147.769	Isp. Agrario Comp. Catanzaro
Valle del Lao	C.B. Valle Lao	1.700	14.465	16.165	» » » Catanzaro
Altopiano Silano	C.B.M. Silano Jonico (O.V.S.)	4.000	11.000	15.000	» » » Catanzaro
Bassa Valle Neto	C.B. Basso Neto	7.000	31.044	38.044	» » » Catanzaro
Fascia Jonica Catanzarese e S. Eufemia	C.B. Castella Capo Colonna C.B. Rlli Punta Capanello C.B. Alli Punta Castella C.B. Assi Soverato C.B. Piana S. Eufemia Zona Jonica Interclusa	6.500	206.714	213.214	» » » Catanzaro
Piana Rosarno	C.B. Rosarno	10.200	76.124	86.324	» » » Catanzaro
Versante Jonico Reggino	C.B. Caulonia C.B. Versante Calabro Jonico Meridionale	4.300	87.511	91.811	» » » Catanzaro
		57.900	550.427	608.327	
zone — esterne alle precedenti — nelle quali si applica la Legge n. 457 del 1968.			830.322		I.C.A. di Catanzaro e I.R.F. di Reggio Calabria secondo le attribuzioni territoriali già in atto.

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa»		Totali ettari	Competenze operative
		irrig.	valoriz.		
Jato	E.R.A.S.				
	C.B. Agro Palermitano	5.000	9.850	14.850 (*)	Isp. Agrario Reg. Palermo
Fastaia	C.B. Birgi	3.450	9.050	12.500 (*)	» » » Palermo
Delia Nivolelli . . .	C.B. Delia Nivolelli	7.000	6.000	13.000	» » » Palermo
Arancio - Carboi . . .	C.B. Basso Belice e Carboi	10.000	4.280	14.280	» » » Palermo
Belice Garcia	C.B. Alto e Medio Belice	—	4.000	4.000 (*)	» » » Palermo
Piccoli Complessi del Belice	C.B. Alto e Medio Belice	300	300	12.000 (*)	» » » Palermo
Gela - Disueri	C.B. Piana di Gela	6.000	35.300	42.500	» » » Palermo
Gela - Biviere	C.B. Piana di Gela	1.200			
Acate - Dirillo . . .	C.B. Acate	3.000	2.000	5.000 (*)	» » » Palermo
Bozzetta - Nicoletti . .	C.B. Altesina e Alto Dittaino	2.000	4.150	6.150 (*)	» » » Palermo
Pozzillo Regalmuto . .	C.B. Gagliano Castelferrato	1.200	1.490	2.690 (*)	» » » Palermo
Alto Simeto	C.B. Alto Simeto	—	9.000	9.000 (*)	» » » Palermo
Pozzillo Simeto . . .	C.B. Piana di Catania	43.000	20.480	63.480	» » » Palermo
Ogliastro Gornalunga .	C.B. Caltagirone	6.000	19.850	25.850 (*)	» » » Palermo
Lago di Lentini . . .	C.B. Lago di Lentini	3.600	17.360	20.960	» » » Palermo
	C.B. Pantano di Lentini				» » » Palermo
Ispica	C.B. Paludi di Ispica	—	5.400	5.400	» » » Palermo
Scicli	C.B. Paludi di Scicli	5.000	3.500	8.500	» » » Palermo
		96.750	163.420	260.170	

(*) Parte del perimetro consortile.

N. B. - Gli interventi della « Cassa » nei comprensori di Ispica, dell'Acate e dell'Alto Simeto non hanno carattere prioritario,

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa» irrig.	Zone di intervento «Cassa» valoriz.	Totali ettari	Competenze operative
Basso Sulcis	C.B. Basso Sulcis	3.000	44.513	47.513	Isp. Agrario Comp. Cagliari
Cixerri	C.B. Cixerri	4.200	18.480	22.680	» » » Cagliari
Campidano di Cagliari .	C.B. Riuniti Sardegna Meridionale C.B. Campidano di Cagliari (Ente Flumendosa)	23.770	208.484	232.254	» » » Cagliari
Arborea Sassu . . .	C.B Arborea	9.000	1.000	10.000	» » » Cagliari
Terralba	C.B. Terralba	700	22.972	23.672	» » » Cagliari
Campidano Oristano . .	C.B. Destra Tirso C.B. Sinistra Tirso	16.700	28.468	45.168	» » » Cagliari
Milis	C.B. Milis	450	3.416	3.866	» » » Cagliari
Nurra	C.B. Nurra	10.400	33.910	44.310 (*)	» » » Cagliari
Bassa Valle Coghinas .	C.B. Bassa Valle Coghinas	2.400	5.704	8.104	» » » Cagliari
Perfugas	C.B. Perfugas	700	14.537	15.237	» » » Cagliari
Agro Chilivani . . .	C.B. Chilivani	—	23.104	23.104	» » » Cagliari
Media Valle Tirso . .	C.B. Media Valle Tirso	600	25.613	26.213	» » » Cagliari

Denominazione dei complessi	Comprensori di bonifica	Zone di intervento «Cassa» irrig.	Zone di intervento «Cassa» valoriz.	Totali ettari	Competenze operative
Siniscola - Posada	C.B. Nuorese C.B. Siniscona Posada-Torpé	.3700	5.062	8.962	Isp. Agrario Comp. Cagliari
Orosei - Cedrino	C.B. Nuorese C.B.M. Nuorese	200			
Tortolì	C.B. Tortolì C.B.M. Nuorese	2.800	2.062	4.862	» » » Cagliari
Sardegna Sud Orientale (Sa Picocca-Castiadas)	C.B. Sardegna Meridionale	200	7.800	8.000	» » » Cagliari
S. Saturnino	C.B. S. Saturnino C.B.M. Alà e Marghine	—	5.000	5.000 (°)	» » » Cagliari
Pula S. Margherita	C.B. Pula Costa S-O Golfo Cagliari	—	10.883	10.883	» » » Cagliari
Complessi Minori	C.B. S. Lucia C.B. S. Lucia di Bonorva	—	2.027	2.027	» » » Cagliari
	C.B. Vignola	—	5.000	5.000 (°)	» » » Cagliari
	C.B. Pelau Buoncammino	—	9.000	9.000	» » » Cagliari
		78.820	477.035	555.855	

(°) Parte del perimetro consortile.

TAV. II

Modulo per la trasmissione dei progetti dagli I.P.A.
agli Ispettorati Compartimentali o Regionali

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura

PROT. N. ..... *data,* .....

ALL'ISPETTORATO.....

.....

Si trasmette l'unito progetto, dell'importo complessivo di L. ....., intestato alla ditta ....., residente nel Comune di ..... titolare dell'azienda agricola ....., sita nel Comune di ....., contrada ..... ed estesa ettari .....

Il progetto è stato presentato il giorno ..... ed è stato registrato al protocollo di questo Ispettorato al n. .....

Esso prevede le seguenti opere ed attrezzature per gli importi a fianco di ciascuna segnati:

.....

.....

Per la medesima azienda, da parte di questo Ispettorato — sono state ammesse a sussidio — sono in corso di ammissione a sussidio — le seguenti opere ed attrezzature, per gli importi a fianco di ciascuna segnati — già collaudati — non ancora collaudati —:

.....

.....

Osservazioni e pareri sul progetto che s'invia:

Mentre si assicura di aver preso nota dei dati tecnico-economici concernenti il progetto che si trasmette, si prega di far pervenire, a suo tempo, a questo Ispettorato copia del relativo provvedimento di concessione e, successivamente, copia del certificato delle opere ammesse a liquidazione.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

SCHEMA PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE DI IMPORTO FINO A L. 50 MILIONI (compresa la somma degli importi di opere e di attrezzature in precedenza sussidiate a carico di leggi anche non di competenza della Cassa per il Mezzogiorno).

1 - *Notizie di carattere generale*

— generalità della ditta titolare dell'azienda;
— provincia, comune, contrada dove sono ubicati i terreni;
— comprensorio nel quale essi ricadono e se in zona irrigua, dominata da pubblico impianto, già in funzione o previsto, oppure se in zona di valorizzazione connessa;
— indirizzo produttivo suggerito dalle direttive ministeriali di attuazione del Piano Verde n. 2 per la zona e per il tipo d'azienda, cui quella oggetto del piano appartiene.

2 - *Condizioni attuali dell'azienda*

— condizioni esterne: viabilità, comunicazioni, trasporti, pubblici servizi, condizioni di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni provenienti dagli indirizzi resi possibili dalle recenti attività bonificatorie e d'irrigazione, ecc.;
— elenco delle particelle catastali con relative superfici, distinguendo quelle in proprietà da quelle possedute in forza di altro titolo, numero degli appezzamenti staccati e loro distanza dal centro aziendale; distanza da questo dal più vicino centro abitato; accessibilità;
— giacitura, pendenze medie, esposizione prevalente, altitudine media;
— caratteri del clima;
— caratteri fisico-chimici e stratigrafici dei terreni, risorse idriche potabili e irrigue esistenti o prevedibili;
— rapporti tra impresa e proprietà dei terreni; rapporti tra impresa e manodopera con la indicazione del numero degli addetti e delle loro famiglie residenti in azienda e fuori;
— capitali fondiari esistenti, dimensione fisica, breve descrizione funzionale di ciascuno di essi;
— capitali agrari esistenti;
— attuale destinazione produttiva dei terreni e ordinamento colturale dei seminativi.

3 - *Opere e attrezzature sussidiate* con precedenti concessioni anche a carico di leggi non di competenza «Cassa», con la indicazione per ciascuna, degli importi ammessi o collaudati e dei relativi sussidi.

4 - *Finalità tecniche ed economiche* che si ritiene di conseguire attraverso l'attuazione del piano di trasformazione.

5 - *Opere fondiarie e attrezzature* che si ritengono necessarie per realizzare le finalità in precedenza dichiarate. Per ciascuna occorre dare una breve descrizione di massima della relativa configurazione tecnica e funzionale, dimostrare la congruità della sua dimensione e indicare il costo presunto.

6 - *Tempi di attuazione del piano.*

AVVERTENZA - Le sopraripportate indicazioni hanno il solo scopo di offrire una traccia esemplificativa di esposizione; la sua adozione non è, quindi, obbligatoria.

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE IRRIGUE E DI VALORIZZAZIONE CONNESSE E, PER LA CALABRIA, IN QUELLI ESTERNI A QUESTE, NEI CUI TERRITORI LA RICERCA, LA ESTRAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE SONO SOGGETTE ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
TERAMO . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Colonnella Giulianova Roseto Silvi
PESCARA . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Città S. Angelo Montesilvano Pescara
CHIETI . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	S. Giovanni Teatino
ROMA . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Fondi Monte S. Biagio
LATINA . .	D.P. 1041 del 27-8-1955	n. 264 del 16-11-1955	Aprilia
FROSININE .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Pontecorvo
AVELLINO .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Montoro Inferiore
BENEVENTO	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Amorosi S. Salvatore Telese
CASERTA .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Casal di Principe Cancello Arnone Capua Castelvolturno Grazzanise S. Maria La Fossa Villa Literno
NAPOLI . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Castellammare di Stabia Giugliano Pompei Pozzuoli S. Antonio Abate
SALERNO .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Angri Castel S. Giorgio Fisciano Mercato San Severino Nocera Inferiore Nocera Superiore Pagani Roccapiemonte Scafati S. Marzano s. Sarno
BARI . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Bari

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
BARI . . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Barletta Bisceglie Bitonto Canosa Conversano Giovinazzo Molfetta Modugno Mola Monopoli Noicattaro Polignano Trani Triggiani
BRINDISI .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Brindisi Torchiarolo
BRINDISI .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Fasano Ostuni Carovigno S. Vito dei Norm. Mesagne S. Pancrazio Sal. S. Donaci Cellino S. Marco S. Pietro Vernotico
FOGGIA . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Foggia Ortanova
FOGGIA . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	S. Ferdinando Trinitapoli Margherita di Savoia

segue TAV. IV

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
FOGGIA . .	D.P. 1362 del 3-7-1962	n. 236 del 19-9-1962	Apricena Ascoli Satriano Cagnano Varano Candela Carpino Castelluccio dei Sauri Cerignola Ischitella Lesina Lucera Manfredonia Mattinata Peschici Poggio Imperiale Rignano Garganico Rodi Garganico Sannicandro S. Paolo di Civitade S. Severo Stornara Stornarella Torre Maggiore Troia Vico del Gargano Vieste
LECCE . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Alezio Gallipoli Lecce Leverano Salice Salentino Taviano

segue TAV. IV

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
LECCE . .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Guagnano
			Campi Salentina
			Squinzano
			Trepuzzi
			Surbo
			Cavallino
			Lizzanello
			Capranica di Lecce
			Castri di Lecce
			Vernole
			Palmariggi
			Calimera
			Melendugno
			Carpignano Salent.
			Cannole
			Giurdignano
			Otranto
			Uggiano la Chiesa
			Santa Cesarea
			Parabita
			Matina
			Racale
			Alliste
			Ugento
			Presicce
			Salve
			Marciano di Leuca
			Castignano del Capo
			Patù
			Melissano
			Galatone
			Nardò
			Copertino
TARANTO .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Massafra
			Palagiano
TARANTO .	D.P. 1106 del 19-11-1953	n. 53 del	Taranto
TARANTO .	D.P. 1036 del 24-8-1954	n. 259 del 11-11-1954	Avetrana
			Manduria
			Palagionello
			Castellaneta
			Laterza
			Ginosa
COSENZA .	D.P. 824 del 15-7-1954	n. 209 del 11-9-1954	Amendolara
			Cassano Ionico
			Corigliano Calabro
			Francavilla Maritt.
			Rocca Imperiale
			Rossano
			Trebisacce
			Villapiana
REGGIO C. .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Cittanova
			Gioia Tauro
			Polistena
			Reggio Calabria
			Rizziconi
			Rosarno
			Taurianova
			Varapodio
			Villa S. Giovanni

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
CATANIA . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Adrano Belpasso Catania Paternò
CATANIA . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Bronte Caltagirone Grammichele Mineo Misterbianco Palagonia Scordia
ENNA . . .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Centuripe
PALERMO .	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Carini Balestrate Partinico Terrasini
RAGUSA . .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Modica Pozzallo Scicli
SIRACUSA .	D.R. 311 del 22-2-1940	n. 106 del 6-5-1940	Carlentini Francoforte Lentini

segue TAV. IV

PROVINCIE	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale	COMUNI
CAGLIARI	D.R. 2174 del 18-10-1934	n. 19 del 23-1-1935	Assemini Cabras Cagliari Decimomannu Decimoputzu Milis Monastir Nurraminis Oristano Quartu S. Elena Serramanna Sestu Siliqua Simaxis Solarussa S. Sperate S. Vero Milis Ussana Uta Vallermosa Villasor Villaspeciosa Villacidro

SCHEDA STRATIGRAFICA DELLA RICERCA N. .....

Provvedimento di concessione n. ..... del .....

Territorio di intervento .....

Ditta: ..... Provincia .....

Comune ..... località .....

Dati catastali: foglio n. ..... Particella n. .....

(allegare estratto di mappa con l'esatta ubicazione della ricerca)

A) **Caratteristiche della ricerca.**

1) Sistema
- a percussione
- a rotazione
- scavo a mano

2) Diametro
- Ø mm ..... da m ..... a m .....
- Ø mm ..... da m ..... a m .....
- Ø mm ..... da m ..... a m .....

3) Profondità totale m .....

4) Stratigrafia e natura del terreno
- da m ..... a m ....
- da m ..... a m ....
- da m ..... a m ....

B) **Caratteristiche del rivestimento.**

1) Tubazione in acciaio:

trafilata / saldata
- normale da m ..... a m .....
- sfinestrata da m ..... a m .....
- con tessuto Reps filtro m .....

2) Diametro della tubazione:

Ø int. mm .....
Ø est. mm ..... } da m ..... a m .....

Ø int. mm .....
Ø est. mm ..... } da m ..... a m .....

Ø int. mm .....
Ø est. mm ..... } da m ..... a m .....

3) Altri tipi di rivestimento e loro caratteristiche:

.....

.....

C) **Livelli d'acqua** (dal piano di campagna).

1) Falda rinvenuta a m .....
2) Livello statico a m .....
3) Livello dinamico dopo il pompaggio a m .....
4) Portata della ricerca lt/sec. .....
(allegare certificato della prova di portata)

D) **Caratteristiche dell'acqua rinvenuta.**
(allegare certificato di analisi)

1) Residuo salino a 110° C g/l ..... 2) Clorojone g/l .....

Data, ...

Firma e qualifica del compilatore

.....

CONSORZIO DI BONIFICA .....

Prot. N. ..... Data, ...

OGGETTO: **Opere di miglioramento fondiario. Legge n. 717, del 26-6-1965**

ditta .....

SI CERTIFICA

che i terreni siti in agro del comune di .....
di complessivi ha ....., di cui alle particelle catastali:
n. ..... foglio di mappa n. .....
n. ..... foglio di mappa n. .....
ricadono nel comprensorio di bonifica .....
e che le sottoelencate opere di miglioramento fondiario, relative ai terreni di cui sopra, dell'importo complessivo di L. .....
previste nel progetto in data .....,
a firma del tecnico .....:

.....

.....

.....

.....

.....

— sono / non sono in contrasto con le opere pubbliche realizzate, da realizzare od in programma nel comprensorio stesso, per i motivi di seguito specificati: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

— ricadono per ha ..... in zona già irrigua con acque pubbliche consortili o che sarà resa irrigua nei prossimi quattro anni ed il cui indice di parzializzazione è / sarà del .....%.

Il corpo d'acqua è / sarà di lt'' ..... con turno di gg. ..... dispensa di ore .....

L'acqua è / sarà adotta con tubazione / canalette e giunge / giungerà all'azienda alla pressione di ..... atm. (indicare in planimetria i punti di attingimento aziendale e la rete irrigua consortile).

— ricadono per ha ..... in zona asciutta di cui non è prevista la irrigazione, con acque pubbliche consortili, nei prossimi quattro anni.

IL DIRETTORE

ERRATA CORRIGE

Pag. 54 - Gruppo VI Preammortamento

leggasi 3 - 5 anzichè 1 - 3

CAS
IL MEZ
CAS
Legi
BIB